

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

591^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 MARZO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . .	Pag. 31699
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	31699
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante	31753
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	31699
Presentazione di relazione	31699
Trasmissione dalla Camera dei deputati	31752

Seguito della discussione:

«Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza» (2067-Urgenza);
«Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2068-Urgenza), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori, Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2067, col seguente titolo: «Disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

ARTOM	Pag. 31711 e <i>passim</i>
BERMANI	31722
BITOSSÌ	31706
BOCCASSI	31747
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	31717 e <i>passim</i>
CARELLI	31749
* DI PRISCO	31726 e <i>passim</i>
GATTO Simone	31750
NENCIONI	31723 e <i>passim</i>
PACE	31700 e <i>passim</i>
PICARDO	31713
PREZIOSI	31703

591ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

17 MARZO 1967

SALATI Pag. 31750
SAMARITANI 31727 e *passim*
TORELLI, *relatore* 31714 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 31753
Annunzio di interrogazioni 31754
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 31753
Annunzio di ritiro di interrogazioni con richiesta di risposta scritta 31758

PER LE FESTIVITA' PASQUALI

PRESIDENTE Pag. 31752

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 31765

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

SIMONUCCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

ANGELILLI. — « Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa » (2137).

Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

FIORE ed altri. — « Riapertura dei termini per le domande di pensione di reversibilità dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti » (2116), previo parere della 5ª Commissione.

Annuncio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Fi-

nanze e tesoro), il senatore Bonacina ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: « Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, numero 1177 » (1973).

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

TRABUCCHI ed altri. — « Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra » (2119-Urgenza);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati ROMANATO ed altri. — « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (2121).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza » (2067-Urgenza); « Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2068-Urgenza), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori. Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge

n. 2067 col seguente titolo: « Disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » e: « Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Ministro, io non credo di poter valutare con positivo apprezzamento il disegno di legge n. 2067, oltre che per le ragioni autorevolmente rappresentate da questi banchi, per un altro meditato personale convincimento.

Il mio discorso, anche per venire incontro ad una sollecitazione che è nell'aria e che è comune, vuol essere di schematica semplicità ed articolarsi in una vincolante alternativa: *aut aut, tertium non datur*. O l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è decaduto per abrogazione espressa od implicita, tacita o manifesta, e in tal caso è ovvio che non può avere ingresso la n. 2067 in quanto questa non sarebbe una legge autonoma, direi quasi primaria, sibbene una legge che si aggancia a quel precedente dettato legislativo che è la n. 722; oppure — ed è l'altro corno del dilemma dal quale mi pare non si possa decampare — l'articolo 14 è tuttora vigente, cioè il decreto legislativo luogotenenziale n. 722 è a tutt'oggi nel suo pieno vigore e tutto quello che è stato detto da tutte le parti in contrario avviso è destituito di fondamento, ed allora in questo caso il disegno di legge governativo n. 2067 è inutile.

Questa è l'alternativa che io pongo alla Assemblea; questa è l'alternativa nella quale vuole articolarsi il mio succinto discorso.

Se gli onorevoli proponenti sono nel giusto nei loro assunti, se la difesa ad oltranza del relatore, senatore Torelli — difensore di questa causa e in prima istanza e in grado d'appello, poichè mi pare che noi siamo oggi in un giudizio di impugnazione avanti l'autorità del Senato — se la difesa del senatore Torelli, dicevo, è fondata, io traggio la convinzione che questa legge è dunque una legge inutile e serve solo ad infittire ancora la giungla del nostro *corpus legum*, il più cospicuo, il più numeroso di tutto il mondo. A proposito, compendosi un secolo dall'unificazione, a nessuno viene in mente di contare non le leggi emanate caducate dal tempo e abrogate espressamente o implicitamente, ma le leggi vigenti? Ecco un compito, ecco un calcolo che sarebbe molto utile, che sarebbe estremamente interessante perchè, se assolto, potrebbe spalancare i nostri occhi su una voragine che forse ci tratterrebbe dal varare tante leggi *extra vagantes* o pleonastiche. Il numero delle leggi ancora oggi vigenti dalla unificazione a questo 17 marzo 1967 è innumerevole (mi si perdoni la cacofonia della reiterazione) e basterebbe sommarle tutte nell'indici delle raccolte legislative che teniamo nei nostri studi perchè, pur facendo, come ho detto, un calcolo anche per approssimazione delle leggi che sono decadute divorate dal tempo o travolte dall'abrogazione espressa o implicita, ne venga ancor oggi tale una giungla che davvero mi pare che regalare al nostro *corpus legum* un altro provvedimento legislativo inutile sia fatica non certo commendevole.

Questa n. 2067, ove tradotta in legge, sarebbe proprio extravagante e pleonastica, poichè, sempre che esatto quanto dai contraddittori si sostiene, sarebbe inutile.

Si legge nella relazione del mio riveritissimo amico senatore Torelli che è persistente la validità della norma del decreto legislativo luogotenenziale n. 722. Se dunque tale norma, contro ogni contrario avviso, è tuttora efficace ed operante, perchè, ditemi voi, perchè dobbiamo confezionarne una

allo scopo di richiamare gli organi responsabili degli istituti destinatari ad attenersi al rispetto di essa, a contenere il trattamento economico nei limiti segnati dall'articolo 14?

Vi è il disposto legislativo vigente, alla cui ottemperanza nessuno può sottrarsi se non a patto di incorrere in deliberati nulli in quanto *contra legem*, o in fatti anche penalmente rilevanti, quali peculato o quanto meno interesse privato in atti di ufficio.

Del pari altrettanto inutile e curioso è fare una legge per determinare un termine entro il quale i destinatari della norma, inadempienti alla norma stessa da venti anni, debbono rientrare nelle dighe della legalità già travolte dal dispregio flagrante o dalla ribellione clamorosa contro la legge. Se i singoli enti sono stati al precetto della 722 ottemperanti era, in virtù del quinto comma dell'articolo 14, il Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, a determinare la parificazione. Siffattamente suona il quarto comma dell'articolo 14 della n. 722 in casi di inottemperanza da parte degli enti destinatari della norma: i Ministri competenti, di concerto con quello del Tesoro, dovevano determinare essi la parificazione perseguita dal testo legislativo e non attuata dagli enti.

Dobbiamo fare, onorevoli colleghi senatori, una legge per dire ai Ministri di ottemperare ai compiti ad essi dalla n. 722 demandati? Dobbiamo emanare una legge grottesca? Essa infatti ci viene proposta dal Ministro del lavoro e dal Ministro del tesoro al fine di richiamare essi stessi — gli odierni proponenti — al rispetto della legge, nella normativa che è stata disposta dalla n. 722. Io non so vedere, e certamente io sono in errore, un aspetto grottesco più paradossale di questo, se è vero, come è vero, che quella norma, che ritenete vigente e operante (secondo l'ammirata e rispettata convinzione dell'onorevole Ministro e dell'onorevole relatore), dal 1945 a siffatto impegno vincola ed obbliga i Ministri che ho ricordati.

Inoltre la nomina di una Commissione di studio e di lavoro per pareri consultivi e non vincolanti, come quella prevista, non richiede una investitura *ex lege*. Il Ministro,

nella responsabilità di capo del suo Dicastero, ha il potere di nominare le Commissioni consultive che crede per averne dalla competenza tecnica, dall'impegno di studio, dalla raccolta di dati, nozioni per la propria azione di Governo.

Se così non fosse, se si crede di disciplinare il trattamento economico del personale di questi istituti previdenziali, dal momento che il ricorso al disegno di legge è naufragato, rimettiamo (ed è un'altra considerazione che sottopongo alla meditazione dell'Assemblea e alla considerazione anche dell'onorevole Ministro che so non faziosamente attaccato ad un testo legislativo ma sempre aperto a tutte revisioni acritiche o critiche di qualsiasi sua possibile azione) rimettiamo, dicevo, il regolamento perseguito al momento del riassetto di tutto il pubblico impiego. Non suonerà allora questa normativa di oggi come punitiva per una categoria di prestatori d'opera, ma essa troverà la sua soluzione o la sua collocazione nell'area globale del trattamento giuridico economico e di quiescenza di tutti i dipendenti pubblici in una uniforme disciplina organica e sistematica. L'articolo 14 al quale ci richiamiamo ha a suoi destinatari « tutti gli enti e gli istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo ». Lo si richiama in vita per converso in questo testo legislativo solo nel confronto del settore dei previdenziali; il che conferisce al provvedimento una sua natura, non dissimulabile sotto la mellifluidità delle parole leziose, mortificante se non punitiva.

Nella sostanza è superfluo ripetere quella diffusa motivazione di critica che conseguì il 9 febbraio scorso in quest'Aula la maggioranza dei consensi.

Questo dettato legislativo svuota il potere contrattuale dei sindacati; vulnera il principio dei diritti quesiti nei livelli economici conquistati dalle categorie, conquistati attraverso trattative instaurate, perseguite, concluse sotto non l'alto patrocinio retorico ma sotto la guida e con l'intervento dei Ministeri del lavoro e del tesoro. Lo vulnera incontestabilmente e non è dato alla Pubblica Amministrazione di sottrarsi alla legge (*legum servi sumus* anche per la Pubblica

Amministrazione), di violare norme e principi giuridici fondamentali. Vi è una categoria di persone che hanno prescelto in un momento di loro vita nelle possibilità ad esse offerte dal mercato di lavoro la carriera negli enti previdenziali alla stregua di un ordinamento allora esistente con articolazioni di organici e di retribuzioni. Vi è o non vi è l'articolo 227 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383? Sancisce questo articolo 227: « I comuni, le provincie e i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che hanno conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto ». Destinatari di questa norma non sono solo questi enti, ma essa è recepita dal nostro ordinamento giuridico in confronto dei prestatori d'opera di tutti gli enti pubblici. La Corte costituzionale, in proposito, con la sentenza del 13 gennaio 1966, n. 3, ha deciso, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, che la retribuzione dei lavoratori rappresenta, nel vigente ordinamento costituzionale, un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione. Ed io vorrei dire che una norma giuridica non può giammai allontanarsi dalla equità: *pacta sunt servanda*; i diritti dei cittadini debbono essere salvaguardati. Onorevole Ministro, non lo dico per muovere i suoi sentimenti, ma lei nel suo veramente aureo trattato di diritto internazionale privato — lavoro che le deve essere particolarmente grato se l'ha dedicato alla mamma sua — lei ha posto quasi sull'architrave emblematico, nelle prime pagine di quel trattato, l'ammonizione che il carattere comune a tutte le norme giuridiche è regolare le azioni ed i rapporti degli uomini alla stregua del diritto: *hominum causa iura constituta sunt*. Ora, come possiamo dire che non rinneghiamo questo principio fondamentale della nostra civiltà giuridica allorquando a questi prestatori di opera, i quali un giorno si sono avviati, nella scelta dell'alternativa che il mercato del lavoro poteva offrire, a questi settori di prestazione d'opera, noi veniamo a togliere, a strappare quelle prospettive in retribuzione e in progressione di carriera, ma in retribuzione soprattutto e in tratta-

mento di quiescenza e di pensione, che noi con un contratto avevamo assicurato?

E guardate che questa normativa scoraggia qualsiasi proposito di progressione di carriera: proposito degno di considerazione perchè si traduce nel maggior impegno di lavoro, nel più fecondo indice di rendimento. E in fondo a questo impegno di lavoro, a questo impegno di progressione vi è, sì, il miraggio di una soddisfazione morale, ma vi è soprattutto, è inutile negarlo, lo stimolo a conquistare una maggiore retribuzione economica nel concorso anche di un interesse convergente della Pubblica Amministrazione, in quanto assicura alla Pubblica Amministrazione la copertura dei posti superiori di lavoro con personale fatto esperto e capace nel lungo cammino delle mansioni già espletate, che hanno affinato il funzionario, che lo hanno reso pronto a coprire questi posti di maggiore responsabilità.

E noi priviamo allora la Pubblica Amministrazione di questa acquisizione di preziose energie collaboratrici. Quando, con l'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge, si stabilisce e si prevede il correttivo che i successivi incrementi degli stipendi o delle paghe, a qualsiasi titolo dovuti, saranno assorbiti per colmare il trattamento che risultasse in eccedenza alla stregua delle nuove determinazioni, si viene in pratica — non viviamo nella poesia della retorica, ma nella concretezza della vita vissuta — a scoraggiare qualsiasi apprezzabile impegno di studio e di lavoro per conseguire la progressione in carriera, dal momento che essa più non assicura incremento di retribuzione.

Infine, se è vero quanto scrive il nostro onorevole relatore, cioè che soltanto pochissime qualifiche della categoria direttiva eccederebbero il limite del 20 per cento, fruendo la maggior parte del personale di livelli retributivi assai inferiori al limite suddetto (mi perdoni, senatore Torelli, ma io in quelle sue formule di proporzioni numeriche riesco a capire poco costituendo un « abracadabra » di difficile interpretazione); se è vero quello che il senatore Torelli dice, allora questa legge non sarebbe neanche urgente in quanto concernerebbe solo pochis-

sime qualifiche e, in pochissime qualifiche, poche unità.

Io credo di non dovere se non riannodarmi a tutto il discorso che è stato così nutrimamente esposto stamane dal Presidente del mio Gruppo parlamentare, per riservarmi di illustrare, ove necessario, nella rapidità che il tempo esige, gli emendamenti che abbiamo presentati all'Assemblea. (*Applausi dell'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente onorevoli colleghi, onorevole Ministro, è indubbio che un'anomala situazione, per me anti-giuridica, si è venuta a determinare al Senato dopo il noto voto con il quale la nostra Assemblea respinse il decreto-legge per i previdenziali, in quanto il Governo, dopo la cocente, recente sconfitta, ha ripresentato sostanzialmente con il disegno di legge n. 2067 lo stesso provvedimento già respinto.

Il relatore, senatore Torelli, dopo che la maggioranza delle due Commissioni congiunte (interno e lavoro) in sede referente ha respinto l'eccezione da me formulata in base all'articolo 55 del Regolamento del Senato, secondo cui un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi, afferma che tutto va bene perchè le Commissioni hanno respinto la pregiudiziale posta e per l'avvenuta concessione dell'urgenza votata dall'Assemblea all'atto della presentazione da parte del Ministro del lavoro di questo disegno di legge, con applicazione analogica dell'articolo 69 del Regolamento, e perchè il disegno di legge attuale non può trovare raffronto con il precedente decreto-legge di cui si chiese la conversione in legge in quanto in effetti, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, bisogna regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Ha dimenticato però di dire il collega Torelli nella sua relazione che quando l'articolo 77 della Costituzione dice che le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di un de-

creto-legge non convertito, vuole effettivamente significare che la nuova legge può regolare le conseguenze giuridiche veramente esistenti e poste in essere dal decreto-legge respinto e non convertito in legge per impedire un periodo di vacanza legislativa, durante il quale la materia configurata non potrebbe trovare una sua pur temporanea sistemazione. Ma è questo il nostro caso? È evidente che noi non vogliamo affermare che non possa essere emanato successivamente un provvedimento legislativo che instauri una disciplina definitiva; ma perchè ciò avvenga noi diciamo che deve essere rispettata la norma di cui all'articolo 55 del Regolamento del Senato.

Si parla tanto, onorevole Ministro, e molte volte a sproposito, del funzionamento delle Camere; ma perchè tale funzionamento sia quello che la Costituzione indica, credetemi, onorevoli colleghi, è necessario in primo luogo che il Governo rispetti il Parlamento.

« Il Messaggero », quotidiano ufficioso del Governo o governativo che dir si voglia, in un suo articolo di fondo intitolato « La macchina delle leggi » un mese fa faceva rilevare che il lato più singolare della vicenda che ha scatenato i malumori dei sindacati e ha tenuto il Governo in bilico sulla legge dei previdenziali sta nel fatto che quella legge era verosimilmente inutile, così come è inutile la nuova edizione di essa — rassomigliante come goccia d'acqua al testo bocciato dal Senato — presentata dal Ministro del lavoro senatore Bosco. Si affermerà ancora oggi, da parte di coloro che sostengono la validità di questa legge che noi discutiamo, che quella contenuta nel disegno di legge n. 2067 vuole essere una disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme di previdenza e di assistenza; ma in realtà questa legge è stata presentata sempre ed unicamente per far rispettare l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945 che la Corte dei conti giudicò violato dagli enti previdenziali per il famoso limite del 20 per cento in più concesso nel trattamento dei parastatali rispetto ai pari grado statali, limite che si considerò superato.

Ancora « Il Messaggero », nel suo articolo già citato, giustamente faceva rilevare che si può discutere all'infinito sulla famosa preferenza e sul famoso limite del 20 per cento previsto per i previdenziali, ma sta di fatto che la regola ormai esiste da anni ed è sancita in un testo che ha valore di legge formale, perciò va rispettata. È quindi da considerarsi singolare la decisione del Governo di ricorrere prima ad un decreto-legge e poi ad una legge ordinaria per confermare un'altra legge.

La verità è che il Governo è voluto ricorrere alla nuova procedura per dare, sì, una soddisfazione alla Corte dei conti e alla sua determinazione del 15 novembre 1966, ma soprattutto perchè non ha avuto il coraggio di fare quello che era suo dovere fare, interpretando tra l'altro la volontà del Parlamento: promuovere un'iniziativa legislativa tendente a vedere abrogate quelle norme del decreto legislativo n. 722, per noi anticostituzionali, che hanno costituito e costituiscono il fulcro di tutta la vivace questione dei dipendenti previdenziali, di questa vicenda veramente singolare che interessa una categoria di 70 mila dipendenti, che con i salariati delle case di cura e i salariati dei centri traumatologici dell'INAIL ascendono a circa 85 mila unità, i quali a tre anni di distanza da un accordo sindacale regolarmente stipulato si sono sentiti contestare i livelli retributivi acquisiti attraverso normali deliberazioni degli organi competenti che il contenuto di detti accordi sindacali avevano recepito ed approvato.

Il disegno di legge n. 2097, presentato dal mio Gruppo parlamentare, con le modifiche proposte al decreto legislativo luogotenenziale del 21 novembre 1945, n. 722, tende a sanare appunto tutta una situazione quanto mai anomala nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. In realtà crediamo di essere nel vero quando affermiamo che non vi era alcun bisogno di mettere in moto la macchina legislativa solo per testimoniare da parte del Governo il suo rispetto per la Magistratura contabile (ahimè quante volte precedentemente umiliata dallo stesso Governo!) quando erano più che sufficienti i poteri regolamentari del-

l'Esecutivo, dal momento che anche il nuovo testo conferma la norma del 20 per cento. Ma c'era proprio bisogno che si presentasse la presente legge per definire ed indicare i criteri per il confronto tra il trattamento degli statali e quello dei previdenziali, per la misurazione di un 20 per cento giusto e per chiedere alle Camere (quanto ipocrito ossequio per esse!) il permesso di nominare una Commissione, la solita Commissione, che indaghi per conto del Parlamento?

Possiamo stare certi, onorevoli colleghi, che ne vedremo delle belle seguendo i lavori di questa Commissione paritetica con la sua eterogenea composizione! A questo proposito non è fuor di luogo recepire le domande che provengono dai vari settori dell'opinione pubblica che si compendiano soprattutto nella seguente: si riuscirà a sapere finalmente quanto c'è nella busta paga di ogni statale? Hanno indubbiamente ragione i moltissimi i quali affermano che al riguardo il mistero è profondissimo. Ogni statale sa quanto c'è nella sua busta paga, al più conosce il trattamento dei suoi colleghi dello stesso ufficio, ma basta recarsi in un Ministero diverso o, nello stesso Ministero, ad un piano o ad un corridoio diverso, basta cambiare Direzione generale, e il regime economico cambia anche di molto. Vorremo poter vedere come procederà nei suoi lavori la Commissione indicata nella nuova legge quando si tratterà di stabilire, e per ciò stesso di conoscere, i vari trattamenti tabellari, le varie indennità casuali, la entità dei vari premi in deroga, dei gettoni e di altre particolari situazioni di questo genere. Quando poi la Commissione avrà indagato ai fini dell'articolo 3 della presente legge, quando avrà proceduto, non sappiamo fino a che punto, ad un disordinato censimento, trovandosi di fronte ad una selva di emolumenti diversi nel campo statale (diciamo in certi specifici campi, perchè lo statale medio rimane un povero con il suo conglobato stipendio), come farà essa Commissione per accertare definitivamente la media retributiva per lo statale tipo? Dovrà evidentemente indagare sulle varie situazioni, prenderne atto; ma non sappiamo come di esse potrà rendersi conto approssima-

tivamente, considerando il favoloso disordine esistente nel pubblico impiego.

Infatti, in realtà, detta Commissione dovrà rilevare che mancano le basi sicure — come ricordiamo, ciò fu accertato perfino dalla Commissione presieduta dall'allora Sottosegretario al lavoro onorevole senatore Fenoaltea — per procedere al confronto previsto dall'articolo 14 della n. 722; e ricordo a noi stessi, onorevole Ministro, che proprio su precipua indicazione degli stessi Ministeri vigilanti e per evidenti esigenze funzionali, l'INPS, l'INAM e l'INAIL attuarono nel 1962 una revisione ed una sistemazione unitaria dei trattamenti giuridico-economici e di quiescenza dei rispettivi personali, procedendo, tra l'altro, al conglobamento dei vari elementi retributivi in un unico stipendio, in relazione anche alle particolari condizioni di lavoro, alla operosità e alla intensità di esso, al complessivo rendimento del personale, del quale venivano bloccati gli organici.

Al contrario, l'approssimativo conglobamento retributivo per il personale dello Stato, al quale si riferì la determinazione della Corte dei conti e al quale si pervenne tra il dicembre 1964 e il giugno 1965, è appunto assai approssimativo e parziale, non apportando in effetti alcuna vera modifica né di struttura né di misura al trattamento economico fondamentale comune degli impiegati statali, e lasciando in vita tante gravi sperequazioni nel settore dell'Amministrazione dello Stato.

Ripetiamo ancora questa volta, in relazione all'articolo 2 della legge che discutiamo, che non è ammissibile pretendere di vincolare ad un certo indefinibile parametro una sola categoria, quella dei dipendenti di alcuni istituti di previdenza e di assistenza, assumendo come parametro stesso quel trattamento base comune del personale statale dal quale parte di questo risulta sganciato, come abbiamo già avuto occasione di dimostrare.

Non si fa né demagogia né retorica quando, discutendo del disegno di legge n. 2067, si afferma ancora una volta che si pone in atto una assurda permanente situazione di incertezza per quanto si riferisce ai diritti

del personale previdenziale, che pure adempie al proprio dovere nella stragrande maggioranza con lodevolissimo impegno, determinando quasi uno stato di conflitto tra le amministrazioni degli enti e il proprio personale e, ciò che è più grave, fra quest'ultimo e i dipendenti dello Stato, causando inoltre una fluida funzionalità degli istituti di previdenza e facendoli oggetto di discredito da parte dell'opinione pubblica.

Nè si dimentichi in proposito che anche per quanto si riferisce al trattamento di previdenza dei dipendenti degli istituti di previdenza, questo ha carattere semplicemente integrativo del regime generale di assicurazione obbligatoria al quale essi sono soggetti.

La nostra parte politica, onorevoli colleghi, non può dare voto favorevole al presente disegno di legge, che, secondo noi, non dà alcuna soluzione seria ad un problema tanto degno di considerazione quale quello dei previdenziali né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista umano.

A tale proposito — e mi avvio alla conclusione — noi rileviamo l'ultima presa di posizione assunta dalle federazioni parastatali aderenti alla CGIL, alla UIL, alla CISL.

Le federazioni dei parastatali hanno esaminato la situazione in rapporto al disegno di legge governativo n. 2067 in discussione al Senato ed hanno registrato come, per unanime giudizio espresso, oltre che dai sindacati di categoria, anche da esponenti confederali delle varie centrali sindacali, la soluzione definitiva ed integrale del problema del trattamento economico dei dipendenti degli enti previdenziali potrebbe essere trovata solo partendo dalla abrogazione dell'articolo 14 della legge n. 722 (commi quarto e quinto), passaggio obbligato per garantire il potere contrattuale del sindacato ed il mantenimento dei livelli economici raggiunti attraverso anni di lotte sindacali; e tale situazione noi consideriamo favorevolmente, tanto più in riferimento alla presentazione del nostro disegno di legge numero 2097.

Si deve purtroppo affermare, per riconoscimento anche unanime dei sindacati, che le recenti vicende parlamentari hanno po-

sto in evidenza che, allo stato attuale, manca una volontà politica da parte della maggioranza per realizzare tale soluzione; conseguentemente noi non possiamo non considerare e non tenere presenti i motivi che hanno indotto i sindacati a preoccuparsi di individuare, subordinatamente, le modifiche essenziali che si impongono al disegno di legge presentato dal Governo onde limitare nel modo maggiore possibile il danno proveniente da esso ai lavoratori previdenziali, tutelando soprattutto quelli appartenenti alle categorie più compresse.

È logico considerare giusto quanto richiedono i sindacati, e cioè: il riconoscimento di un valore temporaneo per l'ordinamento scaturente dal disegno di legge n. 2067; la validità dell'eventuale assegno personale anche ai fini delle liquidazioni di anzianità; il riconoscimento delle anzianità convenzionali combattentistiche previste, oltre che da disposizioni di legge, anche dai regolamenti in vigore negli enti di previdenza; la limitazione dell'assorbimento dell'eventuale assegno ad un quarto del valore degli aumenti di stipendio o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti.

Terminando, onorevoli colleghi, questo mio intervento, credo che non si possa non aderire alle conclusioni più che giuste cui è pervenuta la Commissione interna del personale della direzione generale dell'INPS. I lavoratori previdenziali non intendono usufruire di particolari privilegi o di ingiustificati trattamenti di favore. Essi desiderano soltanto che sia ristabilita la verità e che sia adottata nei loro confronti una soluzione non tanto e non solo politica, ma di giustizia, alla quale ritengono di poter aspirare se Stato di diritto e garanzie costituzionali sono realtà effettive e non termini vani. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bitossi. Ne ha facoltà.

B I T O S S I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, francamente debbo confessarvi che per noi di questa parte e, ritengo, anche per la maggioranza di voi, onorevoli colleghi, essere chiamati

una volta ancora ad appena un mese di distanza a pronunciarci nuovamente su una questione identica nella sostanza e nella forma a quella che il Senato della Repubblica aveva già a maggioranza condannato, non solo è motivo di preoccupazione per i suoi aspetti procedurali e politici, ma ci mette anche in un certo imbarazzo.

Non possiamo infatti non ricordare che fu proprio la questione dei previdenziali a costringere il Governo, un mese fa, a porre per ben due volte il voto di fiducia sugli emendamenti da noi presentati, che tendevano a modificare alcuni articoli del decreto ministeriale. E non possiamo neanche dimenticare che, a seguito del voto che respingeva il decreto, l'attuale Governo di centro-sinistra fu messo in minoranza.

Non vale, onorevoli colleghi, che non ne sia stata tratta la naturale conseguenza che qualsiasi Governo democratico avrebbe dovuto trarne, quella cioè di rassegnare il mandato al Presidente della Repubblica. Non vale che a qualche giorno di distanza i rappresentanti dei partiti che formano l'attuale maggioranza parlamentare si siano riuniti a Villa Madama per ricucire quella maggioranza parlamentare che il voto sul decreto dei previdenziali aveva contribuito a lacerare; il voto negativo espresso dal Senato della Repubblica resta a indicare la condanna del Senato e suona ugualmente sfiducia nei confronti del Governo anche se, per evidenti fini di conservazione politica, esso non ne ha tratte le logiche conseguenze rassegnando le dimissioni. Ebbene, in conseguenza di tale anormale situazione, abbiamo ancora una volta al nostro esame il provvedimento legislativo che riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Ritengo però che non mi sarà negato in questo momento, in cui tanto si parla in senso critico del funzionamento delle Camere e del come si svolge l'attività legislativa nel nostro Paese, di svolgere alcune considerazioni di carattere generale per inquadrare e mettere nella sua giusta luce il problema dei previdenziali. Anzitutto penso che è necessario domandarci se, tra i problemi e le que-

stioni che affliggono il nostro sistema previdenziale, quello del trattamento retributivo e di quiescenza dei dipendenti degli istituti che in esso operano sia il più grave, il più importante, il più urgente. Francamente ritengo che nessuno possa rispondere di sì. In questo momento, il problema più importante ed urgente è la riforma della previdenza sociale. Se voi, onorevoli colleghi, vi prendeste il disturbo di leggere i titoli di decine e decine di disegni di legge governativi o di iniziativa parlamentare che sono stati assegnati alla 10ª o all'11ª Commissione permanente, cioè alle Commissioni lavoro e sanità, vi accorgeteste che la maggior parte di essi riguarda problemi previdenziali ed assistenziali che interessano centinaia di migliaia, milioni di lavoratori; se poi esaminaste questi disegni di legge, vi accorgeteste come, pur trattando questioni assai simili che riguardano a volte intere categorie di lavoratori, lo facciano in maniera inorganica, incompleta e a volte contraddittoria. Da anni si continua, senza sosta, ad affastellare leggi e regolamenti che affrontano nuove questioni o cercano di raddrizzarne vecchie, utilizzando miliardi di altre gestioni, stornando fondi da un istituto all'altro, contro il drastico parere della Corte dei conti che ne afferma la non conformità alla legge, inceppando i lavori delle Commissioni permanenti, aumentando la confusione e la disorganizzazione di chi ha il compito, una volta approvata, di applicare la legge. No, onorevoli colleghi, non era urgente la discussione del trattamento economico e normativo dei previdenziali. Urgente ed indilazionabile, ripeto, era ed è la riforma previdenziale. Si è voluto invece affrontare il problema del trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti degli istituti previdenziali, come se da questo dipendesse il buon funzionamento di tali enti, mentre nulla si è fatto per affrontare risolutamente la situazione di carenza di questi istituti.

Tutti, nessuno escluso, riconoscono che questo stato di cose non può durare e tutti rilevano che il nostro sistema previdenziale è sempre più insufficiente, inadeguato, costoso e caotico e che è entrato in uno stato di crisi profonda che lo travaglia e ne scuote

le fondamenta. Si cerca di applicare con rigosità degna di miglior causa quanto la Corte dei conti ha affermato circa il trattamento dei previdenziali, mentre non si ritiene di dover tener conto di ciò che la Corte stessa ha fatto presente, controllando le gestioni finanziarie degli istituti previdenziali, sulla crisi, la disfunzione, le carenze del nostro sistema previdenziale e assistenziale.

Di fronte a questo stato di cose mi sembra opportuno domandarci: perchè tanta sollecitudine per la determinazione sulla retribuzione dei previdenziali e nessuna considerazione invece per quanto la Corte dei conti ha denunciato ad esempio nella sua relazione al Parlamento sui bilanci dell'INPS negli ultimi anni? Onorevoli colleghi, chi conosce, sia pure superficialmente, come vanno le cose negli istituti previdenziali ha l'impressione che nessuno abbia posto attenzione alle gravi contraddizioni tra il carattere sociale della previdenza, che abbraccia ormai circa il 90 per cento della popolazione attiva, e il carattere assicurativo privatistico del nostro sistema previdenziale, e che non abbia posto attenzione alle crescenti sperequazioni tra i livelli delle prestazioni spettanti alle diverse categorie. Ma, oltre a ciò, viene fatto anche di rilevare che, ad eccezione delle denunce allarmistiche circa la situazione finanziaria degli istituti previdenziali che il Ministro del lavoro fa di tanto in tanto, a nessun altro sembra interessare la grave crisi finanziaria causata dai massicci deficit di bilancio, reali o apparenti, denunciati dai vari enti e per quasi tutte le gestioni. Non sembrano interessare l'aggravarsi del disordine amministrativo dovuto alle massicce evasioni contributive da parte dei datori di lavoro, gli esoneri ingiustificati a favore della proprietà terriera e degli agrari, lo storno di fondi previdenziali verso altre gestioni o addirittura per il finanziamento di aziende a partecipazione statale. In questo momento, in particolare, sembra che non riguardi nessuno se i direttori generali dell'INAIL e dell'INAM sono sotto inchiesta e sospesi dalle loro attribuzioni, mentre l'INPS, dopo i gravissimi scandali che hanno posto sotto accusa tutto l'apparato direzionale, è stato sottoposto ad un'in-

chiesta senatoriale che è in corso e che sta accertando la gravità della disfunzione e del disordine amministrativo esistente nell'Istituto. E ancora sembra che non riguardi nessuno che i metodi di lavoro siano antiquati, burocratici e soprattutto lenti e che la carenza degli organi direzionali, la resistenza ad ogni decentramento, l'insufficienza e la inadeguatezza delle strutture e degli apparati abbiano provocato la più grave crisi di funzionalità che in particolare l'INPS abbia attraversato in questi ultimi venti anni. Malgrado tutto ciò, onorevoli colleghi, invece di essere in quest'Aula a studiare e ad approntare i rimedi al fine di eliminare tale grave situazione di carenza, di disfunzione organizzativa degli enti previdenziali, ci viene sottoposto un provvedimento sul quale il Senato ha già avuto modo di esprimere assai chiaramente, solo poche settimane or sono, il suo parere. Perché si verifica tutto ciò? Qual è il significato politico di queste operazioni parlamentari che i dirigenti dei partiti di maggioranza di centro-sinistra vogliono ad ogni costo portare rapidamente a termine?

Come ebbi a dire nel corso della riunione della 1ª e della 10ª Commissione che la settimana scorsa esaminarono congiuntamente in sede referente l'attuale disegno di legge, la sostanza e la verità ultima del provvedimento possono essere definite in poche parole: attraverso lo specioso pretesto di una quanto mai discutibile osservanza formale della legge, si intende in realtà condurre una ben precisa operazione politica, l'attacco cioè al livello retributivo attuale di una importante categoria di lavoratori, preludio forse (e l'espressione dubitativa potrebbe essere considerata troppo ottimistica, dato che anche questa volta il senatore Torelli nella sua relazione ne sollecita l'estensione a tutti gli enti pubblici) ad analoghe operazioni dirette verso altre categorie.

Vi sono, è vero, anomalie e incongruenze nel nostro sistema previdenziale. Esso si trascina da tempo in una situazione di crisi, di abusi, di privilegi anche retributivi per alcune qualifiche. Non saremo certo noi a negarlo, anzi possiamo vantarcene di averlo sempre apertamente sottolineato, richiamando incessantemente l'attenzione de-

gli organi competenti e dell'opinione pubblica sulla necessità di procedere a radicali trasformazioni e riforme. Non è però certo con un attacco frontale, indiscriminato alla categoria dei previdenziali, con un tentativo di annullare diritti ottenuti nel pieno rispetto della legge e consolidati nel tempo, che tali problemi possono essere, non dico risolti, ma neppure affrontati.

Si è affermato a più riprese, in Commissione ed in Aula, durante la discussione del decreto-legge ministeriale, che è fatto obbligo al Parlamento di recepire la determinazione della Corte dei conti in quanto è un atto proveniente da un organo che ha attribuzioni costituzionali, mentre il relatore, nella sua relazione al presente disegno di legge, ammette esplicitamente che tali determinazioni non hanno carattere cogente, riconoscendo dunque la validità di quanto da tempo affermato circa la non imperatività del parere espresso dalla Corte dei conti. Anche senza insistere su questo aspetto, resta comunque il fatto che — si è potuto constatarlo una volta ancora — il Governo, adducendo motivi di urgenza, intende a tutti i costi condurre a termine l'obiettivo prefisso, senza preoccuparsi troppo se in tale modo non si favorisca una soluzione adeguata alle reali esigenze del momento.

Onorevoli colleghi, troppi episodi in questi ultimi tempi hanno avvalorato l'opinione che si stia assistendo ad un attacco concertato ormai sempre più apertamente contro il mondo del lavoro, diretto non soltanto ad impedire la realizzazione di nuove conquiste sociali volte a soddisfare le rivendicazioni e le aspirazioni delle masse lavoratrici, ma addirittura a comprometterne, limitandoli e annullandoli, i diritti acquisiti e conquistati tanto spesso a prezzo di dure lotte e di grandi sacrifici.

Noi riteniamo per l'appunto che il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato vada visto anzitutto alla luce di tale situazione, poichè s'inquadra perfettamente nel clima cui sopra ho accennato. Di esso, infatti, tutto potrà dirsi, ma non negare che rappresenti obiettivamente un vero e proprio attentato all'autonomia e alla libertà d'azione e di contrattazione delle organizza-

zioni sindacali, un assurdo tentativo di non rispettare l'intangibilità dei contratti liberamente stipulati e sottoscritti.

Il fatto potrebbe anche non destare eccessiva meraviglia, poichè già in passato il Potere esecutivo non ha mancato ripetute volte di schierarsi, direttamente o indirettamente, a sostegno di posizioni padronali intese a combattere i diritti, le aspirazioni e le rivendicazioni dei lavoratori. Desta maggiore meraviglia, invece, il fatto che ciò avvenga oggi, con un Governo di centro-sinistra che afferma di interpretare la volontà popolare delle masse lavoratrici e che ripetutamente ha detto che finalmente i lavoratori hanno la possibilità di far sentire concretamente la loro voce, poichè suo tramite essi sarebbero in grado di influire sul potere reale e di veder soddisfatte le loro esigenze e tradotto in realtà ciò per cui lottano.

Di fronte a certe affermazioni, però, i fatti finiscono sempre con l'avere il sopravvento; così appunto sta accadendo a proposito dell'ormai lunga vicenda dei previdenziali. I dibattiti parlamentari, le prese di posizione sindacali, le polemiche spesso accese svoltesi sulla stampa specializzata e non, gli eventi stessi che hanno accompagnato l'iter parlamentare dei provvedimenti governativi presentati alle Camere hanno sufficientemente chiarito all'opinione pubblica come la questione di fondo, la sostanza vera in discussione sia quella dell'autonomia sindacale, del rispetto dei diritti acquisiti, delle libertà rivendicative e di contrattazione. E che sia questa la questione di fondo ce lo conferma anche il senatore Torelli quando afferma, nella sua relazione al disegno di legge, che dal raffronto risulterà inevitabilmente che soltanto una piccolissima parte dei previdenziali, pochissime qualifiche nella categoria direttiva, supereranno il limite del 20 per cento previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 722.

Non esiste quindi alcun dubbio, onorevoli colleghi, che si tratti, anche se lo si maschera attraverso l'emanazione di un provvedimento legislativo, di un intervento del Potere esecutivo che viene in tal modo ad interferire arbitrariamente nella libera di-

namica sindacale. E la questione assume maggiore gravità per il fatto che ci troviamo in presenza di accordi retributivi che, come ebbi a dire l'altra volta, hanno rappresentato la felice conclusione di una lunga e paziente opera di elaborazione; accordi, frutto di trattative presiedute, concordate ed approvate dai Ministeri competenti, svoltesi nel rispetto della legge, e perciò per parecchi anni mai contestati da nessuno. Ben diversa avrebbe dovuto essere la strada da seguire.

Lei è a conoscenza, onorevole Ministro, che i lavoratori, i sindacati erano disposti a trattare anche dopo che il Senato aveva respinto il decreto ministeriale; la loro disponibilità in tal senso è stata più volte ufficialmente, ma inutilmente, affermata dalle grandi organizzazioni sindacali. Tale offerta non ha ricevuto l'accoglienza che sarebbe stato lecito attendersi, ma ha trovato il più assurdo e ostinato rifiuto. Si è voluto invece imporre, attraverso la volontà della maggioranza parlamentare, un modo di contrattazione particolare sui salari e sulle retribuzioni dei dipendenti degli enti previdenziali. Non è possibile prevedere quali saranno le conseguenze che ne deriveranno, qualora il Parlamento approvi il disegno di legge in esame. Certo è che non si può chiedere ai lavoratori, non si può chiedere ai sindacati, non si può chiedere a noi di approvare un provvedimento che porterebbe ad un disconoscimento della validità di accordi liberamente stipulati e sottoscritti.

Alla violazione della libertà di azione e di iniziativa sindacale, all'agganciamento meccanico del trattamento economico di una categoria a quello vigente in un altro settore, noi diremo sempre di no; lo abbiamo detto quando si trattava di discutere il mese scorso il disegno di legge n. 1971, dobbiamo ripeterlo oggi riguardo al disegno di legge attuale. La sostanza è sempre la stessa, checchè ne dica il relatore: poche modifiche e di scarso rilievo non possono certo cambiarla. Vi è uno sforzo comune, nella relazione ministeriale e in quella del relatore Torelli, per dimostrare che vi sarebbe molto di diverso nell'attuale disegno di legge rispetto al decreto-legge respinto

dal Senato; a sostegno di questa tesi, anzi, il senatore Torelli afferma, bontà sua, che il presente disegno di legge, a differenza del decreto originale, ha per oggetto esclusivamente la disciplina del trattamento economico, mentre il decreto del 14 dicembre 1966 parlava di trattamento giuridico, economico e di quiescenza.

Il senatore Torelli, che si manifesta, con quanto afferma, amante della forma e non della sostanza, non rileva il fatto che l'articolo 4 dell'attuale disegno di legge detta ugualmente disposizioni in materia di trattamento di previdenza e di quiescenza. Abbiamo già avuto modo di rilevare come tali obiezioni siano prive di fondamento: esse confondono l'aspetto puramente formale con quello sostanziale del problema, poichè, se è vero che dal punto di vista formale esistono delle diversità tra i due testi, non è meno vero che tali diversità sono di scarsissimo rilievo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Nonostante quanto è stato scritto nella relazione ministeriale che accompagna l'attuale disegno di legge e nonostante la difesa d'ufficio fattane dal relatore, non ritengo che vi sia chi possa sostenere seriamente il contrario; per farlo, infatti, dovrebbe affermare che precisare il numero dei rappresentanti ministeriali in seno all'istituenda Commissione prevista dall'articolo 3, anticipare al 15 maggio anziché al 15 giugno il termine per la presentazione delle conclusioni della suddetta Commissione, spostare dal 30 giugno al 30 luglio il termine fissato per la conclusione degli accertamenti e le delibere in ordine alle relative misure da parte dei consigli di amministrazione degli istituti previdenziali rappresentino novità tali da modificare sostanzialmente la natura del provvedimento.

Una tesi del genere non trova dunque conforto nella realtà ed è per questo che noi avevamo sostenuto in via pregiudiziale che non si dovesse procedere all'esame del disegno di legge, perchè ciò avrebbe significato non osservare quanto dispone l'articolo 55 del Regolamento del Senato, secondo cui un disegno di legge respinto dal Senato non può essere ripresentato se non siano trascorsi almeno sei mesi. Questa mattina, copren-

dosi dietro motivazioni di carattere procedurale, si è respinta questa realtà, sebbene la posizione da noi assunta apparisse motivata e ragionevole. Vi dirò subito comunque che non mi soffermerò più dello stretto necessario per rilevare l'incongruenza che l'attuale disegno di legge ripropone pari pari come se nulla fosse stato mai detto in proposito. Non intendo quindi, onorevoli colleghi, ripetervi e sviluppare ulteriormente ciò che ho già detto nei miei precedenti interventi sull'argomento, circa i motivi molteplici che ci inducono a respingere il provvedimento sottoposti dal Governo.

Noi riteniamo che il decreto luogotenenziale n. 722 del 1945 sia in contrasto con le norme costituzionali in materia di criteri commisurativi della retribuzione, in quanto l'articolo 36 della Costituzione afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e non agganciata percentualmente ad un'altra categoria di lavoratori. Noi abbiamo negato e neghiamo che il decreto legislativo del 1945 possa e debba prolungare la sua efficacia a tanta distanza dal particolare momento in cui fu emanato. E come se ciò non bastasse a dimostrare l'incongruenza del disegno di legge in discussione, è stato anche rilevato recentemente un altro motivo a sostegno della non legittimità del vecchio decreto del 1945: la sua incompatibilità con un successivo testo di legge riguardante gli statali che prevede espressamente l'abrogazione di tutte le precedenti norme che fossero in contrasto con esso. Se a ciò si aggiunge l'unanime presa di posizione delle organizzazioni sindacali, le quali tutte, in modo più o meno esplicito, hanno respinto l'assurdo rapporto statali-parastatali configurato nel decreto legislativo n. 722, chiedendone l'abrogazione, dovrebbe ormai risultare evidente per tutti che proprio questa norma costituisce il principale ostacolo per una soluzione capace di assicurare finalmente una sistemazione ragionevole ed organica in un così delicato settore della vita pubblica.

D'altronde, se è vero, come ho già detto, quanto ci assicura il senatore Torelli nella sua relazione, che dal raffronto degli stipen-

di degli statali e dei parastatali risulterà inevitabilmente che soltanto una piccolissima parte di previdenziali, pochissime qualitative di categorie direttive supererebbero il limite del 20 per cento, allora, onorevoli colleghi, dobbiamo domandarci, e chiedere a lei, signor Ministro: ma era proprio necessario fare un decreto ed una legge quando già si sapeva che essi non avrebbero interessato la stragrande maggioranza dei previdenziali? Non ritiene, onorevole Ministro, che sarebbe stato più logico ed opportuno invece un provvedimento riguardante solo quell'esigua minoranza, disponendo per essa quanto previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge e semmai eliminando addirittura il limite del 20 per cento? E poi ancora: se, come dice il relatore senatore Torelli, l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di sottoporre il problema ai consigli di amministrazione dei previdenziali affinché le nuove delibere che essi prenderanno nel futuro non abbiano più a dar luogo a rilievi da parte della Corte dei conti, non ritengono gli onorevoli colleghi e non ritiene lei, onorevole Ministro, che si è perso del tempo prezioso per discutere due volte una questione, e si continuerà a perderne dell'altro tra Commissione e studi particolari, quando il medesimo obiettivo, e lei lo sa, onorevole Ministro, lo si sarebbe potuto ottenere con un passo del Ministero del lavoro presso gli istituti, diretto a far loro presenti la situazione e la necessità di adeguamento che ne derivavano?

Onorevoli colleghi, dicevo prima non essere mia intenzione insistere troppo a lungo su questioni già trattate e argomentate in precedenza e quindi a voi già perfettamente note. Non starò perciò a dilungarmi più oltre sugli aspetti giuridici del problema, sui quali del resto altri oratori hanno avuto la possibilità di soffermarsi con considerazioni che trovano l'appoggio di larga parte della dottrina, la quale dimostra chiaramente di non condividere la tesi avanzata da chi sostiene la validità, sul piano giuridico, dei criteri che ispirano il presente disegno di legge.

Mi auguro che il Senato voglia tener conto delle nostre considerazioni, di modo che si possa chiudere finalmente un problema che ha sollevato una così vasta discussione, mediante una decisione che respinga definitivamente un provvedimento di cui sono state sufficientemente messe in luce l'inadeguatezza e l'assurdità attraverso le travagliate vicende che ne hanno accompagnato l'eccezionale iter parlamentare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Artom. Ne ha facoltà.

A R T O M . Signor Presidente, il senatore Bitossi ha ragione. Quando un problema ritorna per la terza volta in quest'Aula, dopo essere stato per tre volte dibattuto in sede di Commissione, non c'è più ragione di lunghi discorsi e di lunghe argomentazioni; c'è soltanto il dovere di precisare ancora una volta quella che è la posizione di un Gruppo di fronte ad un problema che ha indubbiamente un'alta e grave importanza. Un'alta e grave importanza, perchè qui si tratta essenzialmente di affermare quello che è un supremo interesse dello Stato nella sua unità, perchè si tratta di tutelare la dignità e gli interessi di quella grande categoria sociale che è costituita dagli impiegati dello Stato, i quali hanno diritto di veder riconosciuta la loro parità, in dignità e in retribuzione, con gli altri servitori dello Stato che lo Stato servono ugualmente in altri settori.

Non bisogna dimenticare infatti che le disposizioni del decreto-legislativo n. 722 non riguardano soltanto i previdenziali: l'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 nel suo contenuto e nel suo significato contempla tutte le articolazioni autonome della Amministrazione pubblica, dagli enti locali ai parastatali nelle varie realizzazioni del parastato, e mira ad affermare un principio di eguaglianza e di equità, sia pure rispettando le posizioni che siano state già conquistate, sia pure rispettando anche dei privilegi ormai acquisiti, per stabilire che tutti coloro che sono chiamati a servire in pubblici uffici ed esercitano pubbliche funzioni, hanno il diritto e il dovere di essere

trattati ugualmente, alla pari; che non vi devono essere, nel vasto campo dei servitori dello Stato e della collettività, dei privilegiati e dei reietti; che l'articolarsi della Amministrazione statale in organi che, per ragioni di funzionalità, devono avere una loro autonomia, non deve tradursi nella conquista di particolari privilegi a favore di questa o di quella categoria.

Si è meritatamente esaltato il servizio che i previdenziali compiono validamente a favore del pubblico e i sacrifici ai quali possono essere chiamati; ma non si può con questo negare che uguale passione, uguale dignità e particolarmente uguale sacrificio sono propri anche di tutta la vasta categoria degli impiegati dello Stato, i quali hanno il diritto di vedere riaffermata in quest'Aula la loro perfetta parità di diritti e di doveri con i settori dell'Amministrazione statale che godono di particolari autonomie.

Questa è una esigenza tanto più imperiosa quanto più si deve chiedere che sempre più l'Amministrazione statale si articoli per dare ai diversi servizi pubblici crescente sveltezza e crescente autonomia; e per questo è necessario evitare che una tale riforma dell'Amministrazione, così radicale e così urgentemente richiesta, trovi un ostacolo nel fatto di vedere l'autogoverno delle singole amministrazioni trasformarsi essenzialmente in strumento di conquista di particolari situazioni di privilegio per i propri impiegati.

Per questo noi voteremo contro il disegno di legge del senatore Nencioni. Per questo voteremo a favore del disegno di legge ministeriale. Noi crediamo che il principio generale, di alta e fondamentale importanza per la vita dello Stato, rappresentato dalle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, possa e debba trovare piena riaffermazione in quest'Aula.

Questa è la sostanza ed il contenuto essenziale del disegno di legge ministeriale che oggi siamo chiamati a discutere e che il Gruppo liberale approverà per riaffermare con tale approvazione il diritto di parità ed uguaglianza degli impiegati dello Stato nei confronti degli impiegati degli enti parastatali e degli impiegati degli enti

locali, per riaffermare il principio che lo Stato deve pagare ugualmente e trattare in ugual modo e con uguale dignità tutti quanti esso chiama a servire la collettività e se stesso.

Questa posizione ben chiara e precisa, questa difesa dello Stato, questa difesa dei diretti servitori dello Stato, questa difesa dell'equità e della giustizia costituiscono un principio basilare.

Vi è poi un secondo principio che deve essere ugualmente rispettato: il principio che le decisioni dello Stato si sostanziano nei voti del Parlamento e che quindi le decisioni del Parlamento devono essere prese in libera coscienza dai singoli parlamentari senza che debbano o possano essere coartate con azioni di forza o con minacce.

Quanto è avvenuto invece durante la discussione parlamentare, prima al Senato e alla Camera poi, gli scioperi avvenuti nell'intervallo tra i due dibattiti, il conseguente cambiamento di posizioni e di atteggiamenti che il Governo ha fatto alla Camera, in confronto a quelli tenuti al Senato, costituiscono un triste episodio della nostra vita politica, che va qui ricordato, tanto più che già vi sono stati dei senatori di parte socialista che hanno sentito tutta la gravità di questa offesa fatta al Parlamento, di questo mutarsi di situazioni in seguito a minacce che non potevano essere tollerate e tanto meno subite accettandone le imposizioni e ne hanno mosso pubblica solenne doglianza.

Io questo lo posso dire in quanto non vi sono qui interessi privati di singoli datori di lavoro da difendere; in quanto non vi è qui nemmeno l'interesse dello Stato, ma vi è soltanto una questione di dignità, di coscienza e di interessi diretti di tutta la vasta categoria degli impiegati dello Stato, che sono dei lavoratori quanto i previdenziali, a parità di doveri e che debbono quindi avere parità di diritti.

Certamente non voglio che con questo si possa ritenere che noi dimentichiamo i diritti quesiti dei previdenziali; non dimentichiamo che essi hanno ricevuto e non imposto il trattamento di cui godono attualmente e la legge che li disciplina e li go-

verna in questo momento; non dimentichiamo che, nella scelta delle carriere, quella perseguita a suo tempo dagli uomini facenti parte oggi dell'organizzazione degli istituti previdenziali è stata determinata dalle particolari situazioni e dalle particolari condizioni del consiglio di amministrazione, suffragate dal consenso del Ministero del lavoro.

Per questo mi pare che sia giusto il concetto affermato nel disegno di legge ministeriale di conservare ai singoli, sotto forma di assegno *ad personam*, quella parte del trattamento che eccede dai limiti segnati dal decreto legislativo n. 722. Si poteva discutere inizialmente se questa forma fosse o meno completa; se era equo e legittimo considerare questo assegno *ad personam* come non pensionabile; se erano giuste o meno le disposizioni per l'assorbimento dell'assegno contenute nel decreto nella sua forma originaria. In ogni caso nel corso dell'iter parlamentare del precedente provvedimento queste deficienze — se deficienze erano — sono state superate, queste restrizioni sono state abolite cosicchè non si può provare alcuno scrupolo di coscienza nel votare oggi i provvedimenti proposti. Non vi è nessun diritto di coloro che attualmente fanno parte dei previdenziali che sia stato lesa o modificato; non vi è nessun sacrificio ingiusto che sia posto a carico dei singoli in omaggio all'affermazione di un principio generale. E per questo noi riteniamo senza dubbi od esitazioni che sia di fondamentale importanza l'affermare questo principio generale, l'affermare questa parità di posizioni tra i servitori dello Stato, il riaffermare ancora una volta che ugualmente devono essere trattati quanti ugualmente servono lo Stato.

Per questo il Gruppo liberale voterà a favore del disegno di legge, non con questo per manifestare fiducia in un Governo che proprio in questa questione ha ben meritato rimproveri severi, e non con questo per dare al Governo giustificazioni per il suo non aver affrontato i principi generali di quella riforma della previdenza sociale di cui testè parlava il senatore Bitossi, riforma che forse avrebbe dovuto es-

sere fatta con criteri più tecnici e più severi e forse avrebbe dovuto essere realizzata già da decenni per farne aderire tutte le sue disposizioni a quella che è la nuova struttura della previdenza sociale stessa. A parte questo però, il problema non è di votare fiducia o meno al Governo, non è di approvare la condotta che il Governo ha tenuto in questa vicenda umana e complessa, non è nemmeno nel fatto che il Governo ha ritardato ad adottare questo provvedimento fino all'ultima scadenza che la legge gli avrebbe consentito per provvedere; ma sta nel fatto che qui si tratta di ribadire il principio fondamentale che il Governo, nato dalla Resistenza, nato dall'unione dei sei partiti, ha affermato con la norma del decreto legislativo n. 722, norma che quindi nasce non da eredità di dittature, non da eredità di tempi in cui si voleva affermare la sovranità dello Stato nella forma più rigida ed aspra, senza tener conto dei diritti dei singoli, ma che promana anzi da quei sei partiti coalizzati nella Resistenza che contro la dittatura avevano combattuto e che, assumendo il governo dello Stato, assumendo la pienezza dei poteri dello Stato, sia nel campo legislativo sia nel campo esecutivo, hanno ritenuto e sentito di potere e di dovere affermare questo principio generale di giustizia fra i dipendenti dello Stato. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picardo. Ne ha facoltà.

PICARDO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, indubbiamente il mio intervento sarà brevissimo perchè il senatore Nencioni e il senatore Pace molto brillantemente hanno esposto la posizione del nostro Gruppo; ma approfitto di quest'occasione propizia per cercare di rompere una tradizione di silenzio che esiste tra l'onorevole Ministro del lavoro e me, in quanto non ho mai avuto la ventura di una risposta a qualche mia interrogazione e quindi approfitto di questa occasione per richiamare la sua attenzione su dei particolari impegni da lui assunti sperando che una sua ri-

sposta possa evitare l'imminente sciopero della classe sanitaria degli enti mutualistici.

Lei sa benissimo, onorevole Ministro, che già da lungo tempo è in corso una trattativa fra i medici e gli organi ministeriali e che in seguito a riunioni ministeriali volute proprio da lei, onorevole Ministro, è stato ampiamente riconosciuto che le richieste dei medici sono giuste, che le delibere sono obiettivamente errate e vanno a danno dei medici stessi e che l'errore si ripercuote in senso negativo sulle finalità istituzionali degli enti perchè svischia e depaupera i ruoli sanitari. Lei, onorevole Ministro, non ha ancora risolto il problema dei medici di istituto nonostante gli impegni ripetutamente e ufficialmente assunti e malgrado i presidenti degli enti gliene abbiano sottolineato il fondamento, la necessità e l'urgenza.

Il dibattito parlamentare in occasione dell'esame del decreto-legge 14 dicembre 1966 ha posto in evidenza l'inadeguato trattamento e l'infelice utilizzazione del personale dei ruoli tecnici e in particolare dei medici. Si è evidenziato così attraverso quali errori le amministrazioni degli enti pervengono non solo all'insufficienza di controllo per quanto riguarda l'impiego dei mezzi economici, ma financo, come la stessa Corte dei conti ha dovuto rilevare, al fallimento dei fini istituzionali. Il Governo, malgrado tutto, è poco sensibile alla necessità di riconoscere nel lavoro svolto dal personale degli enti i requisiti, le funzioni e le responsabilità che lo caratterizzano. Anche l'onorevole relatore, senatore Torelli, aveva scritto una lettera assicurando la classe sanitaria che la Commissione lavoro si sarebbe particolarmente interessata del suo problema.

Come lei ben sa, onorevole Ministro, dato lo stato di disagio e di insoddisfazione della categoria, se entro il mese di marzo gli accordi che dovevano essere sanciti non verranno sanciti, ai primi di aprile tutti i sanitari degli enti mutualistici entreranno in sciopero, sciopero che porrà in uno stato di disagio non indifferente i lavoratori abbisognavoli di cura e di assistenza. L'approvazione recente del piano quinquennale per quanto riguarda la riforma sanitaria apre certamente la strada a tempi lunghi di discussione e di ulteriore programmazione, ma rende ur-

gente una nuova configurazione dei rapporti tra la classe medica e il sistema mutuo-previdenziale. Grazie. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T O R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, farei torto al Senato se dessi alla mia replica una portata proporzionata agli interventi di oggi. Dico questo non per sottovalutare gli interventi di coloro che con tanta intelligenza e buona volontà hanno parlato, quanto perchè il contenuto degli interventi — mi sia permesso dirlo — è stato per gran parte la ripetizione di argomenti già trattati e sui quali già si erano avute repliche non soltanto da parte del relatore ma anche da parte dell'onorevole Ministro.

Quindi mi limiterò soltanto a delle brevissime risposte agli interlocutori che hanno sollevato qualche piccola questione nuova. La prima risposta è diretta al senatore Nencioni il quale mi ha accusato di aver espresso nella mia relazione un *monstrum* giuridico allorchè, per trovare una giustificazione al decreto n. 722 del 1945, mi sono richiamato a leggi posteriori che si riferivano appunto a tale decreto. Io non sono un giurista come si qualifica il senatore Nencioni, sono un modesto avvocato, ma credo e ritengo che, se si vuol avere una interpretazione autentica di una legge circa la sua sussistenza, la si possa ricavare proprio dalle leggi susseguenti che confermano la precedente. Il *monstrum* sta, a mio modesto avviso, nella eccezione del senatore Nencioni. Il legislatore ha provveduto con una legge del 1945, n. 722, e negli anni seguenti e particolarmente nel 1957 e nel 1959 ha ribadito la validità di tale legge. Dunque come è possibile sostenere che sia una eresia giuridica affermare che il legislatore del 1959 non abbia voluto, con le espressioni usate in quella legge, riconoscere che la legge del 1945 era tuttora in vigore? È proprio questo l'argomento prin-

cipe che ci deve togliere ogni dubbio: il legislatore, il Parlamento, il Potere legislativo ha dichiarato, ancora recentemente, che quella legge è in vita; tutto il resto non sono altro che arzigogolature, dissertazioni piacevoli a farsi, ma il punto di diritto rimane la volontà del legislatore espressa in susseguenza di tempo.

Non mi soffermo su altre affermazioni. Mi soffermo su una, su quella secondo cui esistono categorie vincolate che debbono seguire categorie vincolanti. Si fa poi appello alla Costituzione e si dice alla fine che si è riesumato un ferro vecchio del 1945. Di tutto ciò si fa riferimento e colpa sempre e soltanto al Governo. Qui l'osservazione vale per molti interlocutori: si è parlato del Governo, si usa parlare male del Governo perchè deve essere il Governo il capro espiatorio di ogni situazione. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*). Ma siamo sinceri! Parliamo con la massima sincerità ed amabilità: dato e non concesso che questo ferro sia vecchio, chi lo ha riesumato? La Corte dei conti e non il Governo. Quindi, quando si parla di ciarpame pseudo-intellettuale e scientifico, dedichiamo questa parola o cerchiamo di avere il coraggio di dedicarla all'organo che effettivamente ha riesumato il cosiddetto ferro vecchio e non copriamoci invece dietro parole che è facile rivolgere al Governo, perchè del Governo è facile parlar male, mentre della Corte dei conti (che, se non è organo costituzionale, ha però attribuzioni costituzionali) se non altro è più prudente il tacere.

N E N C I O N I . È una raganella.

T O R E L L I , *relatore*. È una raganella per lei, perchè certi organi e certe raganelle hanno suonato per lei per venti anni, mentre per noi gli attuali organi sono cose serie. (*Interruzioni dall'estrema destra*).

N E N C I O N I . È ironia questa.

T O R E L L I , *relatore*. Non è ironia, è una degna risposta, perchè in fatto di diritto costituzionale...

N E N C I O N I . È una ignoranza storica degna delle sue teorie giuridiche.

T O R E L L I , *relatore*. Ho tutto da imparare dai giuristi, ma niente da lei. Ritengo di dare una risposta ai colleghi Macaggi e Boccassi e, da ultimo, al collega Picardo, i quali si sono soffermati su un argomento specifico che entrava per *incidens* in questa legge ed è un argomento di molta importanza. A questo riguardo io non sono stato incaricato dalla Commissione, ma ritengo con piena coscienza di interpretare il pensiero dei membri della 10ª Commissione dicendo che questo problema dei medici è da noi unanimemente valutato, tenuto presente, e dovrà essere preso anche presto nella debita considerazione. Quindi l'argomento che i tre interlocutori hanno svolto su questo tema dei medici, sulle loro rivendicazioni, ha tutta la solidarietà non del modesto relatore ma della 10ª Commissione.

E qui, facendo una parentesi, la Commissione è ben lieta di accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Macaggi, con una piccola correzione che d'altra parte il senatore Macaggi ha già accettato. Vale a dire, quel comitato che dovrebbe essere costituito, anzichè essere costituito nel modo che risulta dall'ordine del giorno, dovrebbe esserlo con la rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria. Con questa correzione l'ordine del giorno del senatore Macaggi su questo argomento sarebbe ritenuto pienamente accettabile da parte della Commissione.

Una risposta cordiale devo dare al collega Bermanni che ha rappresentato l'unica voce che abbia portato sostegno non dico al relatore, ma alla legge. Con piena solidarietà e con vivo compiacimento ho rilevato le sue parole: la formula che abbiamo raggiunto è soddisfacente sotto ogni aspetto, specialmente agli effetti del raffronto. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

Lei può fare dell'ironia sul collega Bermanni, ma egli questa mattina ha parlato con alto senso di responsabilità.

N E N C I O N I . Il senatore Bermanni ha fatto da contrappeso agli assenti socialisti.

T O R E L L I , *relatore*. Comunque, io ringrazio il senatore Bermani di quanto ha detto a sostegno di questa legge.

Il senatore Pace ha voluto sostenere, con lo stile brillante che gli è proprio, la tesi che « *tertium non datur* », « la 722 è decaduta, oppure se è tuttora vigente il disegno di legge è inutile ».

Caro collega senatore Pace, lei si è dimenticato in quel momento, quando poneva codesto brillante tema, tutti quegli argomenti che sono stati discussi precedentemente. *Datur tertium!* Altrochè se si può dare questo terzo! Ma lei si è dimenticato quello che è avvenuto in certi incontri ministeriali nel dicembre 1966. L'abbiamo detto tutti e l'abbiamo riconosciuto tutti con estrema onestà, dai sindacati ai presidenti degli enti, al Governo. In dicembre i presidenti si erano opposti al pagamento; i sindacati chiedevano un intervento immediato; la Corte dei conti reclamava l'ossequio. Ora, come era possibile giungere alla sua terza conclusione, come gli enti dovevano provvedere? Si poteva dire agli enti di provvedere, ma vi era un ostacolo: gli accordi sindacali del 1963. Lei tutto questo non lo può dimenticare.

Ora, tutte le parti in quella metà di dicembre del 1965 furono d'accordo nel chiedere che l'Esecutivo proponesse un decreto-legge: un intervento dell'Esecutivo, chiamiamolo in termini generici!

P A C E . Stia calmo, senatore Torelli, non si inquieti.

T O R E L L I , *relatore*. Non mi inquieto, è il mio temperamento; mi perdoni se alzo un po' la voce.

P A C E . Ma gli accordi sindacali non possono essere *contra legem!*

T O R E L L I , *relatore*. Perchè?

P A C E . Un accordo sindacale *contra legem?*

T O R E L L I , *relatore*. Può essere, e glielo dimostro.

P A C E . È un delitto!

T O R E L L I , *relatore*. Non usiamo queste parole!

P A C E . Non sarà un delitto in senso di reato, ma sarà un delitto civile, sarà un fatto illecito.

T O R E L L I , *relatore*. A questo punto debbo una risposta al senatore Bitossi il quale ha sollevato proprio questa questione, quella cioè della intangibilità degli accordi sindacali. Abbiamo sentito il senatore Pace dire che è un delitto violare quegli accordi...

B I T O S S I . Quanto meno è moralmente non giusto.

T O R E L L I , *relatore*. D'accordo, gliene do atto. Ma lei, senatore Bitossi, con quella onestà che tutti le riconosciamo, deve però riconoscere a sua volta che attorno al tavolo della trattativa sedevano, a fianco dei sindacati, i rappresentanti degli enti previdenziali che erano la controparte, e mentre voi eravate uomini liberi in rappresentanza di uomini liberi e quindi contrattivate liberamente, gli altri erano anch'essi uomini liberi ma rappresentavano degli enti che liberi non erano in quanto, per volontà del Parlamento, erano assoggettati al controllo della Corte dei conti. Ecco la grande diversità dell'impostazione, per cui anche il vostro appello alla intangibilità deve partire da questa premessa: uguaglianza degli organi che partecipano al contratto sindacale. Ma in quel momento attorno al tavolo non vi erano due parti aventi uguale potere contrattuale.

B I T O S S I . Vi erano anche i rappresentanti del Governo.

T O R E L L I , *relatore*. È vero, c'erano anche i rappresentanti del Governo che hanno approvato ed hanno sbagliato, perchè la Corte dei conti, allorchè ha espresso il suo giudizio, ha posto sotto controllo, per volontà del Parlamento, non l'operato dei

sindacati, questo è il punto, bensì l'ente che aveva oltrepassato quel determinato limite e l'Esecutivo che ne aveva dato approvazione. Noi siamo qui oggi a riportare le cose nel loro stato naturale, niente di più. Mi pare quindi che la decisione che noi stiamo per prendere sia sommamente giusta e fondata su principi di diritto assolutamente fuori di dubbio; quando poi pensiamo — e lo ha detto anche il senatore Bitossi nella sua onestà, riconoscendo quanto io ho scritto — alla portata pratica di tutta questa grande battaglia che si è svolta nel Parlamento, dobbiamo concludere che questo provvedimento coinvolgerà ben poche centinaia di persone.

NENCIONI. È il principio giuridico che conta.

TORELLI, relatore. Io nego che esista: per me c'è la legge e basta.

La legge è stata strutturata, per volontà del Senato e con l'aiuto della Camera dei deputati, nel senso di ridurre al minimo le conseguenze, perchè l'assegno personale è stato reso pensionabile. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Il Senato ha approvato tutte le clausole del decreto-legge pur respingendo nel complesso il disegno di legge di conversione: non le viene in mente, senatore Nencioni, allora, che nel merito il Senato era d'accordo e che quel voto finale negativo forse aveva altre spiegazioni che non quelle che riflettono il merito della legge e del decreto-legge?

Un'ultima risposta al collega Artom, il quale ha fatto appello alla volontà e alle decisioni sovrane del Parlamento ed ha definito un « triste episodio » quanto è avvenuto nella passata discussione del decreto-legge. Senatore Artom, io so il suo profondo convincimento sullo Stato di diritto, ma non ha pensato che al di fuori delle forme che possono aver turbato il suo animo, e al di là di queste, c'era la ferma volontà nel Governo e nella maggioranza parlamentare, in quel momento, di accettare e di dare pratica applicazione al principio del controllo, senza il quale ogni libertà democratica sarebbe vana? Lei si è fermato alla superficialità,

si è fermato alle forme che le hanno dato fastidio, si è fermato all'episodio, ma la sostanza è una sola. La maggioranza ed il Governo, attraverso questa legge, intendevano e intendono riconoscere con un atto pratico e reale la necessità del controllo, che in questo caso specifico vi è stato, che noi abbiamo recepito, che gli organi e quella tal Commissione esamineranno a fondo; poi gli organi direzionali degli enti daranno pratica esecuzione ai risultati.

Entri, senatore Artom, nell'animo vero che guidava Governo e maggioranza parlamentare nella decisione, sia pure distinta, ma che oggi noi riproponiamo proprio per questa convinzione profonda che è in noi, della adesione ad uno Stato di diritto che si manifesta come prima cosa nell'accettazione del principio di un controllo superiore. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazione*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da più parti è stato rilevato che il Senato per la terza volta discute questo problema. Qualche senatore ha voluto attribuire a caparbia volontà del Governo la reiterata discussione del provvedimento. Desidero assicurare i colleghi senatori che se il dibattito fosse dipeso soltanto dalla volontà del Governo o dalla mia volontà, avrei risparmiato e al Senato e a me stesso questa terza fatica.

Vi è in realtà la necessità di regolare la materia mediante un intervento legislativo. Comunque non desidero in alcuno modo affaticare il Senato ripetendo le cose già dette nei due precedenti interventi e quindi mi limiterò soltanto a confutare i rilievi dell'opposizione sui temi più specificamente politici. Alle critiche di carattere giuridico e anche a quelle politiche ha già esaurientemente risposto il senatore Torelli che ringrazio per il reiterato impegno nel chiarire i reali termini del problema.

Per quanto riguarda i rilievi di carattere politico desidero innanzitutto respingere l'accusa di scorrettezza formulata nei riguardi del Governo per il comportamento da esso seguito dopo la reiezione del decreto-legge da parte del Senato. In proposito basterà ricordare che la piena aderenza della condotta del Governo alle norme di correttezza costituzionale e parlamentare è dimostrata dall'ampia discussione aperta nei due rami del Parlamento sulle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio il 13 febbraio scorso sul tema politico di cui si tratta. La discussione si concluse, come è noto, con un doppio voto di fiducia, tanto da parte della Camera dei deputati, quanto da parte del Senato; voto di fiducia che dimostrò sia la compattezza della maggioranza che la volontà del Parlamento e quindi del Paese di sostenere l'azione politica del Governo.

In secondo luogo si è affermato che il Governo non sarebbe stato ossequiente alla volontà espressa dal voto contrario del Senato del 9 febbraio, avendo il Governo stesso presentato un provvedimento legislativo analogo a quello respinto. Neppure questa considerazione è suffragata dalla realtà dei fatti. Desidero innanzitutto rilevare che tutte le norme del decreto-legge, come ha testè osservato il senatore Torelli, con gli emendamenti connessi, erano state singolarmente approvate in entrambi i rami del Parlamento. La Camera dei deputati le aveva addirittura approvate anche nel loro complesso. Perciò, proprio in ossequio al principio del rispetto della volontà del Parlamento, il Governo, nel delineare la struttura del nuovo provvedimento di legge, non poteva allontanarsi dai principi direttivi scaturiti dal precedente dibattito e dalle stesse proposte parlamentari, in gran parte accolte dal Governo e dall'Assemblea.

Ringrazio vivamente il senatore Bermani per aver egregiamente dimostrato che non si può mutare la linea del provvedimento approvato qualche settimana fa dai due rami del Parlamento.

Inoltre il Governo, pur dichiarando, come ebbi modo di dire nella seduta del 15 febbraio — e ciò è stato questa mattina ricordato autorevolmente dall'illustre Pre-

sidente della nostra Assemblea —, che sussistono tutti i motivi di urgenza che ispirarono il decreto-legge, ritenne opportuno presentare il nuovo provvedimento nella differente forma del disegno di legge ordinario, sul quale chiese l'urgenza che all'unanimità fu accordata dal Senato.

Qual è, il significato politico dell'urgenza accordata dal Senato al provvedimento proposto dal Governo? Evidentemente è quello di eliminare al più presto, mediante un atto legislativo di sollecita emanazione, il contrasto tra la determinazione della Corte dei conti ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti previdenziali. Questi infatti hanno diritto di acquisire quanto prima possibile la certezza assoluta sul trattamento economico che il supremo organo di controllo sulla gestione finanziaria degli enti, allo stato attuale, ha dichiarato non conforme alla legge. Questa urgenza di regolare la questione permane tuttora, non solo perchè sussiste ancora oggi la validità della determinazione della Corte dei conti del 16 novembre dell'anno scorso, ma anche perchè, in data 1° marzo di quest'anno, il collegio sindacale del principale ente previdenziale, cioè dell'INPS, ha osservato, cito testualmente, « che permane lo stato di irregolarità nel pagamento delle retribuzioni a favore dei dipendenti dell'istituto, donde la urgente necessità che tale situazione venga eliminata senza ulteriori dilazioni, allo scopo di evitare l'aggravio delle responsabilità conseguenti a erogazioni non legittimate da regolari provvedimenti normativi ». A tale scopo il collegio sindacale si è riferito espressamente al disegno di legge governativo in corso di esame al Senato.

In terzo luogo si è detto, ed in tal senso si sono espressi anche i senatori Pace e Preziosi, che il Governo avrebbe dovuto limitarsi a proporre l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legislativo del 1945, numero 722, che fra l'altro, per essere operante, come ha sostenuto il senatore Nencioni nel suo disegno di legge, dovrebbe avere efficacia retroattiva e lungamente retroattiva.

Io non ripeterò l'ampia dimostrazione fatta dal relatore senatore Torelli a sostegno della vigenza dell'articolo 14 (egli ha

ricordato, tra l'altro, i testi legislativi che successivamente al 1957 hanno considerato ancora in vigore l'articolo 14 della legge numero 722) e non ripeterò le massime delle decisioni del Consiglio di Stato, che ritengono in vigore l'articolo 14, né ripeterò le argomentazioni già svolte per dimostrare l'infondatezza delle tesi sostenute dal senatore Nencioni, che fra l'altro, a mio avviso, contrastano nettamente tra di loro, perchè, e questo lo dico anche al senatore Pace che ama i dilemmi, o è vera la tesi della decadenza della legge n. 722 per effetto della mancata conversione in legge immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, o è vera l'altra tesi, ugualmente affermata dal disegno di legge del senatore Nencioni e nell'emendamento che egli ha presentato, della abrogazione implicita della legge stessa a datare dal 25 gennaio 1957, cioè dalla data dell'entrata in vigore del nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Desidero piuttosto sottoporre al Senato una considerazione di carattere politico. Domando cioè — e se lo è domandato anche il senatore Artom — se sia lecito togliere efficacia ad una determinazione della Corte dei conti con una legge che dichiara retroattivamente abrogata proprio quella disposizione di legge (articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722) su cui si basa la decisione del supremo organo di controllo per affermare la non conformità a legge del trattamento dei previdenziali.

Il Governo non ha ritenuto né ritiene possibile seguire questa strada che, come hanno rilevato i senatori Bermani, Artom e Torelli, travolgerebbe le basi stesse dello Stato di diritto che si fonda sul rispetto degli organi preposti, per espresso dettato costituzionale, al controllo delle gestioni finanziarie dello Stato e degli altri enti pubblici.

Il senatore Nencioni ha molto insistito su un altro argomento di carattere politico ripreso anche da altri: quello cioè che il Governo avrebbe strumentalizzato la questione del trattamento economico del personale previdenziale per respingere le richieste dei dipendenti statali. Premesso che le trattative in corso coi dipendenti statali provano esattamente il contrario del blocco retribu-

tivo che si pretende attribuire al Governo, (che del resto, come è dimostrato dai numerosi contratti di lavoro che ho stipulato durante la mia gestione, non ho mai accettato), respingo fermamente l'accusa di « far pagare ai previdenziali » la resistenza agli statali, come è stato affermato ingiustamente da taluni senatori.

La questione dei previdenziali, come ha testè confermato il senatore Torelli, è sorta indipendentemente dalle rivendicazioni degli statali, per effetto di un'autonoma determinazione della Corte dei conti, notificata in forma solenne al Governo e al Parlamento, in quanto faceva seguito ad un'analoga deliberazione del 1963. Il decreto-legge presentato dal Governo nel dicembre 1966 fu sollecitato dalle organizzazioni sindacali e dai presidenti degli enti previdenziali, e bene ha fatto il senatore Bermani a ricordare nel suo intervento le considerazioni svolte sul trattamento dei previdenziali dal compianto senatore Sansone, alla cui memoria rivolgo, come amico, un affettuoso pensiero e, come Ministro, un riconoscente saluto.

È inutile che io rilegga i documenti che ho letto nei miei precedenti interventi. Comunque, dal comunicato ufficiale che fu concordato con le organizzazioni sindacali dopo la riunione del 5 dicembre 1966, risulta chiaramente che sia le organizzazioni sindacali, sia i presidenti degli enti, richiesero un urgente provvedimento di carattere legislativo. Pochi giorni dopo — e cioè il 7 dicembre — si riuniva il consiglio di amministrazione dell'INAIL che, di fronte al quesito posto dal presidente se, dopo la determinazione della Corte dei conti, si potesse procedere al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre, rispose che non si poteva e che occorreva insistere presso il Governo per una urgente soluzione di carattere legislativo.

Non si dica dunque che il provvedimento è stato, ed è tuttora, inutile, perchè, se si dovesse applicare la tesi del vuoto giuridico, cioè quella di non far nulla dopo la determinazione della Corte dei conti, i previdenziali correrebbero il grave rischio di vedere in pericolo le loro retribuzioni, mentre il provvedimento che noi proponiamo di adot-

tare tende a contemperare l'esigenza del rispetto della legge col criterio di salvaguardare al massimo possibile le situazioni di fatto costitutesi. Non si può quindi parlare di un provvedimento inutile. Tra l'altro, come è stato ricordato anche dal senatore Bermani, esso tende a salvaguardare *ad personam* il trattamento differenziale che risultasse in eccedenza rispetto al 20 per cento in più consentito dalla legge.

Il provvedimento, quindi, è tutt'altro che inutile: è un provvedimento che è stato fatto nell'interesse della categoria dei previdenziali.

Si ammette ormai da tutti l'esigenza di un intervento in via legislativa: lo ha riconosciuto questa mattina anche il senatore D'Angelosante, facendo proprio il disegno di legge del senatore Nencioni. Ma non posso esimermi dal rilevare che in questa discussione si verificano le più strane incongruenze. Sia il gruppo comunista che quello missione, mentre da una parte dicono: non bisogna regolamentare, non bisogna far nulla dopo la determinazione della Corte dei conti; poi, contraddicendosi, affermano che è necessario regolare legislativamente la questione; e in che modo? In primo luogo, dicono, dichiarando decaduto il decreto legislativo del 1945 per mancata conversione in legge; in secondo luogo, dichiarandolo valido, ma, per quanto riguarda l'articolo 14, fino all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico degli impiegati dello Stato, cioè fino al gennaio 1957; infine si dice, sempre dagli stessi senatori, che l'articolo 14 è ancora vigente tanto che se ne dovrebbe sancire legislativamente la deroga, come fa l'emendamento comunista che, come già altra volta ebbi a rilevare, tende appunto a derogare all'articolo 14, il che significa riconoscerne l'attuale vigenza. Se così è, se tutti concordano nel richiedere un intervento legislativo, è chiaro che questo non può essere rivolto a togliere retroattivamente efficacia giuridica all'articolo 14, perchè è proprio su quell'articolo che si basa la determinazione della Corte dei conti.

BITOSSI. Facciamo di necessità virtù. Di fronte alla vostra linea, noi dobbiamo adeguarci.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è « la nostra linea », è la linea del diritto. Nè si può sfuggire alla logica giuridica ricorrendo alla richiesta subordinata, come se fossimo nelle aule giudiziarie, qui siamo in tema politico: o si accetta o non si accetta l'articolo 14.

BITOSSI. Non è vero; lei è troppo drastico.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se si ammette l'esigenza di intervenire in via legislativa, come ha ammesso questa mattina anche il senatore D'Angelosante, facendo proprio il disegno di legge del senatore Nencioni, non vi sono — come ho già detto — che due vie: o si toglie valore all'articolo 14 della 722 su cui si basa la determinazione della Corte dei conti o si adegua il trattamento dei previdenziali alla decisione della Corte, pur salvaguardando, nella maggiore misura possibile, il trattamento in atto, specialmente per le categorie che non usufruiscono di altre retribuzioni.

CAPONI. Oppure si accantona.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con l'accantonamento lei non risolve nulla, perchè il collegio sindacale dell'INPS ha già fatto osservazioni sul pagamento dello stipendio di febbraio. Questa è la situazione che non si può risolvere se non contemperando il principio del rispetto della legalità con la giusta considerazione delle modalità e della durata delle prestazioni di servizio dei previdenziali.

Questa seconda via, il Governo ha ritenuto di seguire non per contestare, come a torto ha ritenuto il senatore Bitossi, la validità della contrattazione sindacale che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, deve essere pienamente salvaguardata. Riaffermo, senatore Bitossi, solennemente da questo

banco che la validità della contrattazione sindacale — l'ho detto anche l'altra volta e lo ripeto in tutte le occasioni — deve essere rigorosamente salvaguardata nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

C A P O N I . Ma lei la ingabbia.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non si rivolga a me, si rivolga alla Corte dei conti che ha fatto l'osservazione della non conformità alla legge. Io non sono responsabile di quello che fa la Corte dei conti, ma non ne posso disconoscere le determinazioni.

Ma vogliamo un momento soffermarci, poichè stiamo discutendo in sede politica, su quello che è il reale patto contrattuale stipulato dai sindacati? È vero che nel 1962 ci fu un accordo tra i sindacati e i presidenti degli enti, ma è vero anche che, dopo questo accordo, intervenne la prima determinazione della Corte dei conti che dichiarò non conforme a legge il trattamento previsto nelle deliberazioni degli enti, cioè le deliberazioni che avevano recepito l'accordo sindacale. Che cosa avvenne allora dopo la prima determinazione della Corte dei conti? Non è vero che il Ministero del lavoro restò inerte e che le cose andarono avanti per conto loro. Il Ministro del tempo riunì le organizzazioni sindacali e che cosa si stabilì? Ecco il comunicato stampa del luglio del 1963 firmato da tutti i rappresentanti delle confederazioni sindacali: « Il Ministro del lavoro, ha avuto nei giorni scorsi diversi incontri con i presidenti degli enti interessati e con gli esponenti delle organizzazioni confederali dei lavoratori in ordine ai problemi del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali. Al riguardo si rammenta che alcune delibere cosiddette di allineamento adottate dai tre Istituti sono state inficiate di illegittimità e conseguentemente i Ministeri vigilanti avevano ritenuto di sospendere l'approvazione di norme di attuazione o l'estensione del trattamento uniformato al personale di altri istituti. Nella particolare situazione sopra ricordata le intese determinatesi a seguito degli incontri pre-

detti riguardano i seguenti punti » (ecco il punto più importante): « il Ministro del lavoro, a nome del Governo, tenendo conto delle eccezioni avanzate dalla Corte dei conti, restituirà le deliberazioni di allineamento adottate dai tre Istituti alle presidenze degli istituti stessi affinché i rispettivi consigli di amministrazione provvedano a riesaminare la materia...

B I T O S S I . Non attraverso un decreto-legge.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. ...inquadrandolo il contenuto delle delibere nell'ambito della legislazione vigente richiamata dall'organo di controllo » (sottolineo questa frase che significa che si accettava la legislazione vigente richiamata dall'organo di controllo, cioè l'articolo 14 della 722) « e nel quadro delle prospettive di conglobamento già in corso anche per il personale dello Stato ».

P R E Z I O S I . Ma sono trascorsi tre anni ...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È noto che la dilazione nell'osservanza della determinazione della Corte dei conti del 1963 fu ottenuta sulla base dell'assicurazione che, chiusasi l'operazione di conglobamento in corso per gli statali, si sarebbe proceduto a quel conteggio che la Corte dei conti fin dal 1963 aveva richiesto. Non essendosi proceduto a tale conteggio, a tale adeguamento, la Corte dei conti ha fatto una seconda determinazione e questa volta l'ha notificata anche ai Presidenti delle due Assemblee legislative.

G I A N Q U I N T O . Ma dopo quanti anni? Dopo tre anni!

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'ha fatto dopo la chiusura dell'operazione di conglobamento che, secondo la determinazione della Corte dei

conti, si è chiusa nel marzo del 1966. Quindi la Corte dei conti è intervenuta per la seconda volta. E dire che si può non far nulla dopo la seconda determinazione significa affermare una cosa inesatta, tanto più che già sono in movimento i collegi sindacali che inficiano la validità delle deliberazioni con le quali si provvede al pagamento degli stipendi. Anche da questa situazione di incertezza scaturisce l'esigenza di regolare il problema in sede legislativa.

C A P O N I . Ma non come volete voi.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho detto che non ci sono che due vie: o abrogare l'articolo 14...

C A P O N I . Appunto.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quella via il Governo non la può seguire — l'ho detto mille volte — perchè abrogare l'articolo 14 oggi, dopo la determinazione della Corte dei conti, significa travolgere le basi dello stato di diritto. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

G I A N Q U I N T O . È contro la Costituzione...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Soltanto la Corte costituzionale può dire se una norma è contro la Costituzione.

Il senatore Bermani ha giustamente precisato, condividendo le osservazioni del relatore, che quando la Commissione prevista dalla legge, composta come è noto da rappresentanti ministeriali, degli enti previdenziali, delle organizzazioni sindacali e da due magistrati, avrà istituito un giusto confronto fra il trattamento dei previdenziali e quello degli statali, tenendo conto sia per gli uni che per gli altri delle retribuzioni generali che si aggiungono allo stipendio, verrà non soltanto smentita l'erronea opinione di una differenza abnorme fra i due tratta-

ti, ma si darà anche, attraverso i successivi adempimenti, certezza giuridica e definitività indiscussa ai trattamenti dovuti ai previdenziali. Con l'approvazione del provvedimento proposto al Senato non sarà in alcun modo colpita, come ha ricordato il senatore Torelli, la categoria dei dipendenti previdenziali, la cui opera ho più volte additato alla riconoscenza del Paese, ma sarà costituito un valido strumento per contemperare tutti gli interessi che si riflettono nel presente dibattito. Il Governo, e in modo particolare il Ministro del lavoro, non perderà mai di vista il criterio direttivo secondo il quale il buon funzionamento degli enti previdenziali è garanzia di progresso sociale e l'opera assidua e impegnata del personale è condizione essenziale per l'efficacia e l'incisività delle funzioni degli enti stessi.

Nessuno dubbi, perciò, che a questo criterio verrà ispirata l'azione amministrativa del Governo nell'esecuzione di questa legge che sarà certamente fecondo strumento di giustizia nell'esclusivo interesse dei lavoratori italiani. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo sui due ordini del giorno presentati. Il primo di tali ordini del giorno è quello dei senatori Macaggi, Bermani e Bonafini.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto questo ordine del giorno come raccomandazione, tenendo presente che la materia è di competenza dei Consigli di amministrazione; con questa premessa, lo accetto come raccomandazione per lo studio della questione nell'ambito dell'ordinamento generale.

P R E S I D E N T E . Senatore Bermani, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

B E R M A N I . Sono soddisfatto dell'accettazione del Ministro.

PRESIDENTE. Il secondo ordine del giorno è dei senatori Macaggi e Bermani.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Premetto che in questo ordine del giorno è contenuta una inesattezza di linguaggio, perchè, quando si parla della rappresentanza dei medici interessati, si fa riferimento ad una sola organizzazione sindacale, mentre esistono diverse organizzazioni sindacali per la tutela degli interessi dei medici. Ciò premesso, dichiaro che l'ordine del giorno lo accetto come raccomandazione di studio per una equa soluzione dei problemi della categoria. Il senatore Macaggi sa, perchè gliel'ho detto un'altra volta, che non è una questione semplice, in quanto si tratta, a proposito ad esempio dei limiti di età, di stabilire una certa correlazione tra il personale amministrativo ed il personale medico. Con queste riserve assicuro il senatore Macaggi che il problema sarà considerato con il più attento scrupolo da parte dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 2067.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ZANNINI, Segretario:

Art. 1.

Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha presentato un emendamento tendente a sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

« Il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è incompatibile col nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato e quindi abrogato a norma dell'articolo 385 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Tale emendamento riproduce il testo del disegno di legge n. 2068, presentato dallo stesso senatore Nencioni insieme ad altri senatori.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto veramente sorpreso dalla replica dell'onorevole Ministro e mi debbo convincere dell'assoluta inutilità di far presente il proprio pensiero quando si tratta di posizioni già prese, cioè di decisioni prese a prescindere dalla valutazione di fatti e circostanze. E mentre parlava l'onorevole Ministro — senza alcuna offesa — ho mandato a prendere in biblioteca un vecchio ingiallito libro, scritto da Pietro Calamandrei. In esso si racconta di un giudice sordo che stava in udienza e di un avvocato che temeva per il giudice sordo. Un collega molto autorevole gli disse: « Stai attento, non fidarti di questi sintomi. Ci sono anche i sordi che sorridono a tempo perchè spiano con la coda dell'occhio la faccia del presidente e si regolano su quella. Una medicina miracolosa che rende l'udito ai sordi e la vista ai ciechi: il conformismo ».

Onorevoli colleghi, quando si parte da questa premessa, io credo che sia inutile discutere le questioni che hanno un certo rilievo. Perchè l'onorevole Ministro, che aveva la possibilità di confutare le tesi che io avevo espresso, si è limitato a dire che io ho sostenuto che la legge n. 722 non è valida perchè la Costituzione della Repubblica l'avrebbe messa nel nulla. Io non ho mai detto questa cosa, non ho mai sostenuto questa tesi.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

(Segue N E N C I O N I). In secondo luogo, io mi sarei contraddetto perchè l'emendamento che stiamo discutendo è in contrasto con la tesi precedente. Questo non è nella realtà delle cose perchè, come avevo spiegato bene stamane nel mio intervento, vi sono delle subordinate e vi sono delle tesi principali. Se le tesi principali vengono preventivamente respinte, è evidente che si tenta di proporre le tesi subordinate. La tesi subordinata che io ho proposto è l'avvenuta abrogazione, e questo attraverso una interpretazione autentica — questo è il mio disegno di legge — della norma contenuta nell'articolo 385 che, come ho detto questa mattina, sarebbe stata anche inutile perchè il riesame di tutta la materia, la disciplina di tutta la materia avrebbe, anche senza dichiarazione espressa, abrogato, se ancora fosse rimasta in vita, la norma di cui alla legge n. 722 del 1945, che io non ho mai sostenuto essere caduta con la Costituzione della Repubblica.

Si è sostenuto invece il contrario da parte del relatore e del Ministro, cioè che la Costituzione della Repubblica avrebbe dato legittimità alla legge n. 722, cosa che non è nella realtà giuridica e nessuno mai — fiumi d'inchiostro sono corsi — ha sostenuto una simile tesi.

Onorevoli colleghi, l'emendamento, sul quale non mi tratterò a lungo perchè ritengo di averlo ampiamente sviluppato questa mattina, che cosa vi propone? Di fronte ad una caparbia volontà, che io ho indicato come conformismo, di ritenere vigente una determinata norma, che è stata cancellata senza alcun dubbio dall'ordinamento giuridico, ma che il relatore vorrebbe far rivivere, perchè a richiamarla in vita sarebbe il legislatore, — sarebbe, ha detto, una specie di interpretazione autentica: non ho ben capito, poi lo spiegherà in separata sede — la situazione, onorevoli colleghi mi sembra di una semplicità lineare. Questa

norma è caduta per la mancata ratifica, per la mancata conversione (chiamatela come volete, perchè i termini non hanno grande importanza, ha importanza la sostanza) da parte dell'ultima barriera che ha posto il Parlamento, cioè la legge del 1949 che volle convalidare, volle sanare, volle convertire in blocco tutti i provvedimenti che non erano stati convertiti successivamente. Questo non è avvenuto, e pertanto la norma è caduta anche perchè essa aveva ormai esaurito il suo compito, e questo a causa del suo contenuto.

Il legislatore non ha ritenuto di ratificare o convertire il decreto legislativo n. 722. Interviene il nostro emendamento (già nostro disegno di legge) che vi ricorda che la norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, che ha posto nel nulla tutte le norme incompatibili con il nuovo sistema, a quel punto è caduta. Pertanto, attraverso questa interpretazione autentica, riportiamo il sistema ad armonica composizione.

Afferma l'onorevole Ministro che in questo momento il Parlamento, di fronte ad una presa di posizione della Corte dei conti, non può porre nel nulla quella norma che la Corte dei conti ha preso in considerazione per un rilievo. Io non capisco perchè non sarebbe possibile, non capisco cioè perchè il Parlamento non avrebbe questo potere di interpretare autenticamente una norma che egli stesso ha varato, e ciò in un clima in cui la Corte costituzionale deve porre nel nulla una norma perchè la Cassazione si rifiuta di seguirne una interpretazione. Allora, onorevole Ministro, la Corte costituzionale avrebbe commesso un illecito costituzionale nel dichiarare, nel porre nel nulla, attraverso un giudizio di incostituzionalità, una norma che la Cassazione, malgrado precedenti decisioni della stessa Corte costituzionale, ha interpretato in un

certo modo, mentre la Corte costituzionale l'aveva dichiarata illegittima perchè in contrasto con norme costituzionali? E perchè il legislatore non può, ad un determinato momento, di fronte ad una presa di posizione di qualsiasi organo, anche della Corte costituzionale, anche della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, liberamente interpretare, autenticamente, la propria volontà, le proprie decisioni, le proprie deliberazioni? Quale norma, onorevole Ministro, impedisce questa legittima, dovuta attività del Parlamento? Le ricordo, e concludo, che proprio precedentemente, quando la Corte dei conti ritenne illegittimo il trattamento dei previdenziali e del parastato, proprio per quella determinata norma, il Governo prese posizione e fece presenti alcune ragioni per sostenere la legittimità della norma stessa. Successivamente, nella determinazione del 15 novembre 1966, la Corte dei conti ha dovuto riconoscere che il Governo aveva perfettamente ragione perchè non erano assimilabili nè comparabili due entità completamente diverse e compie un errore storico e un errore giuridico perchè afferma cosa fatta e conclusa il conglobamento quando questa affermazione, nella determinazione della Corte dei conti, non ha nessun riscontro, e nessuno meglio del Parlamento è a conoscenza della realtà giuridica. Ascoltate, onorevoli colleghi, che cosa disse la Corte dei conti...

Voce dal centro. Lo sappiamo.

N E N C I O N I . Se lo sapete, dovete sentirlo ancora. (*Vivaci commenti dal centro*).

« Ritenuto che ormai, conclusasi l'operazione di conglobamento delle retribuzioni del personale dello Stato con effetto dal 1° marzo 1966, siano divenuti certi ed omogenei i termini di confronto costituiti dai paralleli trattamenti economici di quiescenza e di previdenza del personale dipendente dallo Stato e da quello dipendente dagli enti pubblici non economici, donde la possibilità oggi » — e non ieri — « di accertare ora se risultino conformi a legge i trattamenti economici di quiescenza e di previ-

denza attualmente goduti dal personale dei tre cennati enti previdenziali in virtù delle delibere dei rispettivi Consigli di amministrazione adottate nel 1963 ... ». Dunque, la sua affermazione precedente è caduta nel nulla e lei ha dovuto riconoscere di aver commesso un errore. Ed allora, per sostenere la sua tesi, commette un errore che neanche un bambino di cinque anni avrebbe commesso. (*Commenti dal centro*). Lei cioè ha fatto l'affermazione precisa, apodittica, senza alcuna dimostrazione, che è cosa fatta il conglobamento, quando tutti sanno che il conglobamento non è una cosa fatta, ma che vi è solo una premessa, che vi è solo un principio. Pertanto, quella situazione di riconducibilità delle retribuzioni dall'una categoria all'altra come identificazione e come rispondenza è una cosa impossibile, come è stata ritenuta impossibile dalle due Commissioni, la Carbone e la Fenoaltea, che si sono adoperate a questo scopo. Ecco la realtà ed ecco la validità dell'emendamento che noi proponiamo, come la validità del nostro disegno di legge che si presenta, nell'armonia di un quadro del nostro diritto positivo, senza storture e senza affermazioni che siano in contrasto con i principi generali del nostro diritto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria e a questo proposito si è già pronunciata.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario per le ragioni che ho espresso durante il mio intervento.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste nel suo emendamento?

N E N C I O N I . Noi insistiamo per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal se-

natore Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Di Prisco, Preziosi, Masciale, Albarello e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

Art.

Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art.

Al personale dipendente dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale non potrà essere liquidato in capitale il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso.

In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Il trattamento di previdenza e di quiescenza dei direttori generali degli istituti sopra indicati è disciplinato dalla regolamentazione in vigore per il restante personale di ruolo dipendente dagli enti medesimi.

Agli effetti della determinazione della indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare il primo articolo sostitutivo proposto con questo emendamento.

* D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, il contenuto del primo articolo sostitutivo da noi proposto costituiva l'articolo 1 del disegno di legge n. 2097 e noi lo abbiamo appunto riproposto nella forma di emendamento sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge del Governo per motivi di carattere procedurale e regolamentare.

Passo ora ad illustrare le ragioni sostanziali di tale emendamento. Abbiamo testè sentito dall'onorevole Ministro nella sua replica come occorra acquisire certezza assoluta del diritto per il personale, come permanga uno stato di irregolarità e l'urgenza di eliminare questa situazione, come la regolamentazione della materia debba avvenire con intervento legislativo. A questo punto della discussione, quindi, noi riteniamo di proporre l'abrogazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 novembre 1945, n. 722, per determinate ragioni che sono tutte di ordine politico: pretendere che il trattamento economico di una categoria di lavoratori trovi un limite e abbia un rigido termine di confronto nel trattamento di altra categoria, secondo noi, è contrario anzitutto allo spirito e al dettato dell'articolo 36 della Costituzione; è contrario poi allo spirito e alla lettera dell'articolo 39 della Costituzione che afferma il principio della libera contrattazione sindacale, mentre l'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 mortifica il sindacato e ne riduce la possibilità di movimento e di azione entro termini angusti, trasformandone la funzione in quella di mera vigilanza, per far sì che sia esteso al proprio settore quanto viene conquistato da un altro.

Io ritengo che su questo punto debba farsi una valutazione politica di fondo. Secondo noi il Governo ha colto il momento per inserire questo provvedimento in un disegno politico di carattere generale, un disegno politico proprio del Governo di centro-sinistra, inteso al contenimento delle retribuzioni e allo svuotamento del potere contrattuale dei lavoratori. Ed ha scelto proprio questo momento, mentre sta avvenendo nell'altro ramo del Parlamento, o è già avvenuta, la votazione del piano di sviluppo quinquennale.

Quindi la nostra opposizione a questo disegno di legge, che si inquadra nella strategia politica del Governo di centro-sinistra, è decisa. Qui ci sono delle categorie, i lavoratori previdenziali, che nel 1963 hanno visto uniformato il trattamento economico dei tre più grandi istituti. Le rappresentanze delle

organizzazioni sindacali hanno cioè contribuito a porre i consigli di amministrazione dei tre grandi enti previdenziali di fronte ad una situazione nuova che poteva e deve rappresentare la premessa per una riforma degli enti previdenziali, del sistema previdenziale.

Io mi domando: come sarà possibile affrontare, nei prossimi mesi, il problema della riforma del sistema previdenziale, quando avremo questa gabbia in cui gli strumenti primi, che sono i dipendenti degli enti previdenziali, si troveranno impossibilitati ad ogni libera contrattazione di ordine sindacale, rispetto ai compiti, rispetto a quanto il Parlamento deciderà per quanto riguarda questa riforma?

Questo ci sembra l'aspetto politico di fondo che condanna apertamente la scelta fatta dal Governo di centro-sinistra. Riteniamo quindi che, proprio per ragioni di correttezza politica, sia arrivato il momento, in questo disegno di legge, di abrogare i commi quarto e quinto dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 722, proprio per riaffermare in maniera precisa, fin da questo momento, il diritto per i dipendenti degli enti previdenziali alla libera contrattazione, il loro diritto a dare un contributo democratico alla riforma del sistema previdenziale nel nostro Paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sul primo articolo sostitutivo proposto dal senatore Di Prisco e da altri senatori.

TORRELLI, relatore. La maggioranza della Commissione si è sempre espressa per la piena validità dell'articolo 14 del decreto n. 722. Quindi non può accettare questo emendamento.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario per la stessa ragione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo articolo sostitutivo proposto dal se-

natore Di Prisco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il successivo articolo sostitutivo proposto dagli stessi senatori sarà discusso in sede di esame dell'articolo 4.

Da parte dei senatori Samaritani, Brambilla e Bitossi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

Art. ...

Il quarto comma dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali è così modificato:

" Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni o dagli enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ".

Il quinto comma dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale è soppresso.

PRESIDENTE. Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SAMARITANI. L'emendamento che presentiamo riproduce il contenuto del disegno di legge n. 2095 presentato il 1° marzo 1967 del nostro Gruppo e che avevamo chiesto fosse discusso insieme a quello presentato dal Governo.

L'emendamento che noi proponiamo propone di eliminare il secondo periodo del quarto e il quinto comma dell'articolo 14

del decreto legislativo n. 722 del 1945. La abrogazione del secondo periodo del quarto comma concerne il limite del 20 per cento, in cui possono essere contenute le retribuzioni dei previdenziali e dei parastatali. Il quinto comma dell'articolo 14, che noi proponiamo di sopprimere, è del seguente tenore: « A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare da parte del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro ».

Perchè proponiamo l'abrogazione di questa parte dell'articolo 14? Qui il diritto non è certo. Il problema consiste allora nel toglierci da questo stato di incertezza.

Perchè abrogare? Intanto, le norme a cui mi sono riferito non trovano più alcuna giustificazione nella realtà che si è venuta determinando. È noto che il decreto legislativo luogotenenziale si proponeva di riordinare la situazione retributiva che si era venuta creando, con le vicende della guerra, certamente in modo caotico, e di adeguare le retribuzioni dei dipendenti pubblici alla situazione economica di allora. Però da quel periodo — novembre 1945 — molta acqua è passata sotto i ponti: infatti si è realizzata una modificazione dell'ordinamento gerarchico e funzionale dei dipendenti dello Stato e degli enti previdenziali. Si deve pertanto ormai riconoscere la pratica impossibilità di una comparazione valida. Non solo, ma è intervenuta una contrattazione sindacale, che è un fatto nuovo, come ho già avuto occasione di dire.

Ecco perchè noi riteniamo che il decreto legislativo contenga delle norme inique, perchè nega la libertà di contrattazione sindacale di una categoria. Siamo o no, onorevole Ministro del lavoro, in regime di libera contrattazione? A questa domanda lei deve dare una risposta. È assurdo l'aggancio di una categoria ad altre. Nel caso nostro, gli statali sono la categoria trainante per tutto il parastato italiano. Se siamo in regime di libera contrattazione, le categorie del parastato debbono essere libere di contrattare la propria condizione di lavoro. Ecco per-

chè il far rimanere in vita la norma dell'articolo 14 del decreto n. 722 è prima di tutto un assurdo e poi un atto che contrasta con la stessa legittimità costituzionale.

Per questi motivi noi chiediamo la sua abrogazione. Si disattende la deliberazione della Corte dei conti. Si fa una scelta, si riconosce una nuova realtà, e si muta la legge perchè la legge non è immutabile. Ecco perchè non si travolge lo Stato di diritto, ecco perchè non si lede il principio del controllo. La Corte dei conti ha dichiarato non conforme a legge il trattamento dei previdenziali con delle tabelle contestate e contestabili. Siamo qui ancora in uno stato di incertezza, tanto è che nel progetto di legge, presentato oggi dal Governo, è prevista la nomina di una Commissione per accertare; non si è certi quindi che si sia andati anche oltre lo stesso limite stabilito dal decreto legislativo n. 722. Ma questo non ha rilevanza agli effetti della necessità dell'eliminazione di quelle norme dell'articolo 14 ai fini proprio di lasciare libera e aperta la contrattazione. Il fatto è che da parte del Governo si coglie l'occasione del rilievo della Corte dei conti per portare avanti una determinata politica economica. Dalle deliberazioni della Corte dei conti il Governo non è stato attratto se non in questa circostanza. E perchè? Perchè l'articolo 14 del decreto legislativo n. 722 serve ad attuare per legge non solo il contenimento, ma la riduzione dei livelli retributivi acquisiti in un settore del pubblico impiego. Con questo atto si ledono i diritti sindacali. E credo che sia senza precedenti togliere da parte dello Stato dei diritti acquisiti al proprio personale dipendente. Un esempio grave, onorevole Ministro, pericoloso per il padronato italiano. È l'esempio per la via della decurtazione dei salari con la soppressione di diritti già riconosciuti. Però questa vicenda, chiamiamola così, dei previdenziali, si colloca nel più ampio contesto di una manovra della spesa pubblica corrente. Si tende a far credere, da parte di membri del Governo, che la spesa corrente concerne solo quella dei dipendenti dello Stato. Il Governo ha voluto colpire prima i previdenziali cosiddetti privilegiati per frenare la stessa pressione

degli statali in agitazione. Non solo con una campagna di propaganda si sono chiamati dilapidatori del bilancio dello Stato gli statali e si sono chiamati dilapidatori degli enti previdenziali i lavoratori previdenziali, ma si prendono anche misure come la famigerata circolare Taviani che per due ore di sciopero degli statali dispone di trattenere il corrispettivo di una giornata di lavoro; è la spinta a non riconoscere il diritto e la libertà di sciopero che oggi viene contestata. Si vuole diminuire la spesa corrente? Ci sono altre più proficue strade; ci sono gli enti inutili e i controlli della Corte sulla Federconsorzi. Non è giusto far ricadere sugli statali il *deficit* del bilancio dello Stato e sui previdenziali quello degli istituti di previdenza. C'è poca produttività, si dice, ma è colpa dei dipendenti? È colpa del Governo che disattende alla riforma burocratica, che disattende alla riforma del sistema assistenziale e previdenziale italiano. Ecco perchè vogliamo giungere all'abrogazione del decreto n.722 e diciamo che questo è il passaggio obbligato per garantire il potere contrattuale del sindacato, l'autonomia di contrattazione e i livelli economici di trattamento raggiunti dai previdenziali. Ci sono aspetti abnormi, superpensioni, superliquidazioni: essi vanno rivisti, ma certamente anche qui senza atto di imperio, perchè è possibile ottenere il consenso dei sindacati e dell'opinione pubblica e, per la nostra parte, il consenso del Parlamento italiano. Questa è la scelta che noi proponiamo.

Non c'è, questa sera, il Presidente del Consiglio a coartare il voto della maggioranza ponendo la questione di fiducia, per cui credo che quei parlamentari (anche componenti della maggioranza) che si possono sentire oggi più liberi di ieri, possono, in questa occasione, considerare e votare l'emendamento che noi presentiamo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TORELLI, relatore. La Commissione è contraria per i motivi già detti.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Samaritani, insiste sull'emendamento?

SAMARITANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Pace è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 1.

Il senatore Pace ha facoltà di svolgerlo.

PACE. L'articolo 1 del disegno di legge n. 2067 vuole regolare i rapporti giuridici sorti sulla base della normativa d'urgenza contenuta nel decreto-legge 14 dicembre 1966. Indubbiamente l'articolo 77 della Costituzione contempla l'insorgenza di rapporti giuridici, ma in quanto questi rapporti giuridici siano tradotti in riflessi concreti, in proiezione di cose; non già la semplice statuizione di norme che non hanno avuto o non hanno tempo di pratica attuazione, nel caso in specie, tra il 14 dicembre 1966 e il 9 febbraio 1967. Ma se un'attuazione vi è stata in ordine a liquidazione di trattamenti di previdenza e di indennità di anzianità o di altra equivalente — e non consta che siano pervenute a statuizione definitiva nella comune raggiunta volontà delle parti — non pare che, alla stregua dello spirito della Costituzione, il rapporto giuridico possa essere regolato in base all'articolo 77 sulla stessa linea di quel disegno di legge che è stato posto nel nulla.

L'Assemblea conosce meglio di me le questioni in ordine alla nullità del decreto-legge non ratificato, le opposte opinioni, alla prevalente trionfante opinione che il decreto legge, il quale non sia stato convertito nei termini dalle Assemblee legislative è da ritenersi siccome mai esistente. Ed allora, se quel decreto legge è caduto nel nulla, *quod nullum est nullum producit effectum*. Nella dizione dell'articolo 1 del disegno di

legge in oggetto, si fa rivivere integralmente quel disegno di legge che noi abbiamo bocciato. L'assurdo *patet ex ipsa re*.

Prego di voler porre ai voti, anche ove non vi sia il consenso degli onorevoli contraddittori, il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

TORELLI, relatore. Consta alla Commissione che vi siano delle situazioni da regolare che si sono verificate appunto entro questo periodo.

PACE. Ma non definite.

TORELLI, relatore. Siano o meno definite, noi in questo momento dobbiamo prevedere che qualche cosa da definire vi sia. La preoccupazione è di liquidare tutte le situazioni maturate in quel periodo, quindi la disposizione è necessaria.

Quanto poi al modo di liquidare queste situazioni, il modo non è quello del decreto-legge ma è quello di questa legge. Quindi riteniamo il modo perfettamente rituale.

PACE. Non vedo la differenza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Poche parole per associarmi al parere del relatore. Se vi fu una disposizione sulla quale tutto il Parlamento fu concorde, fu proprio quella dell'articolo 2 del decreto-legge, quella cioè che, aderendo alle istanze dell'opinione pubblica, tendeva a limitare le superliquidazioni. Ora l'emendamento del senatore Pace vorrebbe far rivivere, almeno fino all'entrata in vigore della legge, le superliquidazioni che il decreto-legge non accettava e che il Parlamento, attraverso l'approvazione pressochè unanime, non ha accettato. Ricordo al Senato che anzi fu allora presentato un emendamento, che è stato riprodotto anche nel corso di questo

dibattito, che tende addirittura a regolamentare in modo più severo il sistema della capitalizzazione.

Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

In via subordinata i senatori Nencioni e Pace hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Per il periodo compreso fra il 14 dicembre 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente, dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, restano regolate dalle norme vigenti in materia alla data del 31 dicembre 1966 presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrazione di questo emendamento parto da un'osservazione fatta dall'onorevole Ministro quando ha ritenuto di respingere l'emendamento soppressivo del senatore Pace e da un'osservazione fatta dal relatore; curiose osservazioni che prescindono... Onorevole Ministro, vorrei che ascoltasse quello che dico anche se poi lei sarà di parere contrario.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ascolto tutto.

NENCIONI. Mi faccia la cortesia perchè altrimenti poi mi attribuisce opinioni che non ho.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io ascolto tutto. Prima non mi riferivo alla Costituzione in se stessa, ma ai provvedimenti di cui la Costituzione,

secondo la sua tesi, prevedeva la conversione in legge. Lei infatti ha detto che non è stato convertito in legge l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

N E N C I O N I . Io non ho mai sostenuto questa tesi. Comunque, onorevole Ministro, per quanto concerne l'articolo 1, prima di tutto voglio contestare la sua affermazione che il Senato fu d'accordo; fu tanto d'accordo che respinse il decreto-legge! (*Interruzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). Comunque, respingendo il decreto-legge ha respinto anche l'articolo 2, fino a prova contraria. D'altra parte, con l'emendamento che noi proponiamo, si vuole obbedire proprio ad un precetto costituzionale, perchè il capoverso dell'articolo 77 della Costituzione recita: « I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». L'articolo 1 del disegno di legge, invece, a che cosa tende? Tende a regolare nientemeno che i rapporti dal 14 dicembre 1966 fino all'entrata in vigore della legge che scaturirà da questo disegno di legge. Noi non conosciamo in questo momento quale periodo di tempo passerà. Pertanto si vogliono regolare retroattivamente dei rapporti che avevano una loro disciplina, in quanto vi sono anche dei diritti quesiti. Ora, proprio per uniformità, è opportuno che vi siano dei rapporti regolati dalla vecchia disciplina fino all'entrata in vigore della nuova legge e che non vi siano dei rapporti che saranno regolati da questa legge che ancora non è stata approvata e che pertanto non è legge.

Mi pare che ci sia una situazione di stortura: se è vero che il legislatore si deve preoccupare di legittimare a norma dell'articolo 77 della Costituzione la situazione che si è venuta a creare dal 14 dicembre del 1966, non è col riesumare il decreto-legge bocciato dal Parlamento e col creare una situazione di inconcepibile non uniformità di trattamento e di mancata tutela dei diritti quesiti che si può ritenere di risolvere il problema.

Vorrei anche modestamente osservare, poichè il relatore ha parlato di alcuni rapporti che non sarebbero stati regolati o che debbono essere regolati, che non ci possiamo preoccupare di casi concreti perchè, fino a prova contraria, la legge deve avere i caratteri dell'astrattezza e della generalità. Non dobbiamo aver di misura un caso concreto, perchè così veramente si devia la funzione legislativa. Insisto quindi per l'accoglimento dell'emendamento che riporta normalità contro un tentativo veramente strano di dare forza retroattiva ad una norma che forza retroattiva non deve avere. Se una norma di legge deve regolare i rapporti che sono già scaturati in seguito al decreto-legge che aveva validità finchè il Senato lo ha respinto, ebbene, si limiti a questo periodo, ma non si ipotechi il periodo che va dal 14 dicembre fino alla data di entrata in vigore della legge che scaturirà dal disegno di legge che noi stiamo esaminando.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione?

N E N C I O N I . Certo, signor Presidente, e avrei anche gradito sapere per quali motivi il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 2.

Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

A tale fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonchè della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 luglio 1967, al personale degli istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sarà riasorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o dalle paghe a qualsiasi titolo dovuti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Samaritani, Brambilla e Bitossi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi relativi alla riforma della pubblica amministrazione e in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il trattamento economico e normativo del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, è determinato dalle deliberazioni in atto e da quelle che saranno adottate dai rispettivi Consigli di amministrazione a seguito di trattative con i sindacati dei lavoratori, nonchè dalle deliberazioni concernenti l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A M A R I T A N I . Signor Presidente, sarò brevissimo perchè credo di aver portato gran parte delle argomentazioni illustrando l'altro emendamento. Respinta la proposta di abrogazione di una parte dell'articolo 14, il nostro emendamento subordinato propone che, per i previdenziali, in deroga all'articolo 14, il trattamento economico e normativo sia quello attualmente in atto e quello che sarà stabilito successivamente dalla contrattazione sindacale con i consigli di amministrazione.

Questo è il senso e il significato del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , *relatore.* La Commissione è contraria.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è contrario, signor Presidente, per i motivi già espressi nel mio intervento.

P R E S I D E N T E. Senatore Samaritani, insiste per la votazione dell'emendamento?

S A M A R I T A N I. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Samaritani, Brambilla e Bitossi non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni e Pace è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro il 31 marzo 1968 i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere accertamenti per potere meglio deliberare le eque misure retributive spettanti al personale dei rispettivi Istituti, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni ed alle funzioni di fatto demandate a ciascun dipendente ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I. Onorevoli colleghi, attraverso l'emendamento sostitutivo all'articolo 2 si vorrebbe portare la norma in armonia con il contenuto dell'articolo 36 della Costituzione. Vorrei chiederle, signor Presidente, di illustrare anche gli altri tre emendamenti da noi presentati, perchè mi sembra opportuno esaminarli insieme in quanto riflettono la stessa norma e sono emendamenti subordinati al primo.

P R E S I D E N T E. D'accordo, senatore Nencioni. Si dia pertanto lettura dei tre emendamenti successivi presentati dai senatori Nencioni e Pace.

Z A N N I N I, Segretario:

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « entro il 31 luglio 1967 », con le altre: « entro il 31 marzo 1968 ».

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « compiere gli accertamenti e deliberare », con le altre: « compiere gli accertamenti per stabilire se è possibile deliberare ».

In via subordinata, al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa la determinazione della equiparazione delle qualifiche e funzioni anche di fatto dei dipendenti statali e quelle dei dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza che dovrà essere disposta con apposita legge ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi vorremmo, ripeto, che la norma rispettasse quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione il quale — lo ricordo a me stesso e non certo all'Assemblea — recita: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente... ». Cioè il parametro è la quantità e qualità. Pertanto i Consigli d'amministrazione, nella loro autonoma ricognizione dei rapporti di lavoro, dovranno compiere accertamenti per meglio deliberare le eque misure retributive spettanti al personale, avendo come punto di riferimento la quantità e la qualità del lavoro.

Per quanto concerne il termine, noi, sempre in via subordinata, qualora l'emendamento principale non venisse accolto, abbiamo proposto quello del 31 marzo 1968 perchè siamo convinti che entro il 31 luglio 1967 non potrà essere portata a termine quella operazione di verifica così difficile per le ragioni che abbiamo esposto nel corso della illustrazione del primo emendamento.

Per quanto concerne l'espressione « compiere gli accertamenti e deliberare », noi rite-

niamo più propria quella di « compiere gli accertamenti per stabilire se è possibile deliberare », perchè altrimenti sembrerebbe che la deliberazione in un determinato senso, o meglio a senso unico, fosse dovuta, mentre si tratta di un accertamento di fatto da cui scaturisce una deliberazione in un determinato senso, se vi sono le condizioni obiettive per la deliberazione stessa.

Da ultimo, in via subordinata, noi chiediamo che alla fine del 1° comma vengano aggiunte le seguenti parole: « previa la determinazione della equiparazione delle qualifiche e funzioni anche di fatto dei dipendenti statali e quelle dei dipendenti degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza che dovrà essere disposta con apposita legge ». Insistiamo sulla espressione « qualifiche di fatto » perchè c'è in atto, specialmente per quanto riguarda l'INPS, uno sfruttamento dei cosiddetti « mansionisti », cioè funzionari di qualifica inferiore che esercitano mansioni superiori. Dovrebbe essere pertanto considerata, a nostro avviso, soltanto la prestazione di fatto, che è quella che conta in materia di lavoro: tutti coloro che si occupano in modo specifico di questa materia sanno che quella che vale, quella che deve essere presa in considerazione, quella che ha valore per ogni fine, per la qualifica, per le conseguenze e le implicazioni del rapporto di lavoro, è la prestazione di fatto e non la mera etichetta che in molti casi non risponde alla prestazione dovuta.

Ritengo pertanto che debba essere accolto l'emendamento principale e, in via subordinata, debbano essere accolti gli altri emendamenti che ho avuto l'onore di illustrare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria sia all'emendamento principale sia a tutti gli altri proposti in via subordinata. Mette soltanto in rilievo la precisione con cui la legge determina i compiti che dovrà svolgere la Commissione, prevedendo tutti gli elementi che l'onorevole proponente

di questi emendamenti ha ritenuto di sottolineare. Per quanto riguarda la data, noi insistiamo per quella del 31 luglio 1967 che ci sembra la più idonea.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anch'io sono contrario, sia all'emendamento principale che a quelli subordinati. Aggiungo soltanto una breve motivazione a quella del relatore. Credo che la soppressione dell'articolo 2 e la sua sostituzione con il brevissimo articolo proposto dal senatore Nencioni sia peggiorativa del testo proposto dal Governo il quale, nella sua complessità, contiene dei precisi riferimenti, per esempio, anche alla durata e alle modalità delle prestazioni del personale degli enti previdenziali e prevede inoltre la salvaguardia del trattamento a titolo personale della differenza in più e altre garanzie a tutela dello stesso personale. Se ci limitassimo a dire, come propone il senatore Nencioni: « entro il 31 marzo 1968 i Consigli di amministrazione degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere accertamenti per potere meglio deliberare le eque misure retributive spettanti al personale dei rispettivi istituti, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni ed alle funzioni di fatto demandate a ciascun dipendente », evidentemente sopprimeremmo tutti gli altri criteri che il Parlamento ha voluto, attraverso la presente discussione, porre a garanzia dei dipendenti degli enti previdenziali.

Sono pertanto favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 2 proposto dal Governo.

Per quanto riguarda le proposte subordinate mi pare che la principale consista nello spostamento del termine dal 31 luglio 1967 al 31 marzo 1968. Non ritengo opportuno mantenere per troppo tempo un'incertezza sulle retribuzioni: occorre che al più presto i funzionari previdenziali siano liberati dallo stato di disagio in cui attualmente si trovano. Credo che sia interesse di tutti risolvere

con urgenza questa complessa questione. Pertanto non accetto, nè l'emendamento principale, nè i subordinati.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, mantiene gli emendamenti?

NENCIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento principale presentato, dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:

« A tale fine si deve », con le altre: « A tal fine i detti Consigli di amministrazione e la Commissione di cui all'articolo 3 dovranno ».

PRESIDENTE. Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ARTOM. L'emendamento ha lo scopo di precisare che il compito della Commissione istituita all'articolo 3 sia identico al com-

pito che viene assegnato con questo articolo al Consiglio di amministrazione, per evitare che vi possano essere domani delle deficienti istruttorie da parte della Commissione che portino nuovi ritardi nell'adempimento dei compiti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

TORELLI, relatore. La Commissione è contraria perchè non vede la necessità di questa aggiunta, dal momento che è ben specificato nell'articolo 2 il compito e nell'articolo 3 il modo di esplicazione del compito.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, io spero che il senatore Artom, dopo i chiarimenti che mi permetterò di dare, vorrà compiacersi di ritirare l'emendamento. Nel testo del disegno di legge governativo è detto: « A tal fine si deve tener conto del trattamento complessivo ». Ora, quel « si deve » espresso in forma impersonale si riferisce a tutti gli organi che dovranno applicare la legge. Viceversa, con il suo emendamento, senatore Artom, si limita l'obbligatorietà di questo criterio soltanto nei confronti dei Consigli di amministrazione e della Commissione di cui all'articolo 3. Quindi ritengo opportuna la dizione del disegno di legge che è più ampia.

PRESIDENTE. Senatore Artom, insiste nel suo emendamento?

ARTOM. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un altro emendamento al secondo comma. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole:

« non annessi a funzioni o servizi particolari ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A R T O M . Ritiro l'emendamento, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni e Pace hanno presentato al secondo comma due emendamenti in via subordinata. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

In via subordinata, al secondo comma, dopo le parole: « non annessi a funzioni o servizi particolari », inserire le altre: « eventualmente inesistenti nell'ordinamento dei dipendenti degli Istituti sopra citati ».

In via subordinata, al secondo comma, dopo le parole: « al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato », inserire le altre: « a struttura autonoma ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, ritenevo di aver illustrato tutti gli emendamenti, sia quello proposto in via principale, sia quelli proposti in via subordinata. Comunque faccio presente una questione per noi di grande importanza. L'emendamento presentato in via subordinata al secondo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: « al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato » le altre: « a struttura autonoma », è stato proposto per la ragione evidente che, prendendosi come termine di raffronto dei rapporti di carattere pubblicistico i dipendenti civili dello Stato, non è detto che si debbano prendere dei rapporti meno favorevoli. Per esempio, possono essere paragonati nei confronti dei rapporti ANAS, Ferrovie dello Stato e via di seguito, cioè di aziende autonome il cui personale è sempre personale statale.

Pertanto noi insistiamo sulla votazione di tutti gli emendamenti proposti in via subor-

dinata all'articolo 2, compresi anche questi che ritengo di avere già svolto in sede di illustrazione generale degli emendamenti presentati a tale articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

T O R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati in via subordinata.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo al parere della Commissione. Non ritengo necessaria nessuna aggiunta dal momento che abbiamo votato il riferimento all'articolo 14 della 722 il quale è quello che è e non possiamo, attraverso una interpretazione, modificarne il contenuto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni e Pace al secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento subordinato presentato dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un ulteriore emendamento al secondo comma dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere, in fine, le parole: « nonchè della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale », e inserire il seguente comma:

« Il confronto di cui sopra dovrà tener conto delle eventuali differenze di orario, delle modalità di prestazione del lavoro e della omogeneità delle funzioni di ciascun

ruolo in relazione a quello dei corrispondenti corpi e ordinamenti dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A R T O M . L'emendamento tende ad una maggiore specificazione dei compiti del confronto, per evitare che, in un secondo tempo, possano sorgere troppe polemiche e troppe difficoltà. Per questo ne raccomando l'accettazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, anche per questo emendamento, pregherei il senatore Artom di non insistere perchè l'emendamento anzichè chiarire la situazione, la complica, dato che pone altri criteri che sembrano in contrasto con quelli già affermati precedentemente. Io credo che quello che era necessario dire sia stato già detto.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, mantiene il suo emendamento?

A R T O M . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni e Pace hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad inserire nel secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « nonchè della durata », le altre: « della qualità ».

Il senatore Pace ha facoltà di svolgerlo.

P A C E . L'emendamento incide sul secondo comma dell'articolo 2, lì dove si statuisce che, al fine previsto dal primo comma della stessa norma, si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano al personale dipendente rispettivamente dall'Amministrazione e dagli enti sopra indicati, nonchè dalla du-

rata e dalle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Il nostro emendamento tende ad aggiungere, dopo il riferimento alla durata, il riferimento alla qualità.

Mi pare che la nostra istanza sia legittima in quanto essa si annoda all'articolo 36 della Costituzione che, come poc'anzi si ricordava, vuole esattamente che la retribuzione abbia ad essere proporzionata, oltre che alla quantità, alla qualità del lavoro.

Due osservazioni io temo dal rispettato mutacismo dei miei contraddittori, e cioè che mi si possa dire che nel termine « modalità » sia compresa anche la nozione di « qualità ».

Ora, io direi, dal mio canto, e penso di essere un po' malizioso, che non comprendo perchè, al termine del testo della nostra Costituzione « qualità », si sia sostituito nello articolo 2 il termine « modalità ». Cosa si cela dietro questa sostituzione di parole? Non vale il dire che il riferimento si annoda al decreto-legge legislativo n. 722, perchè dopo il decreto legislativo n. 722, noi abbiamo avuto la Costituzione, e nella gerarchia dei valori del nostro *corpus iuris*, al vertice, è la Costituzione, che vuole la proporzione delle retribuzioni dimensionate alla quantità e alla qualità del lavoro.

Per questo mi pare che non cadrebbe il regime se si aggiungesse, al termine « durata », il termine « qualità », sostituendolo all'altro « modalità », o interpolando « qualità » tra « durata » e « modalità ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario all'emendamento, e desidera aggiungere qualche breve motivazione.

Io credo che l'emendamento peggiorerebbe la situazione nel confronto che si deve fare. Innanzitutto, inserendo il termine « qualità » in un confronto che si deve fare tra

il trattamento degli statali e il trattamento dei previdenziali, si inserisce un evidente elemento di discordia poichè certamente vi sarebbero delle polemiche concorrenziali sulla qualità delle rispettive funzioni. Queste spesso sono identiche. Se, per esempio, si tratta di dattilografi o di contabili oppure di addetti a centri meccanografici, è chiaro che la qualità del lavoro è identica sia per le amministrazioni dello Stato che per gli Enti previdenziali.

Noi invece ci siamo attenuti ad un criterio di durata e di modalità, cioè ad un criterio estrinseco, che non accende controversie concorrenziali nell'accertamento della qualità del lavoro, ma si rimette ad un elemento che è a favore dei previdenziali, poichè è risaputo, ed è detto anche nella relazione al disegno di legge, che la durata delle loro prestazioni è maggiore e poi ci sono i ritorni pomeridiani. Per questi motivi sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, mantiene il suo emendamento?

P A C E . In seguito alle dichiarazioni chiarificatrici dell'onorevole Ministro, non abbiamo più ragione di insistere.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad inserire nel secondo comma, dopo le parole: « modalità delle prestazioni di lavoro », le altre: « e della omogeneità delle funzioni ».

Il senatore Artom ha facoltà di svolgerlo.

A R T O M . Dopo le dichiarazioni del Ministro, ritiro anch'io l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni e Pace è stato presentato un altro emendamento in via subordinata. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

In via subordinata, al secondo comma, dopo le parole: « delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale », inse-

rire le altre: « il cui corrispettivo dovrà essere riconosciuto con voce economica permanente ed al di fuori dell'assegno ad personam di cui al comma seguente, e si deve anche tenere conto del più progredito stato giuridico in atto per gli statali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato anche altri emendamenti all'articolo 2. Intendo illustrarli congiuntamente.

Per quanto riguarda l'emendamento di cui è stata ora data lettura, praticamente, invece di qualificare l'assegno come assegno *ad personam*, noi proponiamo che questa componente debba essere qualificata attraverso una voce economica particolare. In altri termini, deve apparire chiaro lo stipendio, nei termini della legittima ritenuta; poi vi è la voce concernente l'aliquota di cui al famoso articolo 14 della legge n. 722; ed infine una voce economica che comprende l'orario differenziato, la quantità e la qualità di lavoro, in modo che ciò faccia parte integrante dello stipendio.

Al terzo comma noi proponiamo, in via subordinata, di sostituire le parole: « il 31 luglio 1967 », con le altre: « il 31 marzo 1968 ». Questo emendamento si illustra da sè: noi vogliamo ampio respiro, per le ragioni che abbiamo già esposte.

Noi proponiamo inoltre un emendamento tendente alla soppressione delle parole: « salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge », sempre per l'armonia che noi abbiamo ritenuto di sostenere nella discussione di questo disegno di legge, e sempre perchè vi è ragione di mantenere la disciplina che era vigente precedentemente, senza richiamarsi ad una disciplina nuova voluta dal disegno di legge e che scaturirà quando sarà approvato il disegno di legge. Comunque, per quanto concerne la dinamica dell'articolo 2, escluso l'accoglimento dello emendamento principale che voleva ristrutturare tutto l'articolo, secondo la visione di cui all'articolo 36 della Costituzione, (questo

da parte dei Consigli di amministrazione nella loro ricognizione), questi nostri emendamenti subordinati tentano di riportare ordine nelle cose in armonia con questo criterio che abbiamo posto a base della nostra visione dell'articolo stesso. Rimane il penultimo emendamento: in via subordinata al terzo comma dopo le parole: « assegno personale utile a pensione » inserire: « e ai fini delle liquidazioni di anzianità ». Sembra che questa voce economica fosse non compresa nell'articolo stesso. Ma noi riteniamo, sempre per precisione, che sia compresa anche questa voce cioè: « ai fini anche delle liquidazioni di anzianità ».

Vi è poi l'ultimo emendamento subordinato: al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « ad eccezione degli incrementi retributivi relativi a promozioni o scatti per anzianità »; questo emendamento lo potrebbe illustrare il senatore Pace, comunque è un emendamento che si illustra da sè. Si chiede di aggiungere: « ad eccezione degli incrementi retributivi relativi a promozioni o scatti di anzianità » perchè si riassorbe questo assegno con gli aumenti effettivi non con gli aumenti che sono dovuti ad uno scatto per anzianità o ad altre ragioni che determinano lo scatto, perchè verrebbero ad incidere negativamente sul meccanismo naturale e fisiologico dell'incremento della retribuzione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Nencioni ha illustrato anche gli altri emendamenti da lui presentati all'articolo 2 insieme al senatore Pace, si dia lettura anche di tali emendamenti.

ZANNINI, Segretario:

In via subordinata, al terzo comma, sostituire le parole: « il 31 luglio 1967 », con le altre: « il 31 marzo 1968 ».

In via subordinata, al terzo comma, sopprimere le parole: « salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge ».

In via subordinata, al terzo comma, dopo le parole: « assegno personale utile a pensione », inserire le altre: « ed ai fini delle liquidazioni di anzianità ».

In via subordinata, al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione degli incrementi retributivi relativi a promozioni o scatti per anzianità ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

TORELLI, relatore. La Commissione è contraria per quanto riguarda il primo emendamento; per quanto riguarda il secondo lo riterrebbe precluso perchè la data del 31 marzo 1967, se non vado errato, è già stata respinta col precedente emendamento. È contraria poi al terzo emendamento subordinato. L'emendamento che riguarda l'assegno personale utile a pensione ai fini della liquidazione di anzianità è uguale a quelli presentati dai senatori Bermani e Brambilla. Tali emendamenti, se non andiamo errati, avrebbero tutti lo stesso significato, cioè che l'assegno personale sia utile a pensione anche ai fini della liquidazione di anzianità. Su questi tre emendamenti, presi globalmente, la Commissione si rimette al giudizio del Governo.

La Commissione è poi contraria all'ultimo emendamento dei senatori Nencioni e Pace.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, anche io sono contrario agli emendamenti che sono stati illustrati, salvo all'emendamento presentato dal senatore Nencioni e coincidente con altri due emendamenti proposti dai senatori Bermani e Macaggi e dai senatori Samaritani, Bitossi e Brambilla, diretto a chiarire che nella pensionabilità dell'assegno personale è compresa anche la valutazione dell'assegno *ad personam* ai fini dell'indennità di anzianità. Mi pare che questo sia il contenuto degli emendamenti presentati dai senatori Bermani, Samaritani e Nencioni. Il Governo è d'accordo, chiarendo però che questo principio è già incluso nell'articolo 2121 del codice civile e quindi era già insito nel disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. I senatori Nencioni e Pace insistono sugli emendamenti?

NENCIONI. Noi insistiamo sul primo, sul terzo e sul quinto, mentre riteniamo che il secondo sia precluso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo emendamento presentato in via subordinata sul secondo comma dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Come il senatore Nencioni ha detto, il primo emendamento da lui presentato insieme col senatore Pace al terzo comma è precluso.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato in via subordinata sul terzo comma dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Dobbiamo ora esaminare l'emendamento dei senatori Nencioni e Pace riguardante la utilità dell'assegno personale agli effetti della pensione e dell'indennità di anzianità. Sullo stesso argomento sono stati presentati altri due emendamenti. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

In via subordinata, al terzo comma, sostituire le parole: « utile a pensione nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio » con le altre: « utile agli effetti della pensione e dell'indennità di anzianità ».

SAMARITANI, BITOSI, BRAMBILLA

Al terzo comma, sostituire le parole: « utile a pensione » con le altre: « utile agli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di anzianità ».

BERMANI, MACAGGI

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La formula più esatta sa-

rebbe quella di aggiungere, nel terzo comma dell'articolo, alle parole: « assegno personale utile a pensione » le parole: « e alla indennità di anzianità ».

PRESIDENTE. I proponenti degli emendamenti sono d'accordo sulla formula: « utile alla pensione e all'indennità di anzianità »?

NENCIONI. Accetto il rilievo fatto dall'onorevole Ministro e la formulazione da lui proposta.

SAMARITANI. Sono d'accordo.

BERMANI. Sono d'accordo. Siamo stati i primi a proporre di aggiungere l'indennità di anzianità anche in Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire nel terzo comma le parole: « utile a pensione » con le altre: « utile alla pensione e all'indennità di anzianità », emendamento che assorbe quelli proposti dal Senatore Samaritani e da altri senatori, dai senatori Bermani e Macaggi e dai senatori Nencioni e Pace. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei successivi incrementi di stipendio o paga a qualsiasi titolo dovuti. Ai fini del riassorbimento saranno imputati i due terzi dei singoli incrementi di stipendio o paga suddetti ».

PRESIDENTE. Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A R T O M . Il principio generale del riassorbimento, che deve essere evidentemente conservato, ha il grave difetto di impedire che l'impiegato possa, nel corso della sua carriera, avere vantaggio dalla maggiore anzianità o dalle promozioni che può conseguire. Mi sembra che ciò manchi di equità, perchè questo incentivo al lavoro, questo premio alla diligenza ha un'efficacia morale. Con questo emendamento, pertanto, noi tendiamo a limitare la riassorbibilità dell'assegno *ad personam* a due terzi della parte da assorbirsi in modo che almeno un terzo dei miglioramenti che possono realizzarsi per ragioni di anzianità, per promozioni, eccetera, vadano a vantaggio dell'impiegato.

Aggiungo che è pacifico — e non credo sia necessaria alcuna spiegazione — che non sono compresi nell'assorbimento gli aumenti dovuti per gioco di scala mobile. Mi pare che questo punto sia ormai acquisito.

P R E S I D E N T E . I senatori Samaritani, Bitossi e Brambilla hanno presentato in via subordinata un emendamento al terzo comma tendente ad aggiungere in fine le parole: « nella misura pari ad un quarto del valore ».

Il senatore Samaritani ha facoltà di svolgerlo.

S A M A R I T A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra proposta tende a far riassorbire almeno un quarto del valore dell'assegno *ad personam*, stabilito dopo che si saranno trovate le eccedenze oltre il 20 per cento, perchè altrimenti noi di fatto stabiliremmo, per un tempo alquanto indeterminato, un vero blocco dei salari dei previdenziali, con conseguenze sugli scatti di anzianità, sulle promozioni e sull'aumento degli stessi stipendi dei previdenziali. Tutto ciò infatti viene riassorbito, una volta accertata l'eccedenza e conglobata nello stipendio. Ecco allora la necessità di limitare il riassorbimento dell'eccedenza, allo scopo di non togliere uno degli stimoli principali alla produttività del lavoro. Infatti se un lavoratore sa di non poter migliorare la propria condizione, anche in relazione a quella che è chiamata la dinamica stessa della nor-

ma contrattuale, perde ogni stimolo proprio agli effetti della produttività del lavoro che compie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

T O R E L L I , *relatore*. Anche se la Commissione si dà carico degli aspetti umani prospettati, non può non darsi carico, prima di tutto, degli aspetti giuridici, e l'aspetto giuridico principale in tutta questa legge è la determinazione della riassorbibilità delle differenze. Su questo punto la Commissione si è dimostrata assolutamente intransigente, in quanto, se intaccassimo questo principio della riassorbibilità, non aderiremmo alla determinazione della Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, agli argomenti del relatore desidererei aggiungere anche questo, e cioè che è un principio consolidato di diritto pubblico, scaturente anche dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, che la riassorbibilità sia completa. Quindi sarei d'opinione di non fare eccezioni in questo caso per non stabilire un principio diverso da quello di carattere generale. Inoltre è già stato detto dall'onorevole relatore che, attraverso i criteri equitativi che abbiamo introdotto nella legge, il problema del riassorbimento si porrà soltanto per pochi casi e non sarà tolta in alcun modo la incentivazione alla promozione che è sempre gradita e desiderata dai funzionari, anche ai fini delle future progressioni di carriera.

Pertanto non sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, insiste nel suo emendamento?

A R T O M . Per una volta tanto debbo insistere.

P R E S I D E N T E . Senatore Samaritani, insiste nel suo emendamento?

S A M A R I T A N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora prima ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Samaritani ed altri, in quanto più ampio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ultimo emendamento presentato in via subordinata dai senatori Nencioni e Pace, di cui è già stata data lettura, che è già stato illustrato dal senatore Nencioni e che non è stato accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo 2 sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una commissione di 18 membri così composta: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza

sociale, del tesoro e dell'interno, da un rappresentante del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale; dai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato, nonché da due magistrati amministrativi.

La predetta commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale, nonché del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 giugno 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza.

P R E S I D E N T E . I senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma, le parole: « di 18 membri ». Gli stessi senatori hanno inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale » con le altre: « da otto rappresentanti delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei dipendenti degli Enti interessati ».

A R T O M . Ritiriamo questi emendamenti, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Sempre da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « da due magistrati amministrativi » con le altre: « da due magistrati della Corte dei conti a riposo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A R T O M . L'emendamento tende ad evitare che facciano parte della Commissione i magistrati di quella stessa autorità che già si è pronunciata attraverso la determinazione della stessa Corte dei conti. È per questo che noi abbiamo pensato di chiamare nella Commissione dei magistrati non in servizio, ma dei magistrati a riposo, che hanno la stessa competenza di quelli in servizio per la lunga pratica di attività di controllo e, d'altra parte, sono fuori dalle responsabilità immediate del collegio e quindi le loro decisioni e i loro pareri possono essere ascoltati con maggiore autorità data la loro maggiore indipendenza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Vorrei osservare che prima dell'emendamento del senatore Artom ve n'era un altro, sempre di sua estrazione, in ordine al numero dei rappresentanti delle associazioni sindacali. Era quello che avrebbe dovuto illustrare il senatore Artom.

P R E S I D E N T E . È stato ritirato.

P A C E . Signor Presidente, poichè vi è un mio emendamento che riguarda la rappresentanza sindacale, la prego allora di dare la precedenza al mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Pace.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire le parole: « da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale » con le altre: « da sette rappresentanti delle quattro Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Signor Presidente, onorevole Ministro, chi mi concesse l'obbligante onore di ascoltarmi nella seduta del 9 febbraio ricorderà quali furono le mie riserve e le mie critiche in ordine alla strutturazione di questa Commissione. Io non ripeto quelle critiche che allora mossi e che sono verbalizzate. Ho ora circoscritto il mio emendamento al numero dei rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

Mi permetto di sollecitare dall'Assemblea la variazione di questa dizione elevando il numero di rappresentanti da 6 a 7 e determinando le confederazioni maggiormente rappresentative nel numero di 4.

Da quale preoccupazione io sia mosso voi tutti agevolmente comprendete; ma penso che la norma sollevi da impaccio, se non da angustie, lo stesso onorevole Ministro il quale è chiamato a provvedere alla elezione di questa Commissione. Quando l'onorevole Ministro dovrà a tanto procedere, dovrà cominciare col premettere una valutazione di maggiore o minore rappresentatività e stabilire un termine, una diga, una barriera che distingua la rappresentatività maggiore contemplata dalla norma e quella minore esclusa dalla norma. Noi lo leveremmo da qualsiasi impaccio, col mio emendamento, stabilendo che quattro siano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative da prescegliere.

Se d'altronde il rapporto di forze domani avesse a cambiare ed a maggiorarsi il numero delle confederazioni maggiormente rappresentative, nulla escluderebbe che noi si possa tornare ad una revisione del testo legislativo. E perchè il Ministro abbia a sua disposizione un ambito di manovra discrezionale, noi proponiamo di elevare il numero dei rappresentanti da 6 a 7; così egli, nel suo prudente arbitrio, avendo riferimento alla maggiore rappresentatività delle confederazioni, potrà rapportare il numero degli eligendi alla forza rappresentativa medesima.

Mi pare che l'emendamento da me proposto debba essere di gradimento dell'onorevole Ministro anche perchè, ripeto, lo solleva da qualsiasi ragione di angustia e di perplessità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Pace; comunque si rimette al parere del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Artom, credo sia stato ritirato.

A R T O M . Io ho ritirato i primi due emendamenti all'articolo 3, cioè quello che portava il numero dei membri a diciotto e quello che aumentava il numero dei rappresentanti sindacali nella Commissione. Non ho ritirato però quello tendente a sostituire le parole: « da due magistrati amministrativi » con le altre: « da due magistrati della Corte dei conti a riposo », in modo da mantenere la stessa competenza dei magistrati amministrativi e da non confonderli con i magistrati di una Corte che si è già pronunciata in materia.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il senatore Artom ha ri-

tirato i due primi emendamenti sull'articolo 3 ed insiste invece sull'ultimo emendamento, quello tendente cioè a sostituire alle parole: « da due magistrati amministrativi » le altre: « da due magistrati della Corte dei conti a riposo ».

Mi permetto di osservare che la dizione: « da due magistrati amministrativi » è più ampia di quella proposta dal senatore Artom, perchè i magistrati amministrativi non sono soltanto quelli della Corte dei conti, ma anche quelli del Consiglio di Stato. Non precluderei, quindi, la possibilità di nominare anche dei magistrati amministrativi del Consiglio di Stato.

Non posso accettare l'emendamento del senatore Pace, per quanto io sia tra coloro che ebbero l'onore di ascoltare il suo autorevole intervento nell'altra tornata, perchè innanzitutto non riterrei opportuno di cristallizzare con legge la prevalenza di quattro confederazioni sindacali. Lei, senatore Pace, dice nel suo emendamento: « da sette rappresentanti delle quattro confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale »; non so se lei abbia mai fatto il sindacalista nella sua vita, ma quella contenuta nel testo governativo è una espressione tradizionale, una delle poche cose sulle quali non c'è contestazione da parte degli ambienti sindacali. Noi, infatti, tradizionalmente in tutte le leggi di questo genere inseriamo questa espressione: « rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale », lasciando così una certa discrezionalità al Ministro. Lei invece vorrebbe cristallizzare per la prima volta in una legge la prevalenza rappresentativa di quattro confederazioni, pregiudicando qualsiasi altra possibilità per il futuro.

In queste condizioni, pregherei il senatore Pace di non insistere nell'emendamento per lasciare la dizione del testo governativo che mi pare più esatta.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, insiste sull'emendamento?

P A C E . Confidando che la serenità e la risaputa equità dell'onorevole Ministro

suonino per noi garanzia, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

ARTOM. Interpretando l'espressione: « magistrati amministrativi » nella più larga accezione, quindi compresi anche quei magistrati che non sono più in servizio (e il benevolo sorriso dell'onorevole Ministro mi dà l'impressione che questa interpretazione sia accettata), ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che devono intendersi preclusi i seguenti emendamenti presentati dai senatori Nencioni e Pace:

Al secondo comma, sostituire le parole: « mediamente fruiti dal personale statale » con le altre: « mediamente fruiti dai dipendenti dalle aziende statali a struttura autonoma » ».

Al secondo comma, dopo le parole: « e alle diverse modalità delle prestazioni », inserire le altre: « ed alla tipica qualità del lavoro svolto ».

Al secondo comma sostituire le parole: « 15 giugno 1967 » con le altre: « 15 febbraio 1968 ».

Da parte dei senatori Lea Alcidi Rezza, Palumbo, Artom, Trimarchi e Chiariello è stato presentato un emendamento al secondo comma. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al secondo comma, ultimo periodo, dopo le parole: « le sue conclusioni », inserire le seguenti: « , prese a maggioranza assoluta dei suoi membri e citando gli eventuali pareri di minoranza, ».

PRESIDENTE. Il senatore Artom ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ARTOM. Dichiaro di ritirare questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4.

BONAFINI, Segretario:

Art. 4.

Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Faccio presente che il riferimento contenuto all'inizio dell'articolo, là dove è detto: « Al personale degli istituti di cui all'articolo precedente », è errato e deve essere così modificato: « Al personale degli istituti di cui all'articolo 2 ».

Da parte dei senatori Fiore e Samaritani è stato presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « , in misura superiore al 20 per cento, ».

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DI PRISCO.** Onorevole Presidente, si era rimasti d'accordo che in questa sede avremmo riesaminato il secondo articolo del

mio emendamento tendente a sostituire i primi quattro articoli del disegno di legge. Ora vorrei precisare che il primo comma riguarda la questione del 20 per cento, il secondo comma riproduce il testo del Governo, il terzo comma è diverso, il quarto comma riproduce il testo del Governo. Quindi, se il Presidente è d'accordo, illustrerei il primo e il terzo comma dell'emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza lei trasformerebbe il precedente emendamento in due emendamenti: il primo tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente: « Al personale dipendente dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale non potrà essere liquidato in capitale il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso »; il secondo tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente: « Il trattamento di previdenza e di quiescenza dei direttori generali degli istituti sopra indicati è disciplinato dalla regolamentazione in vigore per il restante personale di ruolo dipendente dagli enti medesimi ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

* **DIPRISCO.** Per quanto riguarda il problema, che è previsto anche nell'emendamento soppressivo del senatore Fiore, la abrogazione che noi proponiamo di ogni forma di capitalizzazione si inquadra nella linea, che abbiamo sempre sostenuto, che sosteniamo e che sosterranno, dell'abolizione di ogni sistema di capitalizzazione nei fondi previdenziali. Quindi, per essere conseguenti, non possiamo evidentemente non portare anche in questo provvedimento un principio di tale natura.

Per quanto riguarda il tema dell'altro comma, cioè il trattamento dei direttori generali degli istituti, io ritengo che il disegno di legge dovrebbe prevedere che esso si inquadri nell'organizzazione di tutto il servizio degli istituti e non abbia invece una regolamentazione a parte come viene stabilito oggi. Questo per una consequenzialità e per una visione organica di tutto il servizio che viene espletato dagli istituti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

TORELLI, relatore. La Commissione è contraria perchè ha ritenuto che il limite del 20 per cento corrisponda a giustizia: non vi deve essere nè una diminuzione nè un aumento.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, sono d'accordo con la Commissione. Vorrei ricordare al senatore Di Prisco che si tratta di un regime diverso da quello esistente; la legge modifica un trattamento già in atto. Pertanto è opportuno agire con cautela e prudenza. Ritengo che la misura del 20 per cento sia adeguata all'esigenza di non deludere le aspettative che si erano andate determinando in precedenza.

PRESIDENTE. Senatore Di Prisco, insiste nel suo primo emendamento?

* **DIPRISCO.** Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Di Prisco, Preziosi, Masciale, Albarello e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Fiore e Samaritani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Nencioni e Pace sono stati presentati due emendamenti al primo comma. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « in misura superiore al 20 per cento » con le altre: « in misura superiore al 25 per cento ».

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della Previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola su entrambi i nostri emendamenti all'articolo 4.

Non è che il 5 per cento di differenza possa servire a moralizzare; moralizza la norma in se stessa, se moralizza.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale », questo è un chiarimento necessario perchè il testo del disegno di legge dice che « in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia ». Come? Questa norma è rimasta sospesa, senza una specificazione. Pertanto è opportuno specificare richiamandosi alle norme vigenti in materia presso l'INPS.

Mi pare sia un chiarimento assolutamente utile.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

TORELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, per quanto riguarda il 25 per cento sono contrario per le ragioni già espresse.

Per quanto riguarda l'aggiunta: « secondo le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale », vorrei pregare il senatore Nencioni di non insistere perchè questo ferisce l'autonomia degli enti.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, insiste per la votazione?

NENCIONI. Ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Di Prisco, mantiene l'emendamento aggiuntivo al primo comma?

* **DI PRISCO**. Insisto.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

TORELLI, *relatore*. La Commissione è contraria.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Boccassi e Samaritano è stato presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

SIMONUCCI, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Agli effetti della determinazione della indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non riscattate o non riscattabili, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BOCCASSI. Con questo emendamento, dopo le parole: « di anzianità convenzionali », si sono aggiunte le parole: « non riscattate o non riscattabili, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni di legge vigenti per i dipendenti dello Stato ».

Perchè si sono aggiunte queste parole? In primo luogo per tutelare diritti già acquisiti; in secondo luogo perchè si vuole consentire, per evidenti ragioni di equità che eguali vantaggi possono essere conseguiti dagli interessati. Ed infine: perchè non dovrebbero essere estesi ai previdenziali i benefici di cui attualmente fruiscono anche i dipendenti dello Stato? Queste sono le tre ragioni per cui si è presentato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. La Commissione si rimette al parere del Governo.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, ho già accettato un ordine del giorno con il quale ho accolto, come viva raccomandazione, lo studio del problema che riguarda i medici. Credo che questo possa accontentare il senatore Boccassi. Per ora non ritengo possibile che legislativamente sia sancito un principio che avrebbe ripercussioni su tutto il personale previdenziale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Boccassi e Samaritani. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Pace e Nencioni è stato presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle anzianità convenzionali combattentistiche, previste dai vigenti regolamenti presso gli Enti di previdenza, e di una anzianità una tantum concedibile ai combattenti ed ai mutilati ed invalidi di guerra o assimilati in ragione di un massimo di 5 anni per i primi e di 7 anni per i secondi al fine di agevolare il loro collocamento in quiescenza ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pace ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P A C E . Come scrive il relatore, l'articolo 4 pone una limitazione al trattamento di previdenza, allorquando esso viene liquidato in capitale, e a tal fine stabilisce che la capitalizzazione non possa superare il 20 per cento. Il testo legislativo sancisce che non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative. Siamo, mi pare, sulla linea di conformi disposizioni vigenti in altri settori. Però io credo che debbasi fare una eccezione in omaggio ai combattenti, ai mutilati, agli invalidi di guerra o agli assimilati, perchè questa è un'esigenza di giustizia oltre che di nostra profonda coscienza.

Nell'emendamento io chiedo di voler prevedere una prima eccezione delle anzianità convenzionali combattentistiche, quali previste dai vigenti regolamenti presso i vari enti previdenziali.

La seconda eccezione riguarda il riconoscimento di una anzianità *una tantum* al fine di agevolare il collocamento in quiescenza di questi dipendenti degli istituti previdenziali. Propongo di stabilire cinque anni per i combattenti e sette anni per i mutilati, invalidi di guerra o assimilati. Credo che questo sia un atto di doveroso omaggio che noi rendiamo a questa grande famiglia dei combattenti, dei mutilati e degli invalidi che costituiscono l'aristocrazia della Nazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T O R E L L I , relatore. Per questo emendamento, come per quello successivo presentato dal senatore Carelli, la Commissione si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda lo emendamento relativo al riconoscimento dell'anzianità figurativa per certe categorie sen-

za dubbio benemerite del nostro Paese, devo dire al senatore Pace che il suo emendamento è assolutamente contrario al sistema che si vuole introdurre nell'articolo 4. Questo tende ad eliminare le anzianità convenzionali non riconosciute dalla legge. È possibile agli enti previdenziali mantenere le anzianità figurative purchè siano riconosciute dalla legge. Se invece sono specifiche degli enti previdenziali, il riconoscerle svuoterebbe la legge di ogni contenuto, perchè allora verrebbe meno il riferimento ad un principio generale.

Pertanto il Governo non accoglie l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pace, insiste nel suo emendamento?

P A C E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Pace e Nencioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Carelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nei casi in cui la regolamentazione dei singoli Istituti non disponga la valutazione di anzianità convenzionali previste da disposizioni legislative agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o del trattamento di previdenza o di pensione, i Consigli di amministrazione degli Istituti stessi dovranno provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai rispettivi regolamenti le integrazioni necessarie per la estensione della facoltà, a favore dei propri dipendenti, di chiedere la valutazione, ai predetti effetti, delle anzianità convenzionali medesime.

La valutazione di cui al precedente comma viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale in-

teressato, da determinarsi dai Consigli di amministrazione dei singoli Istituti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I . Il mio emendamento tende ad introdurre nella regolamentazione degli istituti previdenziali la valutazione di anzianità convenzionali previste da disposizioni legislative a favore del personale statale e degli enti locali. Disposizioni che in particolare si riferiscono al servizio militare prestato prima dell'assunzione degli interessati presso gli Enti e che, ai sensi delle vigenti disposizioni — articoli 29 e 53 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70; legge 3 aprile 1958, n. 472; legge 6 dicembre 1965, n. 1368 — è valutabile, sia agli effetti pensionistici sia agli effetti della determinazione dell'indennità di buonuscita, per tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali.

Talchè, ove non si stabilisse l'estensione sostanziale delle disposizioni indicate anche al personale previdenziale, lo scopo perseguito risulterebbe concretamente frustrato e si determinerebbe una grave ed ingiustificata sperequazione proprio a danno di categorie benemerite, giacchè le anzianità convenzionali, che nelle previsioni del disegno di legge sono da sopprimere in quanto non previste da disposizioni legislative, sono esclusivamente quelle attribuite per benemerenze belliche.

Tali ingiuste conseguenze debbono essere evitate. Ma l'onorevole Ministro ha già risposto e ha detto che tutte le disposizioni contenute nelle leggi segnalate sono estensibili anche agli enti previdenziali; pertanto mi ritengo soddisfatto e ritiro l'emendamento. (*Approvazioni*).

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Devo dire al senatore Carelli che io non ho detto che tutte le anzianità previste dalla legge sono automaticamente estensibili agli enti previdenziali. Ho detto che i regolamenti degli enti possono mantenere le anzianità riconosciute dalla legge. Ecco la mia dichiarazione. Comun-

que, nonostante questa precisazione, ritengo che il senatore Carelli possa ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 con la modifica di coordinamento di cui ho già dato comunicazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Samaritani e da parte del senatore Bermani sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere nel titolo del disegno di legge le parole: « e definitiva ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questa proposta di modifica.

G A T T O S I M O N E . La Commissione aveva già convenuto, col consenso dell'onorevole Ministro, che fossero soppresse le parole: « temporanea e definitiva ». Il titolo del disegno di legge sarebbe pertanto del seguente tenore: « Disciplina del trattamento economico del personale, eccetera ».

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Commissione di sopprimere, nel titolo del disegno di legge, le parole:

« temporanea e definitiva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Gli emendamenti dei senatori Samaritani e Bermani sono pertanto assorbiti.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S A L A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la vicenda politico-parlamentare che si era aperta col voto con il quale il Senato negava, insieme con l'approvazione del decreto sui previdenziali, la fiducia che il Governo aveva ripetutamente posto, sta per essere conclusa o così crede almeno il Governo se non tutta la maggioranza la quale, con infiniti, ma non tutti nobili, artifici, è chiamata o sospinta a sostenerlo. Tale vicenda, onorevoli colleghi, è troppo nota perchè io che ho l'incarico di motivare il voto del Gruppo comunista sia tentato di coglierne ed esporne le cause vicine e lontane, le interpretazioni e le valutazioni.

Anche sul disegno di legge n. 2067 così ampia è stata la discussione, sia per quanto concerne la sua improponibilità sia per quanto attiene alla sostanza, che una dichiarazione di voto potrebbe sembrare superflua. Sarebbe questa però un'impressione errata che non mi sento di attribuire ai colleghi di ogni parte politica dei quali, al di là delle capacità specifiche e delle competenze tecniche, sono portato a stimare la prima fondamentale qualità di quanti sono chiamati a far parte di questa Assemblea, e cioè il senso politico.

Onorevoli colleghi, la vicenda del disegno di legge sui previdenziali è troppo intimamente legata alla vicenda politica che esso ha contribuito a far precipitare perchè non venga ritenuto utile e doveroso un richiamo in primo luogo al Governo e poi alla maggioranza e al Senato nel suo insieme affinché esaminino e risolvano rapidamente e positivamente i gravi problemi politici di prin-

cipio e di sostanza democratica che la vicenda ha contribuito a far riemergere e che vanno ormai sbrigativamente sotto il nome di rapporti tra Esecutivo e Legislativo e che, se non risolti presto e in modo deciso, rischiano di infliggere un colpo non dico definitivo, ma certamente duro alle istituzioni parlamentari, come del resto hanno voluto farci intendere alcuni colleghi di parte socialista rassegnando le dimissioni dal direttivo del Partito socialista unificato.

Infatti, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale il Senato si appresta a dare il voto è identico nella sostanza e persino nella forma al decreto-legge che il Senato aveva respinto. Abbiamo già detto e dimostrato che così facendo il Governo ha violato grossolanamente la lettera e lo spirito del Regolamento. La maggioranza stamane ha ritenuto di no. Però i colleghi della maggioranza non possono onestamente non riconoscere che, qualora votassero a favore del disegno di legge n. 2067, essi voterebbero per un disegno di legge che soltanto pochi giorni fa essi contribuirono a respingere, che la maggioranza del Senato ha respinto. Ora, onorevoli colleghi, come sarebbe giustificabile e comprensibile, non tanto e non solo da parte dei lavoratori del settore previdenziale, ma dell'intero Paese, un voto così difforme dal precedente?

Certo, onorevoli colleghi, una maggioranza ed anche un'opposizione possono sempre mutare parere, una maggioranza può formarsi o dissolversi; ciò di per sè non potrebbe suonare scandalo. Ma questo formarsi e dissolversi, questo mutare di parere deve pur avere un minimo di giustificazione politica, una contropartita in un corrispondente mutamento della materia del contendere o dell'intendere. Ma, onorevoli colleghi, questo mutamento non vi è stato: la materia è la stessa, identico il contenuto del disegno di legge e del decreto, identica, si è detto, la discussione e identiche le argomentazioni. Credetemi, non sarebbe certamente educativo per il Paese nè sarebbe produttivo di prestigio per il Parlamento presentare lo spettacolo di un'Assemblea la quale a distanza di pochi giorni, nonostante che nulla

sia mutato, capovolge disinvoltamente il suo atteggiamento.

In verità in questi giorni, dopo il voto negativo del Senato, qualcuno può dire che qualche cosa è accaduto. Vi è stata l'ennesima verifica. Ma noi ci rifiutiamo di credere, per la dignità del Parlamento e nostra personale, che in quell'occasione dai pochi protagonisti del vertice si sia deciso di imporre al Senato una simile umiliante contraddizione. Sarebbe stata, onorevoli colleghi, la unica decisione presa, stando ai commenti generali sui risultati della verifica, e presa proprio nei confronti di una delle rare prove di vitalità parlamentare e della ragion d'essere del Parlamento, e cioè il formarsi in Aula, attraverso il dibattito, di opinioni e volontà difformi dalle opinioni o dalla volontà dell'Esecutivo. Se ciò fosse e il Senato della Repubblica assumesse col voto un atteggiamento difforme dalla precedente manifestazione di volontà, noi stessi contribuiremmo con le nostre proprie mani a svilire la funzione del Parlamento di cui da tanto tempo lamentiamo lo scarso peso nelle decisioni, la scarsa produttività e perfino — si dice e ce ne accorgiamo — la noia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i richiami più o meno opportuni e giustificati alla presenza in Aula, al dibattito più serrato, sono e resteranno sterili; le ventilate proposte di modifiche regolamentari sono e resteranno improduttive, come pure tutti i provvedimenti disciplinari, se si resterà ai frutti e non si andrà alla radice, se cioè non diventerà volontà politica la consapevolezza, che diciamo essere in ciascuno di noi, che ogni sforzo di studio, qualsiasi impegno di approfondimento, qualsiasi ricerca, tesi a portare un contributo alla più perfetta rispondenza possibile della risposta politico-parlamentare ai problemi della collettività nazionale, non hanno ragione d'essere compiuti se essi debbono sempre spezzarsi o spegnersi contro le bronzee porte dell'Esecutivo, chiuso nella sua arrogante ed antidemocratica presunzione.

È per questi motivi, sui quali mi permetto di richiamare la vostra riflessione e che si intrecciano con tutte le questioni specifiche che il provvedimento ha aperto nei confron-

ti dei lavoratori dipendenti dagli enti previdenziali, che il Gruppo comunista dichiara di votare contro il disegno di legge ed invita i colleghi a fare altrettanto. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni.*)

NENCIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, mi limito soltanto, a nome del mio Gruppo, a dichiarare il nostro voto contrario per le ragioni che abbiamo abbondantemente esposto negli interventi che abbiamo avuto l'onore di fare. Voglio soltanto rilevare la curiosa e veramente significativa assenza in questa discussione dei colleghi sindacalisti socialisti e democristiani. Se vi era un disegno di legge la cui materia era di competenza specifica, anche come strumento di lotta politica, dei sindacalisti, era questo. I sindacalisti dovevano certamente intervenire con le loro rivendicazioni o, se non altro, con la loro opera di persuasione e di contributo per la conoscenza dei rapporti. L'assenza dei sindacalisti socialisti e democristiani dalla discussione e dall'attività diretta a portare un loro contributo di conoscenza specifica dimostra, onorevole Ministro, come questa vittoria cosiddetta, tra virgolette, dell'Esecutivo non sia neanche una vittoria di Pirro, ma sia la conferma di una sconfitta politica, che è stata sanzionata il 9 febbraio di quest'anno dalla reiezione da parte del Senato, per gli stessi motivi per cui oggi sono scomparsi dalla scena i protagonisti dell'ultima battaglia, del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Volevo porre in evidenza queste ragioni che ci convincono maggiormente, oltre le ragioni di merito, a dare il nostro voto contrario e ad invitare per la dignità dell'Assemblea tutti i suoi componenti a ripetere il voto contrario per ragioni di forma e di sostanza. (*Vivi applausi dall'estrema destra.*)

DIPRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

*** DIPRISCO.** Onorevoli colleghi, le ragioni del nostro voto contrario sono state espresse nell'intervento di carattere generale dal collega Preziosi. Avevamo cercato di dare il nostro contributo affinché su questa questione non si aprisse quella che, secondo noi, rappresenta una pericolosa strada verso l'annullamento della libertà di contrattazione sindacale. Non ci siamo riusciti; la maggioranza si assume anche questa responsabilità di fronte alle future lotte che le classi lavoratrici italiane affronteranno. Per queste ragioni votiamo contro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra.*)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo risulta così modificato: « Disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che il disegno di legge n. 2068, di iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori, deve intendersi precluso.

Per le festività pasquali

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si chiude con questa seduta il periodo dei nostri lavori prima della Pasqua. A nome della Presidenza porgo a tutti loro i più fervidi auguri per le prossime festività. (*Vivissimi, generali applausi.*)

Annunzio di disegno di legge trasmissiono dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Scuola archeologica italiana in Atene »
(2138).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (2109), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

POLANO, PIRASTU . — *Al Ministro dei lavori pubblici* . — Per conoscere gli intendimenti circa gli indispensabili ed urgenti provvedimenti necessari per la difesa della Valle del Sarrabus (Cagliari) dalle continue piene del Flumendosa, problema che è stato riproposto in termini gravissimi dalle piogge del mese di febbraio 1967 in quella zona. (580)

POLANO, PIRASTU . — *Al Ministro della marina mercantile* . — Sui servizi di collegamento marittimo per la Sardegna, ed in

particolare sulla linea Olbia-Civitavecchia, linea fondamentale per tale collegamento, per cui le notizie di stampa sulla sua ventilata soppressione hanno suscitato un vasto movimento di protesta ad Olbia ed in tutta la Sardegna; e sulla esigenza di un sempre più necessario potenziamento dei servizi marittimi per la Sardegna corrispondente al continuo sviluppo del traffico passeggeri e merci in relazione anche alle previsioni aperte, per l'ascesa economica dell'Isola, dai provvedimenti relativi alla rinascita economica e sociale della Sardegna. (581)

PINNA, PICARDO . — *Al Ministro di grazia e giustizia* . — Per conoscere se sia al corrente delle condizioni di estremo disagio in cui sono costretti a svolgere il loro duro servizio gli agenti di custodia i quali, oltre a non beneficiare di alcuna delle indennità che normalmente si corrispondono quando il lavoro è pesante, rischioso, distribuito in turni di notte, vengono privati, per presunte esigenze di servizio, di alcuni diritti fondamentali, come quello alla giornata settimanale di riposo, sancito dalla Costituzione e dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2466, e quello ad un congruo periodo annuale di ferie retribuite.

Gli interpellanti chiedono altresì se il Ministro, accertati i fatti suindicati, non ritenga di porre allo studio un provvedimento legislativo che valga ad assicurare più eque condizioni di lavoro ad una benemerita categoria di dipendenti dello Stato:

a) con la corresponsione di una indennità speciale di servizio in considerazione dei rischi e dei disagi che il servizio degli agenti di custodia comporta;

b) con la erogazione di un congruo compenso per il servizio prestato nei giorni di riposo settimanale e di ferie, a datare dall'entrata in vigore della citata legge 11 dicembre 1952, n. 2466;

c) con l'aumento degli organici per evitare che continue « esigenze di servizio » privino il personale del riposo settimanale e di una parte delle ferie che gli spettano. (582)

PICARDO, PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla risposta data dal sottosegretario di Stato onorevole Ceccherini all'interrogazione n. 4973 del senatore Pinna, gli interpellanti chiedono di conoscere se il conglobamento degli assegni accessori nello stipendio dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che secondo l'onorevole Sottosegretario dovrebbe attenuare l'anomala situazione denunciata, sia stato effettuato e con quali concreti risultati; e se il proposto riassetto delle posizioni retributive sia stato operato.

Si richiama l'attenzione del Ministro sulla risposta data dall'onorevole Ceccherini alla richiamata interrogazione e particolarmente sul punto in cui il Dicastero interessato contava di eliminare le lamentate sperequazioni mediante una opportuna integrazione della indennità accessoria e attraverso le opportune intese preliminari con gli altri Dicasteri. Le categorie interessate attendono con malcelata insofferenza la soluzione del problema. (583)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, *Segretario:*

VECELLIO, TRABUCCHI, BERLANDA, DE UNTERRICHTER, ROSATI, GIRAUDE, SIBILLE, ZANNIER, MORINO, FORMA, PEZZINI, DE DOMINICIS, BARTOLOMEI, SAMEK LODOVICI, VALMARANA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere il pensiero suo e del Governo nei riguardi dei sovraccanoni e dell'ICAP già corrisposti dalle Società produttrici di energia idroelettrica a favore di Regioni, Comuni, Provincie, Camere di commercio ed Aziende di cura e soggiorno per il periodo successivo alla data gennaio 1966. Sta di fatto che nella legge 2 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Enel venivano regolamentate nell'articolo 8 le norme di così grande importanza per gli enti locali soprarichiamati.

Con la successiva legge 5 dicembre 1964, n. 1269, venne fissata l'aliquota unica per l'anno 1965 in lire 1,30 al Kwh prodotto, comprensiva della quota dovuta agli Enti locali.

Nella stessa legge 5 dicembre 1964, numero 1269, si precisa che a datare dal 1966 l'aliquota unica viene abolita e l'Enel viene assoggettato alle normali imposizioni fiscali.

Poichè l'Enel, non può presentare utili in quanto non venne originariamente dotato di un congruo fondo di dotazione e gli vennero anzi posti a carico cospicui oneri occorrenti per l'assorbimento di varie aziende anche al di fuori degli stretti suoi fini istituzionali, oltre che per l'assorbimento di piccole aziende distributrici, appare evidente che l'Enel non può presentare bilanci attivi.

Gli Enti locali verrebbero così ad essere privati delle entrate fin qui percepite e per le quali già erano stati presi dei precisi impegni nel programma di sviluppo delle necessità locali.

Inoltre, durante la discussione della legge di nazionalizzazione (2 dicembre 1962, numero 1643), alle precise richieste dei rappresentanti gli Enti montani, beneficiari dei sovraccanoni, venne sempre formalmente data assicurazione che i sovraccanoni stessi sarebbero stati in ogni caso mantenuti.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali direttive il Governo intenda dare, affinché la legge venga rispettata nel suo spirito e quali provvedimenti intenda promuovere per compensare gli Enti sopraccennati per la perdita sul gettito dell'ICAP. (1751)

VIGLIANESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'intenzione della Direzione dell'Enel di allontanare da Milano il « Centro Enel di progettazioni e costruzioni idrauliche elettriche e civili »;

se è a conoscenza delle gravi ripercussioni che tale provvedimento, qualora attua-

to, avrebbe sull'economia e sullo sviluppo produttivo della zona e dei disagi che apporterebbe oltretutto alle famiglie dei dipendenti interessati;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare l'eventuale perfezionamento di codesta pregiudizievole decisione, onde fugare le giustificate apprensioni dei circoli produttivi, tecnici, scientifici e delle categorie interessate della città di Milano. (1752)

PENNACCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare la sua attenzione sullo stato di viva preoccupazione degli agricoltori e degli imprenditori agricoli della provincia di Bari circa la messa in riscossione da parte dell'Ufficio dei contributi unificati in agricoltura di tutta la contribuzione relativa agli anni 1957, 1958, 1959, 1960 e 1961.

A parte la situazione pesante dell'agricoltura in alcune zone della provincia di Bari dove la redditività è scarsa o addirittura inesistente, e dove solo l'indebitamento delle categorie presenta un indice di crescita costante, gli agricoltori lamentano che non si sia tenuto conto, col provvedimento di iscrizione nei ruoli, della pronuncia di illegittimità costituzionale della determinazione dei contributi unificati agricoli in base al presunto impiego di mano d'opera per ettaro-coltura, nè dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964 che fa obbligo all'Ente accertatore (Servizio contributi unificati agricoltura) di rimettere alle ditte i moduli per le denunce dei salariati fissi, coloni e braccianti per gli anni in discussione.

Esamini il Ministro del lavoro, in collaborazione con quello delle finanze, l'opportunità di una sospensiva della riscossione, e stabilisca, ove occorra, criteri nuovi per la giusta determinazione del carico contributivo, che pur tenendo conto dei diritti assistenziali e previdenziali dei veri lavoratori agricoli, abbia presente le esigenze degli imprenditori, le loro obiettive difficoltà, i problemi dei costi e dei redditi, che sono i problemi per un corretto sviluppo dell'agricoltura meridionale. (1753)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SCOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere assicurazione, anzi, più propriamente, conferma di assicurazione (con riferimento a precedenti risposte ad interrogazioni) che non avranno successo le intense manovre in atto, dirette ad eludere l'integrale esecuzione della sentenza emessa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 22 giugno-30 dicembre 1966, sul ricorso di tal Negusanti Fulvio contro il Ministero della pubblica istruzione - Sovrintendenza ai monumenti delle Merche e nei confronti del comune di Fano e del Prefetto di Pesaro, e che verrà prontamente imposta l'osservanza degli obblighi urbanistici, smaccatamente violati con la costruzione di un ingombrante edificio, all'ingresso della città di Fano, sulla direttrice Pesaro-Ancona, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale (decreto ministeriale 26 novembre 1963), a ridosso della darsena di Papa Paolo V Borghese. (6010)

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di intervenire perchè i competenti organi della sua Amministrazione siano sollecitati a provvedere, secondo le proprie competenze, alle opere necessarie per riparare i danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1966 nella città di Nuoro, giacchè a cinque mesi dell'alluvione oltremodo violenta che colpì allora quella città ed il suo agro, nessun intervento pubblico adeguato si è finora verificato, e la città presenta ancora i segni devastatori del nubifragio; il che si nota maggiormente dove case e strade erano rimaste prive di protezione e di scoli d'acqua regolatori (come nei rioni più colpiti), i cui abitanti vivono in stato di vero e proprio allarme ogni qualvolta si verificano nuove piogge. Parimenti grave è il pericolo per le persone e le cose, che rappresentano quel tratto della panoramica dell'Ortobene, privo completamente di circa metà della carreggiata, asportata dall'alluvione dell'ottobre

1966, e le piogge susseguitesi in questi ultimi mesi hanno ancora aggravato la situazione in quel punto del traffico, operando delle erosioni e riducendo ancor più il piano viabile.

L'interrogante fa presente che in tali circostanze gli interventi da attuare dovrebbero assumere un carattere di estrema urgenza, anche per evitare che eventuali nuove piogge possano arrecare irreparabili danni e vittime umane. (6011)

POLANO, PIRASTU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia confermata o possa essere smentita l'intenzione attribuita alle Partecipazioni statali di sopprimere la linea di navigazione della società « Tirrena » sul percorso Olbia-Civitavecchia e sull'assorbimento di tale servizio da parte delle Ferrovie dello Stato a mezzo delle navi traghetto; soppressione che arrecherebbe grave danno non solo ad Olbia ma a tutta l'economia sarda. (6012)

POLANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia informato del profondo disagio economico degli ospedali della provincia di Sassari — e particolarmente di quelli di Sassari, Tempio, Alghero — disagio che trova la sua principale causa nella grave situazione debitoria (che ammonta a varie centinaia di milioni) da parte degli enti mutualistici, in genere, verso gli ospedali.

Della questione si è occupata un'assemblea di rappresentanti dei tre ospedali e dell'ordine provinciale dei medici, decidendo alla unanimità di chiamare in giudizio gli enti mutualistici insolventi.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti saranno presi per risolvere l'incresciosa situazione in cui versano i sopraccitati ospedali, e metterli in condizioni di poter assolvere con normalità alla loro funzione sanitaria nell'interesse della salute pubblica nella provincia di Sassari. (6013)

GUARNIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda addivenire a concedere, nel conferimento delle funzioni di Magistrato di Cassazione,

gli stessi vantaggi di carriera, che hanno avuto i Magistrati di Tribunale, agli attuali Magistrati di Corte d'appello.

L'interrogante sottolinea che il sistema di promozione dall'uno all'altro grado è già stato adottato per il passaggio dal ruolo del Tribunale a quello di Corte d'appello qualche tempo fa e perciò ritiene che il Ministro voglia fare atto di giustizia anche nei confronti dei Magistrati di Corte d'appello. (6014)

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero di insegnanti di materie tecniche commerciali nelle ex scuole di avviamento professionale che si presume debbano essere sistemati negli istituti professionali e per sapere se non ritenga di dovere, nella fase di prima applicazione della legge, mettere a disposizione dei predetti insegnanti tutte le cattedre reperibili, onde consentirne la completa assunzione nei ruoli, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità di insegnanti della categoria di cui si tratta, sono alla soglia della pensione ed ancora non hanno una sede stabile. (6015)

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il signor Moretti Bruno, residente nel comune di Castiglione del Lago (Perugia), affetto da tbc e ancora ricoverato nel sanatorio « Grocco » dell'INPS, a Perugia, chiese nell'autunno 1966 l'esonero dal servizio militare di leva per il proprio figlio Giuseppe, nato il 17 maggio 1947,

per sapere come abbia fatto la Commissione medica dell'Ospedale militare di S. Giuliana di Perugia, nella seduta del 23 novembre 1966, a dichiarare abile a proficuo lavoro il Moretti Bruno, quando risultava e risulta ancora giacente presso il predetto sanatorio dell'INPS, e come i Carabinieri di Castiglione del Lago siano riusciti a raggiungerlo, inducendolo, successivamente, a firmare il verbale di accettazione del referto della visita medica predetta.

Di fronte alla gravità del fatto, l'interrogante chiede di sapere anche se il Ministro

non ritenga di disporre un'urgente inchiesta e di fare sottoporre a nuova visita medica superiore il Moretti Bruno per accertare il suo reale stato di salute e dare corso alla domanda di esonero a favore del proprio figlio Giuseppe che dovrebbe essere chiamato alle armi con il contingente del giugno 1967. (6016)

POLANO, PIRASTU. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quale sia la loro valutazione sui motivi che hanno costretto i lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici per conto dell'Enel ad una lunga agitazione per la difesa dei loro diritti ed interessi disattesi e contrastati dalle istanze direttive dell'Ente nazionale elettricità, che si è appalesato — come è detto nei cartelli che i lavoratori hanno innalzato nei loro comizi e cortei — « il peggiore dei datori di lavoro », quando vi era da attendersi da un'azienda di Stato una maggiore comprensione delle giuste richieste dei lavoratori e una leale applicazione delle leggi.

In particolare gli interroganti fanno presente che particolarmente tesa è la situazione tra detti lavoratori e l'Enel in Sardegna, sia a Cagliari che a Sassari, dove il comportamento dell'Ente è in pieno contrasto con gli obiettivi fondamentali del popolo sardo per la rinascita economica e sociale dell'Isola e dove non è ammissibile che, anzichè favorire la piena occupazione, si vada — con i licenziamenti dei lavoratori degli appalti Enel — ad incrementare la disoccupazione, a costringere i lavoratori all'esodo dall'Isola, ed aggravare lo stato di disagio e di miseria, fenomeni che finiscono per spingere a manifestazioni di criminalità e di banditismo.

Si fa presente che gli appalti sono un grave strumento di sfruttamento dei lavoratori che il legislatore con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ha inteso liquidare e superare, facendo sì che le aziende assumessero in proprio, e pertanto senza intermediari, i lavori di esercizio, assicurando ai lavoratori in ogni caso un trattamento

salariale e normativo che non doveva essere inferiore a quello praticato nei confronti di altri lavoratori dipendenti direttamente dalle aziende committenti; mentre l'Enel rifiuta di applicare la legge.

Gli interroganti chiedono di conoscere come i Ministri ritengano di intervenire presso l'Enel per far sì che esso applichi, in maniera giusta e comprensiva, la norma della legge nei confronti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per conto dell'Enel. (6017)

SAILIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se risulti, alla loro responsabile scienza e coscienza, che il pur fondato orientamento diretto ad accelerare il processo di ristrutturazione dell'attività estrattiva, mentre garantisce la competitività dei prezzi del nostro prodotto sul mercato mondiale, danneggia gravemente l'economia della zona mineraria sarda con la registrazione di un notevole calo del reddito globale attraverso la riduzione del monte salari;

se non ritengano che questa ristrutturazione debba essere giustamente contemporanea alla realizzazione del potenziamento delle industrie a partecipazione statale, potenziamento che ha avuto concreti riflessi fin dal 1960 con i concordati provvedimenti che furono presentati al Parlamento;

se non si possa sapientemente conseguire il fine nazionale di ristrutturazione e di competitività con gli accorgimenti necessari a garantire la stabilità e il livello occupativo mediante l'assorbimento, in nuove attività, della mano d'opera esuberante nell'industria estrattiva;

se da un vero ed armonico sviluppo economico e sociale non debba derivare, nel caso concreto, sia un pronto intervento governativo per la realizzazione del piano regolatore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, sia un intervento straordinario che consenta, in

tempo breve, la realizzazione degli impianti dell'alluminio, del piombo e dello zinco in quel di Portovesme;

se il dominante sentimento sociale non debba convincerli della necessità di passare dalle parole, dai tentennamenti e dalle procrastinazioni ai fatti concreti e reali ed alle reali e concrete opere costruttive e produttive. (6018)

MORANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'epoca entro cui si ritiene possano avere concreta applicazione le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, che prevedono la nomina a capo operaio ed il passaggio a categoria superiore.

Premesso che tali norme sono entrate in vigore il 30 gennaio 1966 ed hanno efficacia dal 1° luglio 1966, l'interrogante prospetta l'opportunità che il Ministro voglia fornire al personale interessato concrete assicurazioni circa il sollecito riconoscimento dei benefici già da tempo scaduti. (6019)

MORANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è stato informato dell'enorme divario esistente tra l'indennità corrisposta al personale chimico dell'Esercito e quella riconosciuta ai chimici della Marina.

Tale differenza di trattamento non può che essere ritenuta del tutto ingiustificata ove si consideri che trattasi di personale che dipende da una stessa Amministrazione e svolge i medesimi compiti.

L'interrogante chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga di sottoporre con sollecitudine all'esame del Consiglio dei ministri il provvedimento concernente l'istituzione dell'indennità per il maneggio di sostanze tossiche e pericolose, provvedimento del quale l'Amministrazione ha dato notizie al personale da vari anni. (6020)

PENNACCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in quale modo intende intervenire per ristabilire l'equilibrio economico fra le categorie dei segretari e dei direttori sanitari ospedalieri, che è sta-

to spezzato a tutto danno dei primi con il decreto del Ministro della sanità del 1965, n. 8, con cui veniva concesso ai direttori sanitari un compenso addizionale di lire 200 per ammalato ricoverato a carico degli Enti mutualistici, e con la determinazione del nuovo trattamento economico ai sanitari ospedalieri esteso ai direttori sanitari in vigore dal 1° gennaio 1966.

E il caso di ricordare che i compiti affidati dalla legge ai segretari implicano particolari responsabilità al livello degli stessi amministratori, e gli stessi costituiscono il vertice nella gerarchia direttiva ed amministrativa degli Enti ospedalieri;

che il riconoscimento di questa preminente funzione si è avuto con l'accordo sindacale del 10 febbraio 1960 con cui venivano stabiliti il trattamento, i compiti, le responsabilità e le posizioni gerarchiche dell'una e dell'altra categoria.

Ciò considerato, si chiede al Ministro di volere intervenire per ricomporre il rapporto di equilibrio già esistente, anche al fine di evitare che la minacciata agitazione dei sindacati di categoria possa risolversi in danno degli assistiti. (6021)

Annunzio di ritiro di interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni con richiesta di risposta scritta ritirate dai presentatori:

ZANNINI, Segretario:

n. 5890 del senatore Pinna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 3 aprile 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 3 aprile, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione n. 38 e svolgimento della interpellanza n. 558 e delle interrogazioni nn. 1575, 1607, 1615, 1634, 1643, 1741.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Finanziamenti per la scuola materna nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543-bis) (Già articoli 2 e 3 stralciati dal disegno di legge n. 1543 approvato dal Senato nella seduta del 21 luglio 1966).

Norme sull'edilizia per la scuola materna (1552-bis) (Già articoli 2, 4, secondo periodo del primo comma, 7, ultimo comma, e 9, penultimo capoverso, del disegno di legge n. 1552, approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1966).

Ordinamento della scuola materna statale (1662).

FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione e ordinamento della scuola pubblica per l'infanzia (1869).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 (1895).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

IV. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*) (1564).

Mozione, interpellanza e interrogazioni all'ordine del giorno

MOZIONE:

COLOMBI, TERRACINI, PARRI, SCHIAVETTI, CONTE, SALATI, DI PRISCO, COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI, CAPONI, DI PAOLANTONIO. — Il Senato,

considerato:

1) che le elezioni dei Consigli di amministrazione delle casse mutue dei coltivatori diretti sono regolate da norme che lasciano alla discrezionalità, che spesso diventa arbitrio, dei Consigli di amministrazione uscenti l'accoglimento delle liste concorrenti;

2) che nel tentativo di dare parziale rimedio di tale stato di cose furono emanate disposizioni, a mezzo circolari, dal Ministro del lavoro, ma che esse non vengono rispettate;

3) che alla 10ª Commissione del Senato sono in discussione per iniziativa di vari Gruppi alcuni disegni di legge per la modificazione del sistema elettorale in atto;

4) che gran parte di tali Casse mutue versano in difficili condizioni finanziarie anche per i criteri amministrativi che vi regnano, non scevri da irregolarità e anomalie;

5) che nonostante ciò si sta già attualmente procedendo in numerose province alla elezione di Consigli di amministrazione scaduti o dimissionari, elezioni che danno luogo a rinnovati e lamentati inconvenienti, denunciati in numerose interrogazioni di diverse parti politiche,

impegna il Governo e in particolare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, designato alla vigilanza, ad avvalersi prontamente dei poteri di cui all'articolo 36 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, così da permettere, con l'entrata in vigore di adeguate nuove norme, a tutti gli iscritti la garanzia di elezioni democratiche, le quali, riportando ordine e serenità nelle Mutue, ne permettano insieme il più facile risanamento finanziario amministrativo (38).

INTERPELLANZA:

MASCIALE, DI PRISCO, SCHIAVETTI, TOMASSINI, ALBARELLO, PREZIOSI, PASONI, RODA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritengano urgente intervenire per far rientrare nella legalità la Federmutue che malgrado una serie di circostanziate denunce continua a violare e a calpestare ogni richiamo alle leggi dello Stato, indicando ed imponendo elezioni per il rinnovo dei consigli delle Mutue comunali ed impedendo altresì che organizzazioni non « bonomiane » possano presentare liste di candidati. In particolare risulta agli interpellanti:

1) che a Frosinone le elezioni sono state fissate con soli 7 giorni utili per presentare le liste, mentre è stato vietato di prendere visione degli elenchi in tutti i comuni;

2) che in provincia di Palermo in 22 comuni si sono svolte le elezioni con appena 24 ore di tempo dalla data fissata e senza l'affissione del manifesto. L'Ufficio contributi unificati non ha voluto fornire all'Alleanza contadina gli elenchi degli aventi diritto al voto;

3) che a Vittoria (Ragusa) la lista della Alleanza è stata respinta;

4) che in provincia di Caltanissetta la mafia ha impedito la presentazione di liste contrarie alla « bonomiana ». Il capolista dell'Alleanza contadini nel comune di S. Cataldo, per un caso « strano » è stato investito mortalmente da un camion;

5) che in provincia di Potenza dopo 7 anni di carenza si sono svolte elezioni prefabbricate; infatti nei 29 comuni dove si è votato tutto è avvenuto per mezzo di deleghe carpite con ogni « sistema » e senza alcun scrutatore dell'Alleanza contadini;

6) che in provincia di Napoli nei comuni di Resina, S. Giuseppe Vesuviano, Visciano non si vota da 7 anni! A Magliano una denuncia presentata 4 anni orsono, per deleghe carpite, non è stata ancora presa in esame dalla Magistratura; la Prefettura 5 giorni prima delle elezioni ha dichiarato di

non conoscere la data già fissata dai « bonomiani » per il 5 e 12 febbraio;

7) che in provincia di Salerno i consiglieri bonomiani hanno rassegnato le dimissioni anticipate. A Oliveto e Sala Consilina le elezioni si sono svolte con un solo giorno di preavviso; a Cava dei Tirreni il funzionario « bonomiano » signor Folino, di fronte al broglio evidente — nell'urna c'erano 945 schede per 934 votanti — è scappato via portandosi i registri e le stesse schede votate;

8) che in Piemonte si è votato in 157 comuni su 290; dei 22.304 capifamiglia iscritti nelle liste solo 14.760, comprese le deleghe, figurano votanti;

9) che in provincia di Matera da 8 anni non si vota. Il deficit della Federmutue tocca i 2 miliardi, mentre 81 sono i funzionari « bonomiani » pagati con il pubblico denaro per amministrare un'assistenza ridotta a zero;

10) che in provincia di Viterbo i contadini del comune di Marta chiedono elezioni oneste e maggiore assistenza;

11) che in provincia di Roma nel comune di Genzano sono state notificate 100 cancellazioni di coltivatori diretti dalle liste elettorali, mentre il Prefetto si è rifiutato di intervenire;

12) che in provincia di Siena i contadini chiedono che siano sospese le elezioni « farsa »;

13) che in provincia di Firenze la Federmutue, violando gli impegni presi, ha indetto elezioni anticipate nei comuni di: Palazzuolo, Marradi, Vecchio, Scarperia, Barberino, Borgo San Lorenzo, Bagno a Ripoli, Montelupo, Limite, Tavernelle, Carmignano, Montemurlo, Certaldo, Firenzuola e San Casciano. (558)

INTERROGAZIONI:

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover promuovere l'azione per l'annullamento dei risultati delle elezioni per la Cassa mutua dei coltivatori diret-

ti, svoltesi a Cava de' Tirreni (Salerno) il 18 dicembre 1966.

La richiesta è determinata dai seguenti motivi:

le elezioni sono state svolte anticipatamente, a seguito di artificiose dimissioni del Consiglio uscente, nella previsione che il Parlamento adotterà decisioni innovative circa il metodo elettorale truffaldino attualmente vigente;

è stata autorizzata la votazione da parte di privati cittadini, senza nemmeno richiedere l'esibizione di deleghe, ma a seguito di esibizione del certificato elettorale a chiunque intestato. Attraverso tale metodo, i consiglieri uscenti hanno utilizzato centinaia di certificati elettorali giacenti presso la Cassa mutua e non recapitati agli interessati;

il funzionario della federazione provinciale delegato a presiedere il seggio ha espulso dall'aula il delegato della lista numero 2, il quale chiedeva che si desse atto a verbale delle irregolarità contestate, ed è stato perciò denunciato per abuso di potere e per omissione di atti d'ufficio. (1575)

BATTINO VITTORELLI, TORTORA, TESCHI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia esatto che nelle elezioni delle Mutue contadine svoltesi il 15 gennaio 1967 in trenta Comuni della provincia di Potenza si siano verificate gravi irregolarità nelle operazioni di presentazione delle liste, particolarmente nel comune di Maschito dove è stata presentata regolare denuncia al Comando della locale stazione dei carabinieri; se sia esatto altresì che i metodi ai quali si è ricorso per annullare alcune liste nei comuni di Maschito, Genzano, Lavello siano gravemente in contrasto con i principi più elementari della democrazia; se in tali condizioni non ritengano di dover annullare le elezioni ed aprire una inchiesta nei Comuni dove le stesse si sono svolte intervenendo in pari tempo nelle altre Province italiane per evitare la ripetizione di fatti della stessa natura. (1607)

COMPAGNONI, MAMMUCARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se non ritengono illegale la procedura adottata nella convocazione e nella organizzazione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle mutue contadine, fissate per il 22 gennaio 1967, in provincia di Frosinone, per i seguenti motivi:

1) non sono state rispettate le disposizioni, di cui alle numerose circolari del Ministero del lavoro ed in particolare di quelle tendenti a garantire che la data delle elezioni sia resa di pubblica ragione almeno 15 giorni prima. In provincia di Frosinone la data delle elezioni è stata fatta conoscere nella serata dell'11 gennaio, cioè solo 7 giorni prima del termine utile per la presentazione delle liste dei candidati;

2) moltissime mutue comunali, come quelle di Piglio, Anagni, Veroli, Pontecorvo, eccetera si sono rifiutate di far consultare gli elenchi degli elettori ai rappresentanti dell'Alleanza contadina;

3) si sono verificate prepotenze, abusi e provocazioni di ogni genere da parte dei dirigenti delle mutue; costoro si sono, come a Vallecorsa, resi irreperibili fino a tarda sera; hanno rifiutato, come è accaduto ad Acuto, di accettare la lista dell'Alleanza dei contadini alle 15 del 18 gennaio, con il pretesto che l'ufficio si doveva considerare chiuso; hanno esercitato pressioni e minacce nei confronti di alcuni presentatori della lista dell'Alleanza dei contadini, come nel caso gravissimo di Anagni, per indurli a ritirare la firma regolarmente autenticata, e respingere così la lista stessa;

per sapere, inoltre, se, di fronte a tanti abusi che calpestanto clamorosamente i diritti costituzionali e offendono la coscienza democratica dei cittadini e che hanno suscitato riprovazione e collera, non ritengano necessario intervenire per annullare le predette elezioni e per garantire che le elezioni stesse possano svolgersi nel rispetto delle regole democratiche. (1615)

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga legittima e corretta l'iniziativa adottata dalla Federmutue di anticipare le elezioni dei Consigli direttivi delle mutue comunali coltivatori diretti in numerosi comuni delle provincie campane, mentre sono in discussione presso la Commissione Lavoro del Senato tre disegni di legge di iniziativa parlamentare — PSI, PSIUP e PCI — per la riforma delle norme che disciplinano dette elezioni;

se non ritenga di intervenire, valendosi dei poteri che la legge assegna al Ministro del lavoro, perchè siano comunque rinviate le elezioni già convocate sino alla conclusione dell'esame delle proposte di riforma elettorale. (1634)

BATTINO VITTORELLI, LAMI STARNUTI, ARNAUDI, BANFI, BERMANI, BONACINA, GIANCANE, MACAGGI, MAIER, MONGELLI, NENNI Giuliana, SELLITTI, STIRATI, TEDESCHI, TORTORA, VIGLIANESI, ZANNIER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, a seguito delle assicurazioni più volte date da successivi Governi, non ritenga di dover presentare con carattere d'urgenza i provvedimenti che si impongono per garantire la libertà e la democraticità delle elezioni per le Mutue contadine; se, avendo il Senato della Repubblica preso in esame varie proposte di legge destinate ad assicurare il rispetto di metodi democratici in tali elezioni, il Governo non ritenga di dover sospendere intanto il rinnovo dei Consigli delle mutue contadine fino alla approvazione della nuova legge; se il Governo non ritenga infine di dover fermare la manovra in corso, con le dimissioni a catena di Consigli delle mutue, per determinare elezioni anticipate, mediante la sospensione di tali elezioni e l'annullamento di quelle già intervenute prima dei termini normali di scadenza, anche in relazione con il fatto che si sono verificati, in tali elezioni anticipate, numerosi casi di brogli elettorali. (1643)

SALATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga doveroso intervenire immediatamente e severamente nei confronti del direttore dell'Ufficio del lavoro del comune di Toano (Reggio Emilia), il quale, nell'imminenza delle elezioni per la Cassa mutua dei coltivatori diretti, contravvenendo ai suoi doveri, ha allegato ad una lettera circolare una convocazione della « Bonomiana » a firma del direttore provinciale dell'organizzazione e presidente della Cassa mutua, rag. Saoncella, con la quale si invitavano i lavoratori a presentarsi presso gli Uffici dell'organizzazione « Bonomiana » per « compilare il foglio informativo per gli assegni familiari ».

Per conoscere ancora se non ritenga opportuno ed urgente emanare disposizioni atte a garantire la democraticità delle imminenti elezioni per la Cassa mutua dei coltivatori diretti ed in particolare:

a) che i certificati elettorali vengano inviati agli interessati per posta, al fine di scongiurare gli accaparramenti;

b) che tutte le deleghe finora rilasciate siano dichiarate nulle;

c) che qualora si registrino casi di deleghe comunque carpite ai coltivatori diretti si sospendano le elezioni nel Comune interessato.

Per sapere se, ascoltando i voti ed accogliendo le richieste che nel Paese da ogni parte vengono avanzate, non ritenga urgente disporre per l'immediata approvazione di una legge elettorale sulla base dei progetti presentati in Parlamento, con la quale garantire il risultato democratico delle elezioni, introdurre il principio fondamentale della rappresentanza professionale di tutte le minoranze e forze sindacali del movimento contadino a livello comunale, provinciale e nazionale, prevedere l'aumento del contributo dello Stato per i mutuati della categoria. (1741)

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

BOCCASSI: Miglioramento delle pensioni ai ciechi civili (5238); Grave epidemia di difterite nel comune di Striano (Napoli) (5549) <i>Pag.</i> 31765, 31766	RUSSO: Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari per prodotti industriali finiti (5606) <i>Pag.</i> 31778
CANZIANI: Soppressione della linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio (5770) 31766	VIDALI: Miglioramento delle pensioni ai ciechi civili (4880) 31779
CUZARI: Collegamenti tra l'aeroporto di Reggio Calabria e la Sicilia (5506) 31767	VIGLIANESI: Impiego della mano d'opera carceraria da parte di imprese private (5455) 31779
FERRARI Giacomo: Soppressione del tronco ferroviario Parma-Brescia (5825) 31768	ANDREOTTI, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> 31777, 31778
GUARNIERI: Abolizione della linea ferroviaria Rovigo-Chioggia (5768) 31768	BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> 31776
MACCARRONE: Schedatura da parte della polizia dei cittadini partecipanti alle proteste contro i licenziamenti attuati dalla società Piaggio di Pontedera (5811); Applicazione delle norme concernenti i compensi agli ufficiali sanitari ed ai veterinari condotti (5814) 31769	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 31769
MAMMUCARI: Inclusione del territorio sublacense nella categoria delle zone depresse (5713); Quota stabilita per il Lazio dalla legge per le zone depresse (5714) . 31770, 31771	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 31770
ORLANDI: Irregolarità nell'assegnazione di sovvenzioni agli ospedali per l'acquisto di attrezzature sanitarie (5903) 31771	MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> 31766, 31772, 31774
PACE: Restauro dei più importanti monumenti di Lanciano (5693) 31772	PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> 31770 e <i>passim</i>
PENNACCHIO: Soppressione delle linee ferroviarie Barletta-Spinazzola e Spinazzola-Rocchetta (5794); Insufficienza di carri-frigorifero per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli (5850) 31773, 31774	PIERACCINI, <i>Ministro del bilancio</i> . . 31766, 31779
PERRINO: Disciplina nell'uso di sostanze antiparassitarie (5900) 31774	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 31780
PIOVANO: Soppressione di alcune linee ferroviarie secondarie in Lombardia (5658) . . 31775	RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 31777
PIRASTU: Difetti di costruzione delle abitazioni INA di Iglesias (3479) 31776	SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> 31767 e <i>passim</i>
POLANO: Assegnazione dei fondi del primo piano verde (5338); Impianto di distributori di carburanti all'interno dei centri abitati (5654) 31776, 31777	
ROMANO: Installazione dell'energia elettrica nelle case popolari della frazione Raito di Vietri sul Mare (5681) 31778	

BOCCASSI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per migliorare le pensioni dei ciechi civili italiani in considerazione del cronico disagio in cui vive la maggior parte dei privi di vista.

Il crescente malcontento della categoria è determinato dalla spiacevole constatazione che i promessi miglioramenti delle pensioni, formalmente assicurati per l'esercizio finanziario 1966 dai Ministri del tesoro e del bilancio, precisamente il 3 dicembre 1965 ed il 4 aprile 1966 nell'incontro avuto con il Presidente dell'Unione italiana ciechi, non sono stati fino ad oggi concessi. (5238)

RISPOSTA. — Al riguardo va fatto presente che la questione del miglioramento del trattamento assistenziale per i ciechi civili, previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ha costituito in questi ultimi tempi oggetto di concreta considerazione da parte del Governo.

È di recente approvazione, difatti, da parte del Consiglio dei ministri (21 febbraio u. s.) lo schema di disegno di legge inteso ad elevare da lire 12.100.000.000 a lire 13.100.000.000, a decorrere dal 1967, il contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, nonchè a disporre a favore dell'Opera stessa la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi.

L'iniziativa, come è noto, segue tutta una serie di disposizioni legislative — ultima la legge 1° luglio 1966, n. 515, con la quale è stata autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 miliardi per liquidazione di quote di arretrati di pensione — con le quali si tende a porre l'Opera nazionale ciechi civili nella condizione di potenziare le proprie attività intese a promuovere l'orientamento professionale dei ciechi ed il loro inserimento nella vita produttiva, nonchè a realizzare case di riposo e forme di assistenza su basi mutualistiche.

Quanto sopra sta a dimostrare l'impegno del Governo nella soluzione di un problema, quale quello dello sviluppo dell'assistenza ai ciechi bisognosi, a cui vanno connesse indubie finalità d'ordine sociale.

Il Ministro del bilancio

PIERACCINI

BOCCASSI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, in relazione alla drammatica condizione del comune di Striano, in provincia di Napoli, dove si è verificata una epidemia di difterite, sono stati predisposti gli aiuti necessari (e, in particolare, l'invio dei medicinali che mancano) a quella popolazione, allarmata per la grave situazione determinatasi, della quale si è anche occupato il Consiglio provinciale di Napoli, nella seduta del 6 dicembre 1966. (5549)

RISPOSTA. — Nel corso dell'episodio epidemico di difterite verificatosi nel periodo novembre-dicembre dello scorso anno l'Ufficio del medico provinciale di Napoli ha provveduto a fornire al comune di Striano, tramite il Centro profilattico, i quantitativi di vaccino antidifterico necessari per la vaccinazione di massa adottata ai fini del pronto ristabilimento della normalità nella popolazione.

Inoltre sono stati anche assegnati n. 290 flaconi di « Eritrocina » sospensione pediatrica e n. 4 flaconi da 100 capsule di « Eritrocina » adulti per la bonifica dei portatori accertati o presunti.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

CANZIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrisponde al vero, quanto hanno pubblicato diversi quotidiani, che verrà soppresso il tratto di linea ferroviaria « Varese-Porto Ceresio » perchè considerato un ramo secco delle ferrovie dello Stato.

L'interrogante precisa che detto tratto di linea (Km. 17) non può considerarsi deficitario, in quanto fa parte delle attivissime linee varesine.

Fa pure presente che Porto Ceresio è stazione di confine collegata con il servizio dei battelli del Ceresio da e per Lugano, e che, oltre all'importanza turistica della zona, va rilevato che molti lavoratori di frontiera si recano quotidianamente in Svizzera per lavoro.

Le stazioni di Induno Olona-Arcisate-Bisuschio servono centinaia di operai ed impiegati che lavorano a Varese, Gallarate e Milano.

Arcisate e Bisuschio sono centri turistici e di villeggiatura e pure numerosi sono gli studenti universitari che si recano a Milano e studenti delle scuole medie che frequentano gli istituti a Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano e Rho.

Pertanto sostituire il tratto di linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio con servizi

di pullman e costringere i viaggiatori arrivati a Varese ad attuare il trasbordo provocherebbe un grave disagio ed un ingombro per affollamento della stazione di Varese. (5770)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Porto Ceresio-Varese è in effetti compresa fra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per il ridimensionamento della rete ferroviaria.

Peraltro nessuna decisione è finora intervenuta in ordine alla linea in parola.

Si precisa, anzi, che quest'ultima — la cui situazione, d'altronde, deve essere ancora esaminata in dettaglio — rientra in quel gruppo di linee per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Si assicura, comunque, che eventuali future decisioni nei riguardi della linea in argomento sarebbero sempre subordinate ad una preventiva attenta e responsabile valutazione della loro opportunità e convenienza sotto il profilo tecnico, economico e sociale.

In ogni caso il ridimensionamento dei servizi ferroviari interesserebbe soltanto quello viaggiatori che verrebbe sostituito con autoservizi, al cui esercizio provvederebbero sempre le Ferrovie dello Stato, tramite l'I.N.T., adottando lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria. Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando un più economico regime di esercizio.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

CUZARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'aeroporto di Reggio Calabria, la cui saletta non è in grado di ospitare neppure la metà dei viaggiatori, è privo di telefono pubblico talchè i viaggiatori e i loro accompagnatori non hanno possibilità di comunicazioni urbane od extra urbane.

Fa presente inoltre che lo sfasamento dell'orario invernale per cui il Fokker giunge a Reggio alle ore 16,05 rende difficile la coincidenza con l'aliscafo per Messina la cui partenza è stata anticipata alle ore 16,45.

Inoltre ricorda che sugli aeromobili in servizio su tale linea, a parità di tariffe e a maggior durata proporzionale di volo, il conforto è ridotto ad un piccolo e dubbio serbatoio d'acqua con bicchieri di carta, pur con la presenza di un inutilizzato assistente di cabina.

Se non ritenga di dover chiedere di migliorare, con modestissima spesa, un servizio che non è forse particolarmente adeguato in confronto con quelli similari.

Chiede, infine, di conoscere se è possibile l'istituzione di un collegamento che evitando l'attuale struttura angolare delle linee consenta di recarsi nelle Puglie da Palermo o Catania, attualmente collegate rispettivamente con circa 11 e 9 ore di percorrenza via terra. (5506)

RISPOSTA. — Sono in corso provvedimenti per il montaggio di un prefabbricato da adibire ad aerostazione nell'aeroporto di Reggio Calabria, che aumenterà la ricettività dei passeggeri.

Si sta provvedendo, inoltre, all'installazione di un telefono pubblico nel vecchio fabbricato. Attualmente, in caso di necessità, sono a disposizione dei passeggeri i telefoni della Direzione di aeroporto.

La Società ATI effettua il volo Roma-Reggio Calabria e viceversa con orari costanti per tutto l'arco dell'anno, orari che sono condizionati dalle effemeridi. Con la prossima stagione estiva saranno, comunque, raddoppiate le frequenze su tale linea.

A bordo degli aeromobili della predetta compagnia non viene effettuato alcun servizio di cabine, così come avviene, del resto, in altri Paesi per le linee interne. Infatti la brevità del viaggio è tale, da non richiedere personale di cabina, con conseguente aggravio delle spese di esercizio che si ripercuoterebbe inevitabilmente sulle tariffe. L'assistente che si trova a bordo di tali aerei è in

generare un perito tecnico aeronautico, con mansioni tecniche di sorveglianza e controllo dell'aeromobile che non vanno confuse con le mansioni di *stewards*.

Si comunica inoltre, circa l'ultima parte dell'interrogazione cui si risponde, che l'orario estivo 1967 prevede i seguenti nuovi collegamenti tra Sicilia, Sardegna e Puglie:

Cagliari-Napoli-Bari-Brindisi;
Bari-Brindisi-Catania.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

FERRARI Giacomo. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se le voci diffuse nella popolazione, in particolare negli ambienti economici, della città di Parma, raccolte da giornali cittadini, di esame in corso da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulla situazione del tronco Parma-Brescia per l'eventuale sostituzione del servizio viaggiatori con automezzi su strada, rispondono a verità.

L'interrogante segnala la preoccupazione grave di tutti. (5825)

RISPOSTA. — Pur essendo la linea Brescia-S. Zeno-Piadena-Parma in effetti compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per il ridimensionamento della rete ferroviaria, nessuna conclusiva determinazione è finora intervenuta nei suoi riguardi da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Detta linea, anzi, rientra tra quelle per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Comunque, un eventuale futuro ridimensionamento della linea in parola si limiterebbe, secondo i criteri previsti per tutte le linee passive, alla sola sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, i quali osserverebbero lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando un più economico regime di esercizio.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

GUARNIERI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno soprassedere all'abolizione della linea secondaria Rovigo-Chioggia che, pur essendo passiva per lo Stato, è di vitale importanza per le popolazioni di parecchi comuni che si avvalgono della predetta linea per recarsi al capoluogo del Polesine, ad Adria, piazza importante di mercato e di istituti scolastici, e a Chioggia, centro che mette in comunicazione con Sottomarina e altre spiagge per le cure balneari estive.

L'interrogante fa presente che la linea Rovigo-Chioggia è l'unica linea ferroviaria rimasta nel basso Polesine, zona eminentemente depressa e bisognevole di sviluppo economico e sociale. (5768)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Rovigo-Chioggia è in effetti compresa tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per il ridimensionamento della rete ferroviaria.

Peraltra nessuna decisione è finora intervenuta nei riguardi della linea in parola.

Si precisa, anzi, che essa rientra in quel gruppo di linee per le quali non sono ritenuti attuabili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà.

Si aggiunge, comunque, che eventuali future decisioni in merito alla Rovigo-Chioggia riguarderebbero — secondo i criteri previsti in linea generale per tutte le linee da ridimensionare — la sola sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, che verrebbero esercitati dalle Ferrovie dello Stato, tramite l'I.N.T., con lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando

un più economico regime di esercizio; ciò che consentirebbe, comunque, di soddisfare adeguatamente tutte le esigenze connesse con un eventuale sviluppo economico della zona interessata.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che poliziotti e carabinieri sono all'opera a Pisa per « schedare » i cittadini che presero parte alla marcia di protesta contro i brutali e illegali licenziamenti attuati dalla società Piaggio di Pontedera; se ritiene tale iniziativa degli organi di polizia di Pisa conforme ai principi di libertà che sono alla base del nostro ordinamento; se non consideri necessario e urgente intervenire per far cessare un'attività contraria alla legge, obiettivamente provocatoria e intimidatoria e che, tra l'altro, fa scadere nell'opinione dei cittadini il prestigio e l'autorità dello Stato, ritenuto a buona ragione al servizio dei padroni e a tutela del privilegio. (*Già interr. or. n. 1523*) (5811)

RISPOSTA. — In seguito al licenziamento di operai ed impiegati dello stabilimento di Pontedera effettuato dalla società Piaggio, il giorno 12 marzo scorso anno, si svolgeva, regolarmente preavvisata alla Questura, una marcia di lavoratori da Pontedera a Pisa.

È assolutamente privo di fondamento l'assunto che da parte della Questura e dall'Arma dei carabinieri siano state svolte indagini per accertare l'identità di coloro che hanno preso parte alla manifestazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

CECCHERINI

MACCARRONE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

premesso che fin dall'emanazione del testo unico delle leggi sanitarie non hanno

avuto applicazione le norme di cui agli articoli 42 e 43 concernenti i compensi dovuti per le prestazioni effettuate dagli ufficiali sanitari e quelle di cui agli articoli 61 e 62 concernenti i compensi dovuti per le prestazioni effettuate dai veterinari condotti;

che con successive e contrastanti circolari si è inteso richiamare l'attenzione sulle predette norme e prescriverne l'applicazione;

che, a seguito di tali circolari e delle iniziative adottate dai Prefetti, sia in sede di vigilanza che in sede di controllo degli atti degli Enti locali sono state bloccate le ripartizioni dei predetti compensi provocando un gravissimo disagio per le categorie interessate, anche per la diversità di trattamento in confronto di altre categorie sanitarie autorizzate ad effettuare le stesse o analoghe prestazioni, tanto che sia gli ufficiali sanitari che i veterinari condotti si sono trovati costretti ad adottare le misure della difesa sindacale degli interessi della categoria;

che il prolungarsi dello stato di agitazione di funzionari della Sanità pubblica, preposti nei Comuni a servizi molto importanti e con funzioni di grande responsabilità, si riflette negativamente sulla generalità dei cittadini e lede il pubblico interesse;

che la XIV Commissione della Camera dei deputati ha già ultimato l'esame di una proposta d'iniziativa parlamentare, concernente nuove norme sullo stato giuridico, la carriera, il trattamento economico degli ufficiali sanitari;

che l'iniziativa adottata dal Ministro dell'interno con circolare n. 16/66 del 30 luglio 1966 con la quale si intenderebbe dare attuazione ad una proposta di legge, tendente a modificare l'articolo 43 del testo unico delle leggi sanitarie non ancora presentata al Parlamento, appare quanto meno inopportuna, se non illegittima,

se non giudichino opportuno soprassedere ad ogni iniziativa tendente a innovare in qualche modo la prassi che si è instaurata nelle singole provincie italiane dopo l'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, in attesa delle necessarie

modifiche della legislazione per dare un nuovo assetto alla figura e alle funzioni degli ufficiali sanitari;

se, a conoscenza di situazioni abnormi di guadagni ritenuti eccessivi e inammissibili, non considerino più giusto intervenire caso per caso con i mezzi a disposizione piuttosto che adottare misure indiscriminate che colpiscono ingiustamente tutti e che peraltro non appaiono neppure idonee a reprimere gli abusi. (*Già interr. or. n. 1446*) (5814)

RISPOSTA. — Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, 61 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, le quali, com'è noto, prevedono, fra l'altro, che la quota dei compensi versati dai privati per il rilascio di certificazioni sanitarie — e spettante, nella misura del 50 per cento, all'Ufficiale sanitario ed al Veterinario condotto, nonché, nella misura del 25 per cento, al personale tecnico coadiuvante — non può eccedere durante l'anno in corso, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, non trovavano, fino ad epoca recente, pratica applicazione.

Rendendosi, però, sempre più pesante il deficit dei bilanci comunali, che da tale situazione illegale — peraltro rilevata con sempre maggiore insistenza da più parti — subivano cospicue decurtazioni di entrate finanziarie, questo Dicastero ha ritenuto di dover disporre, con la circolare n. 17/65 del 27 dicembre 1965, che le disposizioni sopracitate avessero piena applicazione.

Al tempo stesso, a seguito di accordi intercorsi col Ministero della sanità, venne costituita una apposita Commissione interministeriale, con il compito di studiare la complessa questione e di proporre le opportune modificazioni alle norme in vigore sulla materia.

Aderendo alle conclusioni cui è pervenuta la suddetta Commissione, il Ministero della sanità ha predisposto, di concerto con questo Dicastero, uno schema di disegno di legge — già approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 dicembre 1966 e presentato al Senato della Repubblica in data 8 febbraio ultimo scorso — in cui, fra l'al-

tro, è accolta e disciplinata la prassi — favorevole ai sanitari e già seguita in numerose province — di tener distinte le certificazioni che presuppongono l'esercizio di attribuzioni esclusivamente proprie dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario condotto da quelle che tale carattere non hanno, ed i cui compensi sono generalmente acquisiti dai sanitari stessi senza limitazioni.

Ciò stante, con la circolare n. 16/66 del 30 luglio 1966, in attesa dell'approvazione del citato disegno di legge ed al fine di eliminare al più presto le disparità di trattamento attualmente esistenti fra le varie parti del territorio nazionale, si è ritenuto di dover suggerire ai Comuni di valutare l'opportunità di continuare a seguire o di adottare in materia, a seconda dei casi, la prassi di cui trattasi.

Tale lo spirito ed il fine della citata circolare, con la quale, pertanto, non si è assolutamente inteso sostituire una legge, ancora allo stato di schema, ma solo suggerire un indirizzo che, fatto proprio dalla suddetta iniziativa legislativa, trova già attuazione solo in alcune province.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MAMMUCARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Per conoscere se è stata accolta o se può essere accolta la giustificata richiesta avanzata in modo unanime dal Consiglio comunale di Subiaco — come attesta la deliberazione consiliare n. 63 del 29 dicembre 1966 — di includere il territorio sublacense nella categoria delle zone depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614. (5713)

RISPOSTA. — La richiesta di includere il territorio sublacense nelle zone depresse, ai sensi e per gli effetti della legge 22 luglio 1966, n. 614, sarà esaminata nel quadro degli accertamenti e delle procedure attualmente in corso per la delimitazione di tali zone.

Allo stato, si è in attesa delle indicazioni e delle proposte dei Comitati regionali per

la programmazione economica, che dovranno pervenire entro il 10 marzo 1967.

Successivamente, attraverso un confronto tra tali indicazioni e proposte e le indagini di carattere economico e di ordine statistico effettuate dagli uffici di questo Comitato, per la verifica della esistenza dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della citata legge n. 614, si procederà alla formulazione di un quadro indicativo delle zone di depressione, che, sottoposto all'esame delle Regioni già costituite e dei Comitati regionali anzidetti, formerà oggetto di proposta di questo Comitato al CIR, cui compete la definitiva approvazione.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

MAMMUCARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord.* — Per conoscere:

1) se è stata definita la denominazione di zona depressa e quale, eventualmente, è la classificazione ai fini degli interventi straordinari, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, della Cassa del Centro-nord;

2) se è stata decisa la ripartizione regionale delle somme disponibili nel primo anno di applicazione della legge n. 614 e quale è la quota stabilita per il Lazio e per le singole province interessate. (5714)

RISPOSTA. — Gli adempimenti relativi alla delimitazione delle zone depresse del Centro-nord, ai fini dell'attuazione delle provvidenze disposte dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, sono attualmente in corso di svolgimento e, allo stato, si è in attesa delle indicazioni e delle proposte dei Comitati regionali per la programmazione economica, che dovranno pervenire entro il 10 marzo 1967.

Successivamente, attraverso un confronto fra tali indicazioni e proposte e le indagini di carattere economico e di ordine statistico effettuate dagli uffici di questo Comitato, per la verifica dell'esistenza dei criteri sta-

biliti dall'articolo 1 della citata legge n. 614 del 1966, si procederà alla formulazione di un quadro indicativo delle zone di depressione, che, sottoposto all'esame delle Regioni già costituite e dei Comitati regionali anzidetti, formerà oggetto di proposta di questo Comitato al CIR, cui compete la definitiva approvazione.

Quanto alla ripartizione regionale delle somme disponibili nel primo anno di applicazione della cennata legge n. 614 (1966), si comunica che lo stanziamento, per il suddetto anno, è stato utilizzato, come previsto dalla legge medesima (art. 15), per il completamento di opere nei comuni montani. La ripartizione regionale è stata, quindi, influenzata sia dall'incidenza, nei rispettivi territori, dei comuni montani, sia dallo stato di avanzamento delle opere già iniziate con la precedente legislazione.

Per quanto riguarda la quota stabilita a favore di quella parte del Lazio che ricade nell'ambito di applicazione della legge in esame, si fa presente che tale quota è assommata a 1.425 milioni, di cui 295 milioni per acquedotti, 790 milioni per strade e 340 milioni per opere di bonifica.

La ripartizione per province è la seguente:

Rieti	735 milioni
Roma	410 milioni
Viterbo	280 milioni

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

ORLANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde a verità la denuncia fatta dall'ingegner Gilardoni su presunte irregolarità commesse nell'assegnazione delle sovvenzioni erogate dal Ministero della sanità agli ospedali per l'acquisto di attrezzature sanitarie.

Per sapere quali misure ha preso o intende prendere:

a) se le irregolarità sono effettivamente avvenute, per colpire i responsabili;

b) se non risultassero vere, per tutelare la dignità dell'Amministrazione.

Si chiede comunque di sapere quali misure ha preso o intende prendere per garantire la regolare assegnazione delle sovvenzioni. (*Già interr. or. n. 1621*) (5903)

RISPOSTA. — Quest'Amministrazione sanitaria è a conoscenza della denuncia fatta dalla ditta Gilardoni su presunte irregolarità che verrebbero commesse nell'assegnazione di sovvenzioni da parte del Ministero.

Su precedenti denunce della stessa Ditta, la quale si doleva quasi sempre di non essere stata interpellata o di non aver avuto la commessa per fornitura di apparecchi radiologici di cui essa è produttrice, il Ministero della sanità aveva chiesto i necessari chiarimenti ai competenti medici provinciali. Com'è noto, infatti, l'acquisto di attrezzature e la scelta dei fornitori da parte degli Ospedali rientrano nella competenza dell'amministrazione dell'Ente, alla cui attività negoziale il Ministero della sanità rimane estraneo anche quando concede i contributi previsti dalla legge.

La concessione dei contributi per acquisto di attrezzature sanitarie (anche radiologiche) avviene, poi, in base alla presentazione di una rigorosa documentazione (richiesta dalla Ragioneria centrale e dalla Corte dei conti), dalla quale deve risultare che l'acquisto risponda ad effettive esigenze sanitarie; che l'Ente abbia interpellato per l'acquisto almeno tre ditte; che l'Ente non abbia avuto contributi statali o di altro genere per la stessa spesa, eccetera.

Il Ministero della sanità, con apposita ordinanza, concordata con la ragioneria centrale presso il Ministero ai fini di una regolare emissione dei decreti di impegno e di pagamento, ha regolato minuziosamente la procedura relativa alla concessione dei contributi (circolare n. 195 del 15 dicembre 1965).

Sulle denunce presentate dalla ditta Gilardoni i medici provinciali (che hanno la vigilanza sugli Enti) hanno fornito i chiarimenti necessari, spiegando come si erano svolte le procedure di acquisto da parte delle singole amministrazioni, e cioè in base ai criteri di economicità, ma anche e soprattutto di convenienza tecnica, trattandosi di apparecchiature altamente specialistiche.

La ditta Gilardoni non si è ritenuta evidentemente soddisfatta di tali chiarimenti e sospettando collusione di illeciti interessi con altre ditte concorrenti ha presentato la violenta denuncia agli onorevoli parlamentari, che per il tono palesemente diffamatorio non poteva non costringere il Ministero della sanità a sporgere querela per diffamazione per tutelare la dignità sua e dell'Amministrazione, dando al denunciato la più ampia facoltà di prova, sicchè ora non rimane che attendere il responso della Magistratura.

Inoltre per dissipare ogni e qualsiasi dubbio il Ministro della sanità, con telegramma in data 20 gennaio 1967, cioè non appena avuta notizia della denuncia, ha personalmente fatto presente ai Presidenti delle due Camere e a tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari che è a completa disposizione degli onorevoli parlamentari per dare ogni chiarimento circa la procedura della concessione dei contributi elargiti dall'Amministrazione sanitaria ed a fornire alle Assemblee legislative la relativa documentazione.

Il Ministro della sanità
MARIOTTI

PACE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritengano di prontamente intervenire, nei settori di propria competenza, con adeguati stanziamenti, per le opere di restauro e di manutenzione dei più importanti monumenti di Lanciano, in provincia di Chieti, alcuni dei quali versano in stato di abbandono, privi di qualsiasi cura, minacciati da manomissioni irreparabili di private iniziative.

La Soprintendenza alle belle arti dell'Aquila ha vincolato a tutela 54 monumenti di interesse storico-artistico.

In questo quadro, urge l'impiego dei 50 milioni già da tempo stanziati o promessi, ma mai erogati, per il restauro della chiesa di Santa Maria Maggiore: insigne monumento dell'arte gotico-borgognona del secolo XIII. (5693)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, nel programma esecutivo 1° ottobre 1966-31 dicembre 1967, relativo al settore turistico, ha incluso, per un importo di lire 50 milioni, il restauro della chiesa di S. Maria Maggiore, in Lanciano. Di recente è stato, quindi, richiesto alla competente Soprintendenza ai monumenti dell'Aquila l'aggiornamento del progetto, compresa l'eventuale integrazione o adeguamento di elaborati intesi a rendere effettivamente esecutivo il progetto stesso.

Per quanto concerne gli altri interventi, genericamente sollecitati dall'onorevole interrogante, si comunica che risultano pervenute segnalazioni soltanto per le seguenti opere, tutte in Lanciano: chiesa di S. Agostino, chiesa di S. Lucia, chiesa di S. Francesco (o Santuario del Miracolo Eucaristico), e « Ponte di Diocleziano e Porta S. Biagio ».

Per ciascuna di queste opere è stata iniziata la necessaria istruttoria la quale peraltro, o è rimasta incompleta — per il mancato invio di notizie da parte della Soprintendenza ai monumenti dell'Aquila e del competente EPT — o ha evidenziato l'insussistenza di elementi validi per giustificare un intervento della « Cassa », nel quadro delle attribuzioni ad essa conferite, nello specifico settore, dalla legge n. 717 del 1965 e dal relativo piano di coordinamento.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

PENNACCHIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritiene definitivamente di riesaminare il programma di soppressione di alcuni tronchi ferroviari fra cui le linee Barletta-Spinazzola e Spinazzola-Rocchetta.

L'annunciata soppressione, infatti, anche indipendentemente dalla protesta delle popolazioni interessate, non sembra corrispondere alle esigenze di sviluppo economico e locale della zona, che il Governo intende promuovere.

Le linee ferroviarie succitate costituiscono ancora, dopo tanti anni, l'unico mezzo a disposizione di quelle comunità per l'esplicar-

si di relazioni sociali ed economiche e possono per il futuro svolgere una funzione attiva nel processo di sviluppo dell'agricoltura e del commercio.

Si compiaccia comunque il Ministro di rendere noto in che modo verrebbe articolato il programma sostitutivo dei trasporti di persone e di merci, che garantiscano non solo il miglioramento degli attuali servizi, ma ne facciano altrettanti mezzi di sicuro sviluppo di quelle terre depresse. (5794)

RISPOSTA. — Le linee ferroviarie Barletta-Spinazzola e Rocchetta S. Antonio-Spinazzola-Gioia del Colle sono in effetti comprese tra quelle a scarso traffico e fortemente deficitarie interessate dagli studi in corso per il ridimensionamento della rete ferroviaria.

Peraltro nessuna decisione è finora intervenuta in ordine alle linee in parola.

Si precisa, anzi, che la Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle rientra tra quelle linee per le quali non sono ritenuti possibili provvedimenti a breve scadenza, sussistendo al riguardo talune difficoltà. Anche per la Barletta-Spinazzola, pur rientrando essa nel gruppo di linee il cui ridimensionamento è considerato attuabile entro breve termine, non è al momento prevista alcuna concreta decisione.

Si aggiunge, comunque, che eventuali futuri provvedimenti in ordine alle due linee in questione si limiterebbero, secondo i criteri previsti in linea generale per tutte le linee da ridimensionare, alla sola sostituzione del servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi che verrebbero esercitati dalle Ferrovie dello Stato, tramite l'INT, con lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria. Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando un più economico regime di esercizio; ciò che consentirebbe, in ogni caso, di soddisfare adeguatamente tutte le esigenze connesse con un eventuale sviluppo delle zone interessate.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
SCALFARO

PENNACCHIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per interrogarlo circa lo stato di persistente disagio degli operatori ed esportatori di Bisceglie (Bari) a causa dell'insufficienza di carri interfrigo, che si rendono necessari per le operazioni di esportazione dei prodotti ortofrutticoli.

Le organizzazioni di categoria hanno ripetutamente richiesto l'intervento del Ministero per una maggiore assegnazione di detti vagoni al compartimento di Bari.

La richiesta, che interessa una parte cospicua della economia di Bisceglie e dei comuni limitrofi, fondata sulla commercializzazione in Italia ed all'estero dei prodotti ortofrutticoli, tende ad assicurare un equilibrio di costi e di spese per le stesse merci e nelle stesse condizioni di mercato.

L'interrogante chiede di conoscere, ove non sia possibile soddisfare la richiesta di una maggiore dotazione di carri interfrigo, se il Ministro non ritenga di rivedere — per evidenti ragioni di equità — le attuali tariffe dei trasporti, conformemente alle motivate istanze della categoria. (5850)

RISPOSTA. — L'insufficiente fornitura di carri refrigeranti di grande capacità, in atto da alcuni giorni, dipende dal forte aumento della richiesta di tali veicoli non soltanto nella provincia di Bari, ma in tutte le zone di produzione ortofrutticola.

Poichè soltanto il 40 per cento circa dei carri refrigeranti di cui dispone l'Azienda delle ferrovie dello Stato è costituito da veicoli di grande capacità, è evidente che, nei periodi di maggior traffico, le richieste degli speditori, orientati verso l'impiego esclusivo dei carri del predetto tipo, possono essere soddisfatte soltanto nei limiti della percentuale suddetta.

Peraltro l'Azienda delle ferrovie dello Stato è attualmente in grado di garantire il completo soddisfacimento delle esigenze di trasporto, mediante la fornitura di carri refrigeranti di capacità normale.

Nell'intento di incrementare, nei limiti del possibile, la fornitura dei carri del tipo preferito dall'utenza, sono stati adottati opportuni provvedimenti atti ad accelerare il loro ciclo di impiego.

Circa la richiesta, segnalata dalla signoria vostra onorevole, di ribassare i prezzi dei trasporti in argomento, si fa presente che le tariffe per i prodotti ortofrutticoli sono rimaste invariate fin dall'anno 1956 e che il trasporto di tali prodotti, specialmente se effettuato in carri refrigeranti, è largamente passivo per l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Non è quindi possibile apportare riduzioni alle tariffe medesime.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

PERRINO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — In considerazione dei gravissimi quotidiani incidenti — di cui quello di Oppido Mamertina è il più recente — che si verificano per l'uso diffuso, indiscriminato ed irresponsabile di sostanze antiparassitarie di elevata tossicità, uso determinato dalla necessità di salvaguardare la produzione agricola;

ritenuto che occorrono — a tutela della salute pubblica — misure precauzionali atte a diminuire i pericoli esistenti per le popolazioni e scongiurare lutti nelle famiglie, l'interrogante chiede di conoscere con urgenza se intendano disciplinare la detenzione e la vendita di antiparassitari mediante affido del servizio alle farmacie, secondo le norme in atto per i veleni e comunque prevedendo il registro di carico e scarico e la divulgazione attraverso le farmacie di norme di educazione sanitaria in argomento.

La vendita dovrebbe effettuarsi dietro richiesta scritta dei competenti Uffici periferici dell'agricoltura.

Tali disposizioni contribuirebbero a meglio illuminare e responsabilizzare l'agricoltore nell'impiego di antiparassitari ad alta tossicità. (*Già interr. or. n. 1368*) (5900)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A seguito del luttuoso episodio d'intossicazione da antiparassitari nel comune di Op-

pido Mamertina, per il quale è in corso una inchiesta dell'Autorità giudiziaria per acclarare le cause e le eventuali responsabilità, l'Amministrazione sanitaria si è fatta promotrice di una riunione ad alto livello ed ha quindi adottato le seguenti decisioni:

accelerare l'iter legislativo per l'emana-
zione del regolamento di esecuzione che di-
sciplina il settore degli antiparassitari;

stabilire in detto regolamento norme se-
vere per il commercio, la vendita e l'impiego
degli antiparassitari ad uso agricolo;

incrementare al massimo l'azione di pro-
paganda per scongiurare i casi accidentali
d'intossicazione che sono riferibili quasi sem-
pre ad inesperienza, ignoranza del pericolo
ed incauto uso.

Per quanto riguarda gli antiparassitari al-
tamente tossici il provvedimento prevede al-
tresi:

che il commercio e la vendita degli an-
tiparassitari possono essere effettuati sol-
tanto da coloro che hanno ottenuto l'auto-
rizzazione dell'Autorità sanitaria;

la tenuta, da parte del venditore, del re-
gistro di carico e scarico vistato dall'Auto-
rità sanitaria;

il possesso, da parte dell'acquirente, di
apposito patentino o di buono di acquisto
rilasciato dagli organi tecnici del Ministero
dell'agricoltura e foreste o dai tecnici agri-
coli iscritti agli albi dei rispettivi ordini pro-
fessionali.

Si precisa che sono state dettate norme
cautelative per l'uso degli antiparassitari in
genere. Tali norme raccomandano, per gli
antiparassitari a base di esteri fosforici, l'im-
piego di prodotti diversi da quelli maggior-
mente tossici tutte le volte che questi pos-
sono, senza pregiudizio per la difesa delle
piante, essere sostituiti da altri antiparassi-
tari meno pericolosi per le persone e per gli
animali domestici.

Si assicura, infine, che gli Osservatori per
le malattie delle piante e gli Ispettori pro-
vinciali dell'agricoltura svolgono, ogni anno,
una intensa e capillare opera di propaganda
al fine di eliminare o, quanto meno, di ri-

durre al minimo possibile ogni eventualità
di rischio.

Il Ministro della sanità

MARIOTTI

PIOVANO. — *Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile.* — Per sapere, con ri-
ferimento alla recente decisione del Consi-
glio di amministrazione delle FF.SS. di sop-
primere le linee Cava Carbonara-Vercelli,
Bressana Bottarone-Broni e Pavia-Casalpu-
sterlengo, con quale scadenza dovrebbe es-
sere attuata la decisione stessa, e quali sia-
no i propositi del Governo per la sostitu-
zione dei tronchi di cui si vuole la chiusura;
se la gestione degli autoservizi — una volta
che sia dimostrata, a parità di efficienza, la
economicità dell'autoservizio — sarà, com'è
auspicabile, assunta direttamente dalle FF.
SS.; se tale gestione coprirà anche il set-
tore merci, e se saranno o meno mantenute
le condizioni di tariffa. (5658)

RISPOSTA. — Le linee ferroviarie Cava Car-
bonara-Vercelli, Bressana Bottarone-Broni e
Pavia-Casalpusterlengo appartengono alla re-
te secondaria a scarso traffico e fortemente
deficitaria per la quale è allo studio un gra-
duale ridimensionamento.

Va, peraltro, fatto presente che nessuna
decisione è finora intervenuta da parte del
Consiglio di amministrazione delle ferrovie
dello Stato per il ridimensionamento dei
servizi ferroviari sulle linee in questione.

Si precisa, anzi, che la Bressana-Broni e
la Pavia-Casalpusterlengo rientrano tra quel-
le linee per le quali non sono ritenuti attua-
bili provvedimenti a breve scadenza, sussi-
stendo al riguardo talune difficoltà. Anche
per la Cava Carbonara-Vercelli, pur rientran-
do essa nel gruppo di linee il cui ridimen-
sionamento è considerato attuabile entro
breve termine, non è al momento prevista
alcuna concreta decisione.

Si aggiunge, comunque, che eventuali fu-
turi provvedimenti in ordine alle tre linee in
questione si limiterebbero, secondo i criteri
previsti in linea generale per tutte le linee
da ridimensionare, alla sola sostituzione del

servizio ferroviario viaggiatori con autoservizi, che sarebbero istituiti a cura delle Ferrovie dello Stato affidandone la gestione all'Istituto nazionale trasporti.

Tali autoservizi osserverebbero lo stesso programma dei treni e lo stesso regime tariffario vigente sulla rete ferroviaria.

Il servizio merci continuerebbe, invece, ad essere svolto su rotaia, sia pure adottando un più economico regime di esercizio.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

SCALFARO

PIRASTU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave disagio in cui versano le 168 famiglie assegnatarie delle case INA, site nel quartiere « Serra Perdosa » in Iglesias, a causa dei difetti di progettazione e di costruzione delle abitazioni; situazione che ha portato gli assegnatari a sospendere, per protesta, la erogazione dei canoni di riscatto e di locazione.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di attenuare e di eliminare i gravi difetti e le deficienze degli alloggi, anche per evitare il determinarsi di eventuali conseguenze dannose per la salute degli assegnatari di dette case. (3479)

RISPOSTA. — La Gestione case per lavoratori, a seguito di indagini esperite al fine di accertare l'esistenza degli inconvenienti tecnici lamentati nel cantiere n. 14260 di Iglesias, ha annullato gli atti di collaudo relativi al cantiere medesimo ed ha disposto la nomina di una nuova Commissione collaudatrice.

Detta Commissione, dopo numerosi sopralluoghi, ha recentemente completato gli accertamenti di competenza che porterà al più presto a conoscenza della Gestione per i provvedimenti da adottare al fine di consentire l'eliminazione degli inconvenienti rilevati.

Nel frattempo, la Gestione ha autorizzato l'IACP di Cagliari ad eseguire opere atte a

garantire una migliore funzionalità degli alloggi.

Tali opere, richieste dagli assegnatari interessati e riconosciute necessarie dal Collegio dei collaudatori, hanno formato oggetto di una perizia suppletiva, predisposta dal citato IACP ed approvata dagli organi deliberanti della Gestione nella seduta del 18 novembre 1966.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

POLANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato che per la provincia di Sassari, mentre l'agricoltura langue e traversa un periodo di gravissimo disagio, centinaia di milioni di lire, assegnati a questa provincia dai fondi del primo piano verde, giacciono non spesi, e se possa precisarne le cause e le eventuali responsabilità.

Si fa presente che l'Assessore all'agricoltura della Giunta della Regione sarda, in un comunicato pubblicato dalla stampa isolana, ha precisato trattarsi di ben ottocentocinquanta milioni destinati alle iniziative del primo piano verde in provincia di Sassari; a sua volta, l'Ispettorato agrario di Sassari ha tenuto a precisare le somme rimaste ancora disponibili dopo le assegnazioni di finanziamenti fatti nei mesi di agosto e settembre 1966, e precisamente: 37 milioni di contributi per miglioramenti fondiari; 322 milioni per costruzioni case coloniche; 218 milioni per la meccanizzazione; 57 milioni per miglioramenti fondiari in terreni acquistati per la piccola proprietà coltivatrice; 38 milioni per l'acquisto di bestiame.

Pertanto l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) quali fondi sono disponibili;
- 2) quante sono le domande riguardanti gli articoli vari di finanziamento previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454;
- 3) da quanto tempo i richiedenti attendano risposta alle domande di finanziamento;

4) se si possa avere certezza che le pratiche vengano espletate secondo l'ordine cronologico, come raccomandato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

5) se siano pervenute al Ministero le lamentele e le proteste delle categorie interessate a tali finanziamenti, particolarmente per la lentezza talvolta esasperante con cui le pratiche concernenti le richieste di finanziamenti vengono istruite e definite;

6) se risponde a verità che da progetti di case coloniche siano state depennate dagli Organi dell'Ispettorato agrario le parti di progetto riguardanti i gabinetti, il che — se confermato — denoterebbe una ben strana mentalità nei riguardi dei contadini. (5338)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma degli articoli 3 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Regione sarda ha, in materia di agricoltura e foreste, potestà legislativa ed esercita le relative funzioni amministrative.

Inoltre, ai termini dell'articolo 7 del decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 327, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, gli ispettorati agrari e forestali sono organi della Regione.

Pertanto, in relazione a quanto disposto dall'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, questo Ministero ha assegnato alla Regione, per ciascun esercizio finanziario, quota parte degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge stessa.

I fondi assegnati vengono utilizzati dai competenti organi regionali in base a propri criteri, senza obbligo di darne conto a questo Ministero.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
RESTIVO

POLANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Per conoscere se siano informati che le grandi marche produttrici di carburanti

in concorrenza tra loro tendono ciascuna ad ottenere il maggior numero possibile di concessioni di suolo pubblico all'interno dei centri abitati, al fine di installarvi impianti di distribuzione di carburanti, ed effettivamente costruendo tali impianti anche in vicinanza di altri già esistenti, con grave disagio della circolazione interna dei pedoni delle città stesse e senza alcun riguardo per il volto delle città.

Si cita come esempio il caso della città di Sassari, nella piazza dove, al termine del prolungamento di via Mameli, sono attualmente in corso i lavori su suolo pubblico per iniziativa della S.p.a. Caltex Italiana per la installazione di una stazione di servizio; installazione che dovrebbe essere considerata abusiva dato che non risulta essere la concessione deliberata per competenza dal Consiglio comunale, come per legge.

Pertanto si richiede ai Ministri interrogati di sapere se non ritengano di precisare i seguenti punti:

1) se esistono dei limiti ai poteri delle Prefetture circa la concessione delle autorizzazioni per l'impianto di distributori di carburanti all'interno dei centri abitati e se le Prefetture siano tenute a considerare le effettive necessità di tali impianti;

2) come debba essere applicata la legge 23 febbraio 1950, n. 170, circa i poteri del Consiglio comunale per il rilascio del nulla osta e la concessione del suolo pubblico sul quale devono sorgere gli impianti dei distributori di carburante;

3) se non ritengano che debba essere stabilita ormai una norma circa il numero dei distributori di carburante da consentire nell'interno dei centri abitati. (5654)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro dell'interno.

La legge 23 febbraio 1950, n. 170, che disciplina l'impianto e l'esercizio degli apparecchi di distribuzione carburanti, attribuisce la competenza esclusiva ai Prefetti per il rilascio o meno dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Tuttavia questo Ministero, con varie circolari, ha richiamato l'attenzio-

ne dei Prefetti stessi sulla opportunità di limitare il rilascio di nuove autorizzazioni al fine di evitare, nell'interesse generale, che abbiano a verificarsi eccessi di concorrenza.

Precisato che in base alle disposizioni attualmente vigenti non esistono espresse limitazioni al numero degli apparecchi di distribuzione carburanti, che possono essere autorizzati all'interno dei centri abitati, si osserva che l'opportunità prospettata dall'onorevole signoria vostra dell'emanazione di una norma intesa a stabilire tale limite potrà essere presa in considerazione in sede di eventuale modifica delle disposizioni contenute nella citata legge n. 170 del 1950 in quanto la questione non può essere riguardata come a sè stante, ma si inserisce nella disciplina generale della materia.

Per quanto concerne, poi, il caso citato come esempio dall'onorevole signoria vostra concernente l'installazione su suolo pubblico nella città di Sassari di un impianto di distribuzione carburanti, si fa presente che detto impianto è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 170 del 1950, in relazione all'articolo 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, previo assenso dell'Amministrazione comunale di Sassari concesso con delibera della Giunta municipale numero 1365/DC del 25 luglio 1966, divenuto esecutiva a termini di legge senza che sia intervenuta osservazione dalla competente Sezione di controllo dell'Assessorato regionale agli enti locali.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

ROMANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Enel perchè sia finalmente definita la pratica relativa all'installazione dell'impianto di energia elettrica presso le abitazioni dell'Istituto autonomo case popolari site nella frazione Raito del comune di Vietri sul Mare (Salerno), i cui abitanti, nonostante la

agitazione che dura da tre anni (e trattasi di 24 famiglie), non riescono a comprendere i motivi che ritardano l'adozione degli indispensabili provvedimenti.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere la data entro la quale la questione sarà definita e le eventuali difficoltà o responsabilità esistenti. (5681)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

L'esecuzione dell'allacciamento elettrico degli alloggi in questione era condizionata dalla cessione in uso all'Enel di un locale ubicato nei pressi delle palazzine, da adibire per l'installazione della necessaria cabina di trasformazione.

Tale locale, ripetutamente richiesto agli Enti interessati, è stato messo a disposizione dell'Enel solo in data 10 febbraio scorso.

A seguito di ciò, l'Enel ha già dato inizio ai lavori occorrenti, che potranno essere ultimati in un periodo massimo di 40 giorni con la conseguente effettuazione delle forniture di energia alle utenze interessate.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

RUSSO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-nord.* — Per conoscere se non ritenga di sollecitare il decreto interministeriale che determina misure e modalità di applicazione dell'articolo 15 della legge n. 717, concernente riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari e marittimi estese a materiali e macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende, a prodotti finiti delle aziende industriali, ed a prodotti agricoli ed ittici. (5606)

RISPOSTA. — I provvedimenti concernenti le facilitazioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi interessanti le aziende industriali del Mezzogiorno, previsti dall'arti-

colo 15 della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono in corso di definizione.

Per quanto riguarda, in particolare, le riduzioni tariffarie dei trasporti marittimi, si rende noto che i relativi decreti, già firmati dal Ministro per la marina mercantile e dallo scrivente, sono attualmente alla firma del Ministro del tesoro.

Per quanto concerne, invece, le riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari, i relativi decreti, già predisposti, sono attualmente all'esame della Commissione della CEE, in quanto l'articolo 80 del Trattato di Roma, istitutivo del MEC, e l'articolo 70 del Trattato di Parigi, istitutivo della CECA, richiedono un preventivo assenso da parte degli organismi comunitari.

Il Ministro senza portafoglio
PASTORE

VIDALI. — *Ai Ministri del bilancio e del tesoro.* — Per conoscere quando si prevede potrà essere realizzato l'impegno governativo di migliorare le pensioni ai ciechi civili. Tale impegno, se pure per un aumento molto modesto, era stato assicurato per il 1966, ma gli interessati sono ancora in attesa ed è noto quanto gravi siano le condizioni di questa categoria specialmente in considerazione del fatto che il reddito che condiziona attualmente il diritto a pensione corrisponde al massimo di 18.000 lire se si tratta di persona sola e di lire 15.000 nel caso che il reddito rappresenti parte di quello attribuito al reddito familiare.

Tenuto conto delle gravi difficoltà nelle quali versano i ciechi civili, appare corrispondente ad una indiscutibile necessità la richiesta di aumento delle pensioni e l'elevamento del limite annuo di reddito a lire 960.000 anche in considerazione che su tali basi viene stabilita l'imposta complementare come pure il diritto all'assegno di studio per gli studenti universitari.

Pertanto l'interrogante raccomanda l'attenta considerazione dei Ministri competenti verso il problema in oggetto e la più sollecita attuazione degli impegni assunti. (4880)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la questione del miglioramento del trattamento assistenziale per i ciechi civili, previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ha costituito in questi ultimi tempi oggetto di concreta considerazione da parte del Governo.

È di recente approvazione, difatti, da parte del Consiglio dei ministri (21 febbraio 1967) lo schema di disegno di legge inteso ad elevare da lire 12.100.000.000 a lire 13 miliardi 100.000.000, a decorrere dal 1967, il contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, nonché a disporre a favore dell'Opera stessa la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi.

L'iniziativa, com'è noto, segue tutta una serie di disposizioni legislative — ultima la legge 1° luglio 1966, n. 515, con la quale è stata autorizzata la concessione di un contributo straordinario di 3 miliardi per liquidazione di quote arretrate di pensioni — con le quali si tende a porre l'Opera nazionale ciechi civili nella condizione di potenziare le proprie attività intese a promuovere l'orientamento professionale dei ciechi ed il loro inserimento nella vita produttiva, nonché a realizzare case di riposo e forme di assistenza su basi mutualistiche.

Il Ministro del bilancio
PIERACCINI

VIGLIANESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se — a causa dell'impiego indiscriminato della manodopera carceraria a favore di imprese private e ciò sulla base di veri e propri contratti d'appalto della manodopera dei detenuti (ad un costo medio di lire 50 l'ora pari a lire 400 giornaliero contro le lire 950, costo medio orario di un operaio di seconda categoria), mentre sono note le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, numero 1853, norme emanate per bandire una simile forma di rapporto ormai ripudiato dalle moderne legislazioni — corrisponda al vero quanto riferito recentemente dalla stampa che una azienda operante nel set-

tore elettromeccanico abbia istituito in 18 istituti carcerari italiani efficienti laboratori ove trovano lavoro circa 1.000 detenuti ed abbia poi inaugurato un moderno stabilimento all'interno delle carceri di Marassi ponendo in essere una vera e propria industria che impiegherà normalmente 200 detenuti;

se ha già segnalato al Governo tale situazione ed infine quali provvedimenti il Governo stesso intenda adottare per porre immediata fine all'impiego della manodopera carceraria a favore d'impresе private che potrebbe, invece, essere assorbita da lavorazioni a favore delle pubbliche Amministrazioni col rispetto dell'attuale previsione legislativa e con vantaggio dell'intera collettività. (5455)

RISPOSTA. — L'interrogazione solleva il problema della legittimità delle lavorazioni penitenziarie gestite da imprese private, prendendo spunto dai contratti in corso di esecuzione stipulati dall'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena con la S.p.A. Bassani.

In forza di tali contratti, la predetta società ha istituito presso sedici stabilimenti carcerari, ivi comprese le Carceri giudiziarie di Genova, laboratori modernamente attrezzati per il montaggio di apparecchiature elettriche, impiegando complessivamente, secondo i dati statistici raccolti alla data del 31 dicembre 1966, n. 798 detenuti (di cui 123 nel solo Carcere giudiziario di Genova) ai quali vengono corrisposte le normali mercedi spettanti a tutti i detenuti lavoranti.

Al riguardo, si osserva che la facoltà dell'Amministrazione penitenziaria di concedere ad imprese private la mano d'opera dei detenuti risulta espressamente dal disposto dell'articolo 593 del regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908, che detta norme sulla contabilità e sull'amministrazione degli stabilimenti carcerari.

L'Amministrazione, tuttavia, ha sempre curato di dare la prevalenza al lavoro da essa organizzato e gestito direttamente: in taluni casi, peraltro, la deficienza degli stanziamenti di bilancio, la preoccupazione di evitare una superproduzione di manufatti

destinati ai bisogni delle pubbliche Amministrazioni e la circostanza che le commesse dei privati non sempre si susseguono con regolarità e per quantitativi rilevanti, mentre l'Amministrazione potrebbe con difficoltà organizzare il mercato, hanno consigliato e consigliano di ricorrere al sistema — già seguito anche prima dell'entrata in vigore del regio decreto sopra citato — della concessione della mano d'opera di detenuti a private imprese, le quali assumono a loro carico le forniture non solo delle materie prime occorrenti per le lavorazioni, ma anche di macchinari e di attrezzature talvolta complesse.

Il ricorso alle ditte private al fine di assicurare lavoro ai detenuti viene attuato soltanto in quegli istituti, particolarmente le carceri giudiziarie, in cui per deficienza di impianti o per altre ragioni di ordine tecnico non è possibile o non sarebbe economico istituire officine e laboratori a gestione diretta.

A comprova dell'estrema cautela con cui l'Amministrazione si avvale della facoltà di affidare le lavorazioni a private imprese, valgano i seguenti elementi statistici che si riferiscono alla data del 31 dicembre 1966.

Su 26.645 detenuti presenti negli istituti penitenziari, 15.625 erano i lavoranti nelle varie officine e laboratori (58,64 per cento): di essi soltanto 2.898 erano impiegati in lavorazioni gestite da privati (che ammontano complessivamente a 55). La percentuale, quindi, dei detenuti lavoranti per conto di privati era del 10,87 per cento rispetto al numero dei presenti, e del 18,54 per cento rispetto al numero complessivo degli addetti a lavorazioni penitenziarie.

Si assume nell'interrogazione, che la concessione della mano d'opera dei detenuti sarebbe in contrasto con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (e non n. 1853, come erroneamente indicato). Senonchè, basta considerare che scopo della legge suddetta è quello di sancire il divieto della intermediazione e della interposizione nei rapporti di lavoro, per giungere alla conclusione che la legge stessa non può trovare applicazione nel caso del lavoro carcerario, essendo diretta a re-

golare ipotesi del tutto differenti. L'articolo 1 vieta « all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro ». Ora, a parte la considerazione che nella specie non si tratta propriamente di un rapporto di appalto, ma invece di una concessione amministrativa (come tale definita dall'articolo 1 del capitolo d'oneri), la legge del 1960 potrebbe, se mai, venire in considerazione se il privato imprenditore fosse lo appaltante e lo Stato l'appaltatore; in realtà lo Stato è l'appaltante (*rectius*: il concedente) ed il privato l'appaltatore (cioè il concessionario): si è, quindi, al di fuori delle previsioni della norma citata.

Si sostiene, inoltre, nella interrogazione che, affidandosi per la gestione delle lavorazioni a private imprese, l'Amministrazione violerebbe la disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 3 maggio (e non 9 maggio) 1932, n. 547, secondo cui « i detenuti lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste ».

Prescindendo dal rilievo che una deroga alla suddetta norma può essere autorizzata, sia pure eccezionalmente, nei casi previsti dal regolamento carcerario, e ciò in virtù di espressa previsione contenuta dall'articolo 2 della stessa legge, si osserva, comunque, che la citata disposizione ha lo scopo di imporre alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di contribuire con proprie commesse ad incrementare le manifatture carcerarie: non sembra, invece, se ne possa desumere il principio che i detenuti debbano lavorare esclusivamente per le pubbliche amministrazioni.

Devesi inoltre ritenere che l'Amministrazione penitenziaria, una volta assolto l'obbligo di legge (peraltro derogabile in casi eccezionali) di dar corso alle richieste delle pubbliche amministrazioni, conservi poi la più ampia discrezionalità in ordine all'utilizzazione della mano d'opera residua.

Per quanto, poi, concerne l'importo della mercede corrisposta, si deve tenere presen-

te che esso viene stabilito in modo uniforme, sia per i detenuti lavoranti per conto dell'Amministrazione, sia per quelli addetti alle lavorazioni gestite da imprese private, con deliberazione della Commissione interministeriale prevista dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

Circa la misura di detta mercede, si deve considerare che non è possibile l'equiparazione di essa ai salari dei lavoratori liberi, e ciò non tanto per le finalità del lavoro carcerario — inteso dalla legge, oltrechè come aspetto essenziale del trattamento rieducativo, come modalità di esecuzione della pena — quanto perchè il rendimento del detenuto è di gran lunga inferiore a quello dell'operaio libero, sia sotto il profilo qualitativo, in rapporto alla minore attitudine e preparazione di frequente riscontrabile nei detenuti lavoranti, sia sotto l'aspetto quantitativo, giacchè le esigenze organizzative degli istituti non consentono l'attuazione dell'orario lavorativo di otto ore giornaliero.

Si fa presente, comunque, che le mercedi dei detenuti lavoranti sono state tutte aumentate di 100 lire giornaliero dalla Commissione interministeriale sopra ricordata nella seduta del 23 luglio 1966: attualmente esse variano da un minimo di 350 lire al giorno per gli apprendisti ad un massimo di 650 lire per i capi d'arte. Va pure ricordato che ai detenuti lavoranti possono essere concesse regalie fino al 20 per cento della mercede giornaliera: ulteriori eventuali regalie sono soggette a ripartizione, secondo le norme del regolamento di contabilità carcerario.

Quel che prima è stato detto si riferisce alla mercede in concreto percepita dai detenuti. Ma deve aggiungersi che a carico delle ditte concessionarie della mano d'opera dei detenuti è posto l'obbligo di versare all'Erario una quota d'utile sino all'ammontare del 75 per cento delle mercedi corrisposte: che anzi a partire dal 1° gennaio 1967 tale quota è stata fissata dalla Commissione interministeriale anzidetta nella misura del 100 per cento dell'importo della mercede.

La Commissione interministeriale, confermando espressamente la legittimità del sistema della concessione della mano d'opera

dei detenuti, di fronte ai rilievi — analoghi a quelli contenuti nella interrogazione — che da più parti erano stati prospettati, nella seduta del 23 luglio 1966 ha disposto ulteriori cautele da osservarsi nei singoli contratti, al fine di salvaguardare più efficacemente gli interessi dell'Amministrazione e degli stessi detenuti: così, ad esempio, prescindendo dal già ricordato aumento di tutte le mercedi, la Commissione ha stabilito che la durata di ogni singolo contratto sia limitata ad un anno; che siano posti a carico del concessionario gli oneri assicurativi e previdenziali; che, inoltre, tre mesi prima

della scadenza del contratto, l'Amministrazione, ai fini del rinnovo della concessione, inviti il concessionario ed altri imprenditori dello stesso ramo operanti nella zona a formulare nuove offerte per ottenere la concessione: l'Amministrazione dovrà concedere la mano d'opera a quell'imprenditore che abbia formulato le condizioni per essa più favorevoli. Tale sistema sarà attuato a cominciare dai contratti che andranno a scadere nel corrente anno 1967.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE